

LDXXXIX.

TORNATA DI SABATO 16 MAGGIO 1908

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARCORA**.

INDICE.

Atti vari	Pag. 21506	Strada per il canale di Ferro:	
Bilancio di grazia e giustizia e dei culti (<i>Se-</i>		DARI, <i>sottosegretario di Stato</i>	Pag. 21453
<i>guito e fine della discussione</i>)	21457	TURCO	21454
BORSARELLI	21483	Concorso ginnastico femminile in Milano	
CUZZI	21479	(<i>Negato ribasso ferroviario</i>):	
DE TILLA	21480	DARI, <i>sottosegretario di Stato</i>	21454
DI STEFANO	21485	MIRA	21455
FANI, <i>relatore</i>	21468-93-96	Tassa sulle biciclette:	
FIAMBERTI	21467	COTTAFVI, <i>sottosegretario di Stato</i>	21456
GALLINA	21478	ROSSI GAETANO	21456
LIBERTINI GESUALDO	21477	Mozione (<i>Lettura</i>):	
MAJORANA GIUSEPPE	21492	Riordinamento delle circoscrizioni elettorali	
MERCI	21484-86	(MARGHERI)	21449
ORLANDO V. E., <i>ministro</i>	21457	Osservazioni e proposte:	
21477-80-83-85-87-90 92-96		Lavori parlamentari	21508
PANIÈ	21496	Votazione segreta:	
PAVIA	21479	PRESIDENTE	21456-21507
PRESIDENTE	21476	Interpellanze sulle agitazioni agrarie in pro-	
SANTINI	21486	vincia di Parma:	
Comunicazioni della Presidenza	21506	BISSOLATI	21507
Disegni di legge (<i>Presentazione</i>):		CARDANI	21507
Ordinamento delle borse di commercio (Coc-		GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	21507-08
CO-ORTU)	21476	NICCOLINI	21507-08
Onoranze ad Evangelista Torricelli (RAVA) .	21476	Proposte di legge (<i>Lettura</i>):	
Interrogazioni:		Riconoscimento giuridico degli ordini dei	
Costruzione di un asilo per gli emigranti in		sanitari del Regno (CASCIANI)	21444
Genova e in Napoli:		Abrogazione delle ritenute straordinarie su-	
POMPILI, <i>sottosegretario di Stato</i>	21449	gli stipendi degli impiegati comunali	
REGGIO	21450	(MEZZANOTTE)	21445
SALVIA	21451	Modificazioni alle leggi sulle case popolari	
Contabilità delle Casse postali di risparmio:		(CHIESA)	21445
BERTETTI, <i>sottosegretario di Stato</i>	21452	Aggregazione del comune di San Nicola la	
LARIZZA	21452	Strada al mandamento di Caserta (SAN-	
Strada dei comuni di Plataci e Villafrana:		TAMARIA)	21445
DARI, <i>sottosegretario di Stato</i>	21452-53	Aggiunta di un tronco di strada alla tabella C	
TURCO	21452	della legge 25 giugno 1906 (TURCO)	21445
		Scuola popolare (COMANDINI)	2144

Aggregazione del comune di Lonato Pozzolo al collegio elettorale di Gallarate (RONCHETTI e CAMPI EMILIO) . . . Pag. 21449

Relazioni (Presentazione):

Riscatto della stazione radiotelegrafica di San Cataldo (Bari) (MARCELLO) 21476
Bilancio dei lavori pubblici (Pozzi) 21488
Sottufficiali (DI SALUZZO) 21506

Ritiro di un'interrogazione del deputato Cuzzi. 21456

Votazione segreta (Risultamento):

Costituzione in comuni delle borgate Santa Marina, Malfa e Lena nell'isola di Salina. 21488
Guarentigia e disciplina della magistratura. 21488
Modificazioni all'ordinamento giudiziario . . 21488

La seduta comincia alle 14.5.

ROVASENDA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, l'onorevole Cesaroni, di giorni 3; l'onorevole Malvezzi, di 30; e per motivi di salute, l'onorevole Bottacchi, di 30.

(Sono conceduti).

Petizione.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto di una petizione.

ROVASENDA, *segretario*, legge:

6923. L'onorevole deputato Strigari presenta una petizione del farmacista Raffaele D'Anna di Ventotene il quale chiede che gli venga concessa un'indennità alla quale crede di avere diritto per l'apertura di un'altra farmacia nel comune nel quale tiene la sua.

Letture di proposte di legge.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle proposte di legge, che gli Uffici hanno ammesso alla lettura.

ROVASENDA, *segretario*, legge:

Proposta di legge dei deputati: Casciani, Rampoldi, Celli, Queirolo, Tizzoni, Pistoia, Giaccone, Camerini, Ventura, Falconi Nicola, Sacchi, Bissolati, Pavia, Marazzi, D'Alife, Orlando Salvatore, Cassuto, Campi Numa, Targioni, Luzzatto Riccardo, Valli Eugenio, Bianchi Emilio, Callaini, Castiglioni, Turco, Rebaudengo, Battaglini, Gorio, Rota, Camerini, Carugati, Crespi, Miliani, Vecchini, Umani, Orsini-Baroni, Pais-Serra, Gallini, Agnini, Ferrarini, Felissent, Raineri, Giordano-Apostoli, Lucifero Alfredo, Bolognese, Camera, Baragiola, Ginori-Conti, Cesaroni, Giuliani, De Marinis, Spirito Francesco, Abignente, Talamo, Mazziotti, Marghieri, Abozzi, Rossi Teofilo, Compans, Albertini, Margaria, Paniè, Rastelli, Bertetti, Boselli, Ciartoso, Pinchia, Scellingo, Stoppato. — Riconoscimento giuridico degli ordini dei sanitari del Regno.

Art. 1.

È costituito in ogni provincia un ordine dei sanitari scritti in albo.

Art. 2.

Possono essere iscritti in albo i sanitari cittadini che:

a) abbiano ripertato con regolare corso di studi il diploma professionale in un istituto del Regno autorizzato a rilasciarlo, oppure in istituto appartenente a Stato estero che abbia concesso il diritto di reciprocità ai sanitari italiani;

b) godano dei diritti civili e non sieno sotto la condanna della sospensione dall'esercizio professionale.

Art. 3.

Nessuno può esercitare una professione sanitaria nel Regno, sue colonie e protettorati, se non è iscritto in un albo. Non si può essere iscritti contemporaneamente in più di un albo, ma può ottenere il trasferimento da un albo ad un altro.

Art. 4.

Ogni ordine elegge nel proprio seno un Consiglio amministrativo al quale sono deferite le attribuzioni seguenti:

a) studiare le condizioni dell'assistenza sanitaria e dell'igiene; esercitare all'occorrenza quell'azione che fosse giudicata necessaria per migliorarle;

b) compilare, rinnovare e pubblicare annualmente l'albo degli esercenti, la profes-

sione sanitaria, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;

c) vigilare perchè sia conservato il decoro e l'indipendenza dell'ordine;

d) reprimere in via disciplinare gli abusi e le mancanze di cui i sanitari si rendessero colpevoli nell'esercizio professionale;

e) dar parere sugli onorari professionali, e su ogni altra questione professionale.

Art. 5.

Contro i provvedimenti dei Consigli nei casi di cui alle lettere *b* e *d* dell'articolo precedente è ammesso ricorso ad un Consiglio generale degli ordini sedente in Roma, eletto esso pure dai singoli ordini provinciali.

Contro le decisioni del Consiglio generale è ammesso ricorso al Consiglio superiore di sanità, che decide in seduta plenaria, salva sempre la competenza giudiziaria per la iscrizione e radiazione dall'albo.

In ogni provincia del Regno due dei membri del Consiglio sanitario provinciale saranno di diritto il presidente dell'ordine dei sanitari della provincia ed un medico-condotto designato dall'ordine.

Il presidente e un vice presidente del Consiglio generale degli ordini saranno di diritto membri del Consiglio superiore di sanità.

Art. 6.

Con regolamento, previo parere del Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme relative alla composizione e rinnovazione dei Consigli, alla divisione dell'ordine in sezioni corrispondenti alle diverse categorie di professioni, alla iscrizione e alla cancellazione nell'albo, e alle punizioni disciplinari.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Proposta di legge del deputato Mezzanotte.

Articolo unico.

È abrogato il comma secondo dell'articolo 5 della legge 6 marzo 1904, n. 88.

Proposta di legge del deputato Chiesa.

Articolo unico.

L'esenzione dell'imposta erariale e delle sovrimposte provinciali e comunali, di cui all'articolo 18 della legge 26 gennaio 1865,

n. 2136, e come all'articolo 7 del testo unico delle leggi sulle case popolari o economiche, approvato con regio decreto 27 febbraio 1908 n. 29, è transitoriamente portata ad anni dieci per tutte le costruzioni di case popolari ed economiche che abbiano i requisiti voluti dalle leggi stesse e sieno licenziate all'abitabilità entro il 31 dicembre 1911, anche se appartenenti a privati, o a Società commerciali qualsiasi. In deroga all'articolo 11 del testo unico medesimo, privati e Società avranno facoltà di vendere dette case comunque si creda, purchè sia ad esse mantenuta la loro primitiva destinazione, salvo, contrariamente, i diritti dell'erario come all'articolo 10, del testo unico predetto.

Proposta di legge del deputato Santamaria. — Separazione del comune di San Nicola la Strada dal mandamento di Marcianise ed aggregazione al mandamento di Caserta.

Art. 1.

Il comune di San Nicola la Strada è separato dal mandamento di Marcianise ed aggregato a quello di Caserta dal 1° gennaio 1907.

Art. 2.

Con decreto reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

Proposta di legge del deputato Turco.

Articolo unico.

Alla tabella *C* della legge 25 giugno 1906, n. 255, si aggiunge il tronco di strada necessario a congiungere la frazione Macchie con San Demetrio Corone.

Proposta di legge dei deputati: Comandini, Cameroni, Chimienti, Credaro, Da Como, Di Scalea, Ferraris Maggiorino, Fradeletto, Rizzetti, Sacchi, Turati. — Per la scuola popolare.

Art. 1.

Delle funzioni dello Stato.

Lo Stato ha in tutto il Regno la vigilanza e la direzione immediata della scuola popolare, che è posta sotto la responsabilità del ministro della pubblica istruzione.

Esso deve provvedere perchè l'istruzione popolare sia impartita in tutti i comuni, con l'applicazione rigorosa delle leggi che la riguardano.

Lo Stato esercita le funzioni mediante:

a) la Direzione generale dell'istruzione popolare presso il Ministero della pubblica istruzione;

b) il provveditore agli studi di ciascuna provincia, con un numero adeguato di impiegati per le funzioni di amministrazione, di ragioneria, di archivio e d'ordine. Alle funzioni di diurnisti potranno essere adibiti degli insegnanti;

c) un numero adeguato di ispettori centrali, provinciali e locali.

Si avrà pure un Consiglio scolastico nazionale di 24 membri presso il Ministero della pubblica istruzione.

Il provveditore agli studi avrà la presidenza del Consiglio provinciale scolastico e corrisponderà direttamente col Ministero della pubblica istruzione.

Il nuovo ordinamento sarà attuato con decreto reale, da presentarsi all'approvazione del Parlamento, ed entro un limite di maggiore spesa non superiore ad un milione di lire all'anno, da iscriversi nel bilancio della pubblica istruzione.

Art. 2.

Dell'Ispettorato.

Il numero degli ispettori locali sarà elevato a mille, entro il termine massimo di cinque anni, con uno speciale organico da attuarsi con decreto reale. La relativa spesa sarà iscritta nel bilancio dell'istruzione pubblica.

Il numero degli ispettori sarà ripartito per provincie dal Consiglio scolastico nazionale e nella circoscrizione di ciascuna provincia dal Consiglio scolastico provinciale, tenendo conto della popolazione agglomerata e sparsa, della viabilità e delle condizioni scolastiche.

L'ispettore risiede presso quella tra le scuole della circoscrizione che sarà determinata dal Consiglio scolastico provinciale, ed ha la direzione didattica di tutte le scuole della circoscrizione, rimanendo abolito l'ufficio di direttore didattico. Però i comuni che spendano per la scuola popolare non meno di 5 lire per abitante o che al censimento del 1901 avevano meno di 25 analfabeti per 100 abitanti da anni 6 in su, potranno avere un direttore didattico proprio con le attribuzioni ad esso attualmente spettanti.

La gestione amministrativa della scuola rimane affidata ai comuni: essi possono provvedervi mediante funzionari propri.

Art. 3.

Della scuola popolare.

La scuola popolare da istituirsi in tutti i comuni del Regno, a misura che le entrate lo consentano, comprende, secondo l'ordine qui sopra enunciato:

1° la scuola serale facoltativa per tutti i cittadini, obbligatoria per adulti maschi dal 16° al 24° anno di età che non abbiano superata la 3ª elementare, ed estesa a tre classi;

2° la scuola elementare diurna obbligatoria di sei classi;

3° la scuola festiva facoltativa specialmente per ragazze adulte;

4° gli asili di infanzia, obbligatori, di fondazione comunale o misti, in quanto non sia altrimenti provveduto;

5° la scuola complementare o professionale, facoltativa.

La scuola popolare costituisce in ogni comune un ente morale con facoltà di possedere, di accettare lasciti, doni, ecc.

Il calendario scolastico da stabilirsi dal Consiglio scolastico provinciale su proposta del comune deve comprendere non meno di 150 giorni di scuola all'anno, con almeno tre ore di lezioni al giorno, con facoltà al Consiglio scolastico provinciale di derogare a questa disposizione per le scuole per le quali ciò sia richiesto da speciali condizioni.

È pure in facoltà del Consiglio scolastico provinciale di dichiarare obbligatorio il Consorzio scolastico intercomunale, quando condizioni topografiche e finanziarie lo rendano opportuno.

Si potranno sempre avere classi alternate.

Quando in una parte del territorio di un comune sia difficile l'accesso degli alunni alle scuole, esso potrà istituirvi, coll'approvazione del Consiglio provinciale scolastico, dei corsi sussidiari accelerati, sotto la sorveglianza del maestro più vicino, affidandone l'insegnamento anche a persone non munite di patente, ma approvate dall'ispettore scolastico. Il compenso, da commisurarsi in ragione del numero e del profitto degli alunni, sarà determinato con regolamento del Consiglio provinciale scolastico.

Art. 4.

Degli edifici scolastici.

Entro cinque anni, i comuni dovranno provvedere edifici scolastici adatti:

a) per gli asili di infanzia;

b) per le classi obbligatorie della scuola elementare, ed in misura non inferiore al 15 per cento della popolazione del comune.

Per l'acquisto e la costruzione di edifici scolastici, i comuni potranno avere prestati dalla Cassa depositi e prestiti, a saggio normale ed oltre i limiti stabiliti dalle leggi vigenti, ma vincolando a favore della Cassa stessa una parte del contributo dello Stato di cui al § 5.

Art. 5.

Del contributo dello Stato.

È iscritta nel bilancio della pubblica istruzione una somma annualmente crescente di cinque milioni, in un capitolo apposito sotto la denominazione di « Contributo dello Stato alla scuola popolare ».

Tale iscrizione progressiva di cinque milioni l'anno continuerà finchè ogni comune del Regno disponga di una somma di lire cinque ad abitante all'anno per la scuola popolare.

Allo stesso capitolo saranno iscritte tutte le somme che, per leggi generali o speciali, o per qualsiasi altro titolo, lo Stato ora assegna ai comuni per sussidi, concorsi, o contributi all'istruzione infantile ed elementare, ferma restando l'assegnazione speciale ad esse data.

Lo stanziamento progressivo di cinque milioni all'anno è ripartito nel luglio di ciascun anno fra i comuni del Regno, in ragione del numero totale di analfabeti in essi accertato dal censimento del 1911. Ogni residuo eventuale è cumulato colla dotazione dell'anno successivo.

Nei primi cinque anni tutti i comuni partecipano al riparto. Negli anni successivi vi partecipano solo i comuni che, fra stanziamenti propri per la scuola, accertati nel 1906, e contributi dello Stato, non raggiungano lire cinque ad abitante all'anno.

Raggiunte lire cinque ad abitante, il comune cessa dal partecipare ad ogni ulteriore riparto del contributo dello Stato.

Ogni altro concorso o sussidio dello Stato a comuni, a maestri, ecc., per la scuola è proibito.

Art. 6.

Del bilancio scolastico.

Ciascun comune dovrà istituire nel proprio bilancio un titolo speciale di entrate e spese per la scuola popolare.

Il bilancio comprenderà in entrata:

1° La somma consolidata corrispondente alla spesa normale sostenuta dal comune nell'anno 1906 per l'istruzione infantile ed elementare, accertata dalla Commissione centrale, istituita dall'articolo 20 della legge 23 gennaio 1902.

I comuni la potranno aumentare nei bilanci successivi, ma non diminuirli;

2° I contributi che il comune riceve attualmente dallo Stato, allo stesso scopo;

3° Il nuovo contributo che il comune riceverà dallo Stato nel riparto annuale dello stanziamento progressivo di 5 milioni l'anno di cui al § 5;

4° Ogni altra somma di cui il comune disponga per la scuola popolare.

Nessuna di queste somme potrà essere distolta dagli scopi della scuola popolare. Le somme non impegnate o spese dal comune, dopo tre anni andranno a diminuzione del contributo dello Stato per l'anno successivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo annuale della scuola popolare di ciascun comune e tutte le deliberazioni in materia scolastica sono sottoposte all'esame ed al riscontro del Consiglio provinciale scolastico, ferma restando la giurisdizione della Giunta provinciale amministrativa sul bilancio totale del comune.

Il Consiglio provinciale scolastico dovrà vigilare perchè le spese siano erogate secondo gli scopi della presente legge.

Art. 7.

Dei maestri e del materiale didattico.

Lo stipendio minimo dei maestri e delle maestre, compresa in esso l'indennità di cui alla legge 15 luglio 1906, n. 383, sarà elevato in tutti i comuni del Regno a lire 1,000 nell'anno 1909; a lire 1,100 nel sesto anno; ed a lire 1,200 nel nono anno.

Lo stipendio minimo dei maestri delle scuole urbane sarà elevato a lire 1,350 entro sei anni.

L'assegno per le classi serali non sarà minore di lire 250 l'anno nei comuni inferiori a 10,000 abitanti e di lire 400 l'anno nei comuni con popolazione superiore. L'assegno per la scuola festiva è di lire 250 l'anno.

In ciascuna provincia saranno pure stabiliti premi da corrispondersi dai rispettivi comuni a favore dei maestri che abbiano

aumentata la frequenza degli alunni in confronto del triennio precedente.

Ciascun comune dovrà, a cominciare dal quarto anno, versare 5 centesimi per abitante alla tesoreria provinciale, per l'istituzione di musei, di biblioteche pedagogiche e di depositi di materiale didattico, che servano per turno alle scuole ed agli insegnanti della provincia, oltre al Museo pedagogico nazionale, da istituirsi in Roma, con un assegno annuo sul bilancio della pubblica istruzione. Al loro ordinamento si provvederà con apposito regolamento.

Ciascun comune, a cominciare dal quinto anno, dovrà pure versare alla tesoreria provinciale 3 centesimi per abitante all'anno, per borse di studio e di viaggio all'interno ed all'estero per insegnanti distinti e per conferenze e insegnamenti pedagogici da organizzarsi dal Consiglio provinciale scolastico.

Il numero degli abitanti e degli analfabeti di ciascun comune è fissato nella cifra risultante secondo la popolazione presente al censimento del 10 febbraio 1901.

Art. 8.

Dell'adempimento dell'obbligo.

Entro il luglio di ciascun anno i comuni dovranno compilare l'elenco dei fanciulli obbligati per ragioni di età a frequentare la scuola pubblica. L'ispettore scolastico curerà l'adempimento da parte dei sindaci delle relative disposizioni delle leggi 15 luglio 1877 ed 8 luglio 1904.

In caso di inadempimento da parte di un comune delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, e degli articoli 2, 3, 14 e 15 della legge 8 luglio 1904, n. 407, l'ispettore scolastico provvederà d'ufficio e la Giunta provinciale amministrativa emetterà pure d'ufficio il mandato a carico del comune per le relative spese. Spetterà all'ispettore scolastico fare le denunce di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 15 luglio 1877 ed agli articoli 3 e 15 della legge 8 luglio 1904.

Qualora un comune, dopo esservi stato invitato, non si conformi entro due mesi alle norme di legge che reggono la scuola popolare, il Consiglio provinciale scolastico dovrà inviargli un commissario straordinario per un termine non maggiore di tre mesi, prorogabile a mesi sei, scelto fra i funzionari, gli ispettori o gli insegnanti dell'amministrazione scolastica.

Il commissario avrà tutti i poteri e i doveri del sindaco e del Consiglio comunale in relazione alla scuola popolare. Il suo assegno non dovrà gravare sul bilancio scolastico, ma sul bilancio generale del comune.

Se il comune continuerà nell'inosservanza delle anzidette norme, il Consiglio provinciale scolastico potrà proporre al Governo lo scioglimento dell'Amministrazione comunale.

Art. 9.

Del patronato scolastico.

È istituito in ciascun comune il patronato scolastico, per la scuola popolare, composto dell'assessore della pubblica istruzione che lo presiede e di quattro a sei cittadini, eletti dal Consiglio comunale, allo infuori di esso, e con scheda limitata.

I membri elettivi durano in carica sei anni, si rinnovano di tre in tre anni per sorteggio e non sono rieleggibili per un triennio.

Oltre i membri designati dalle rispettive fondazioni, fanno pure parte del patronato scolastico il direttore didattico del comune, ed in sua mancanza un insegnante del comune, e il funzionario incaricato della gestione amministrativa delle scuole comunali. Questi ultimi hanno solo voto consultivo.

Le donne possono essere elette a far parte del patronato scolastico.

Nei comuni superiori a 50 mila abitanti, il patronato scolastico provvederà ad istituire, con le stesse norme, dei Comitati scolastici per ogni rione o quartiere di 50,000 abitanti.

Il patronato scolastico promuove la frequenza alla scuola mediante il concorso del comune e la pubblica beneficenza sovviene gli alunni bisognosi sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione di indumenti, di premi, di libri di testo e d'altro occorrente.

Il comune dovrà versare annualmente al patronato scolastico una somma non inferiore a 5 centesimi per abitante nei primi tre anni, a 10 centesimi per abitante dal quarto anno in poi, ed a centesimi 20 per abitante dal decimo anno in poi.

Il bilancio del patronato sarà approvato dal comune ed allegato al suo bilancio scolastico.

Art. 10.

Il Governo provvederà con decreto reale all'istituzione della scuola reggimentale obbligatoria, dando nei congedi anticipati la preferenza agli alunni che più ne abbiano ricavato profitto.

La relativa spesa sarà stanziata in apposito capitolo del bilancio del Ministero della guerra.

**Proposta di legge
dei deputati Ronchetti e Campi Emilio.**

Articolo unico.

Dalla data della presente legge il comune di Lonato Pozzolo, colle sue frazioni di S. Antonino Ticino e Tornavento, cesserà di appartenere al collegio elettorale di Cuggiono e farà parte del collegio elettorale di Gallarate.

Mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura di una mozione che gli Uffici hanno ammessa stamane alla lettura.

ROVASENDA, segretario, legge:

« La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge per un migliore e più razionale ordinamento di quelle circoscrizioni elettorali che non rispondono attualmente alle esigenze ed alle condizioni delle popolazioni per la situazione delle frazioni che ne costituiscono i collegi e pel numero degli elettori.

« Marghieri ».

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella degli onorevoli Reggio, Guastavino e Graffagni, ai ministri degli affari esteri e della marina, « per conoscere le intenzioni del Governo in ordine alla costruzione di un asilo per gli emigranti in servizio del porto di Genova ».

Con questa interrogazione si connette l'altra dell'onorevole Masini ai ministri della marina e degli affari esteri « per conoscere le ragioni che impedirono fino ad oggi la costruzione dell'asilo per gli emigranti in partenza dal porto di Genova ».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

POMPILJ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Intendo rispondere anche all'interrogazione dell'onorevole Salvia.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Salvia interroga il ministro degli affari esteri « per sapere le ragioni che hanno ostacolato fino ad oggi la costruzione dell'asilo degli emigranti in partenza dal porto di Napoli ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

POMPILJ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Degli asili per gli emigranti la Camera si occupò l'anno scorso in occasione della discussione del bilancio dell'emigrazione, in cui il Commissariato, in seguito ai voti della Commissione di vigilanza e del Consiglio, aveva iscritto la somma di un milione e mezzo per la costruzione dei ricoveri stessi. È da notare che con tale stanziamento si intendeva di principiare la esecuzione di progetti stati già messi allo studio fin dalla istituzione del Commissariato.

Infatti, per quanto riguarda Genova, fin dal 1891 il Commissariato portò la sua attenzione sopra un progetto, secondo il quale il ricovero sarebbe sorto sulla cosiddetta Calata degli Zingari.

Ma, essendosene verificato insufficiente lo spazio, il Commissariato invitò il municipio di Genova a studiare d'accordo la questione, e domandò notizie di fatto relative al mattatoio occidentale. Sebbene fosse già intervenuto una specie di accordo col municipio, pure interessi locali e successivi cambiamenti dell'amministrazione municipale impedirono che si avesse una deliberazione consigliare in proposito.

Nel 1903 il Commissariato incaricò l'ispettore dell'emigrazione di Genova di vedere se fosse possibile di far sorgere il ricovero sull'area dell'attuale Lazzaretto: ma esso ne escluse ogni possibilità. Quindi furono riaperte le trattative col municipio per il mattatoio occidentale, ed il Consiglio autorizzò il Commissariato all'acquisto dell'edificio, naturalmente quando si fosse verificata la sua idoneità al fine. Il Genio civile si assunse di fare gli studi, e nel 1905 presentò un progetto secondo il quale la spesa avrebbe dovuto ammontare a lire 1,055,000, senza contare l'arredamento ed il valore dell'area.

Le cose erano a questo punto, quando al Commissariato pervenne una proposta da parte del senatore Piaggio, secondo la quale l'edificio avrebbe dovuto sorgere per sovrastruzione ed ampliamento della stazione ma-

rittima al ponte Guglielmo Federico. Siccome al Commissariato parve abbastanza accettabile la proposta, entrò in trattative anche per quest'area con l'amministrazione autonoma del porto di Genova, la quale aderì in massima, incaricandosi degli studi necessari.

La conclusione di questi studi, con i computi ed i progetti relativi, faceva ammontare la spesa a lire 2,800,000, di cui lire 2,200,000 avrebbero dovuto gravare sul fondo della emigrazione.

Essendo parsa eccessiva questa somma e non adeguata ai vantaggi che ne avrebbero potuto sentire gli emigranti, il Commissariato cercò di ottenere una ripartizione più equa; ma quando vide che ciò non era possibile, riprese le trattative dirette col municipio, per il mattatoio occidentale...

Per ciò che riguarda Napoli, anche lì, fin dal 1902, furono fatti studi e stretti accordi per la costruzione del ricovero sull'area della così detta Villa del Popolo; e non mancava se non di mettere all'asta l'esecuzione dei lavori, quando quest'area venne meno: perchè, in seguito allo incremento del commercio nel porto di Napoli, essa venne reclamata dal Ministero della marina, per adibirla ad usi più urgenti e appropriati.

Intanto, nell'aprile di quest'anno, adunatosi il Consiglio dell'emigrazione, dovette occuparsi e preoccuparsi della crisi americana, la quale veniva generando un riflusso della nostra emigrazione dalle contrade transatlantiche alla madre patria; e, parte per questo fenomeno, parte per la considerazione delle somme soverchiamente ingenti richieste dalle costruzioni di questi ricoveri, si domandò se, nelle circostanze attuali, non potessero tali somme essere spese in modo più utile per l'emigrazione; tanto più che i provvedimenti già studiati e messi in pratica dal Commissariato, fin dal 1901, avevano avuto questo benefico effetto: d'una selezione graduale delle migliori locande.

In ogni modo, il Consiglio fu d'avviso che, trovandosi ormai in procinto di venire alla discussione della Camera il nuovo disegno per la riforma della legge dell'emigrazione, fosse del tutto improvido di pregiudicare un problema così grave, con qualsiasi inizio di esecuzione irrevocabile. (*Benissimo!*)

E, in forza di tutte queste considerazioni, votò, all'unanimità, il seguente ordine del

giorno: « Il Consiglio, ritenendo che la costruzione dei ricoveri non sia giustificata da necessità, e che una rigorosa sorveglianza sulle locande private possa evitare la costruzione o l'acquisto dei ricoveri stessi a carico del fondo per l'emigrazione, passa all'ordine del giorno ».

In conseguenza di tale voto unanime del Consiglio dell'emigrazione, il Commissariato ha, per momento, sospeso ogni trattativa in proposito, aspettando dal Parlamento l'ultima parola circa un problema così ponderoso, anche dall'aspetto finanziario, e che certamente, per variare delle circostanze, ha anche esso mutato assai di urgenza, di importanza e d'opportunità. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Reggio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

REGGIO. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri della cortesi spiegazioni che mi ha dato. Potrei dichiararmi in parte soddisfatto, in quanto egli ha detto che la questione non è definitivamente decisa; ma dovrei dichiararmi non soddisfatto, se la questione, nel porto di Genova, non dovesse avere una soluzione favorevole all'erezione di un asilo per gli emigranti.

La questione sta in questi termini: è necessario un asilo per gli emigranti in servizio del porto di Genova? e, se questo è necessario, a carico di chi deve esserne la spesa?

Dalla recente deliberazione del Consiglio dell'emigrazione parrebbe che questa necessità non sia riconosciuta. Ma a questa deliberazione ostacolano tre circostanze importantissime: la prima, quella della legge del 1901, sull'emigrazione, la quale, all'articolo 32, stabilisce che, quando i fondi siano disponibili, si debba provvedere agli asili per gli emigranti; la seconda, quella dell'interpretazione data a questa legge dal Commissariato stesso dell'emigrazione, che fece col Comune di Genova trattative per la costruzione di questo asilo, le quali si credette dovessero portare ad un risultato definitivo; la terza, quella della condizione di fatto che esiste.

L'affidare questo servizio agli alberghi privati presenta questo inconveniente che è impossibile pretendere dagli alberghi privati che tengano a disposizione tanti locali quanti sono sufficienti per fare questo servizio adeguatamente, perchè questo servizio dell'emigrazione non avviene in misura costante, ma avviene saltuariamente: quindi non è possibile che questi privati abbiano

tanti locali quanti sono necessari. Per esempio, a Genova, vi sono a disposizione alberghi privati per 600 persone, ed in certi momenti vi sono stati 2000 emigranti: allora avviene che questi si accatastano negli alberghi privati con poco decoro e con poca convenienza per l'igiene e la moralità, oppure si arriva a quel risultato che tutti possono avere constatato, cioè di vedere questi emigranti bivaccare sotto all'atrio della stazione Principe o sulle calate del porto.

DE AMICIS. È meglio che il ricovero lo abbiano dove arrivano e non dove s'imbarcano.

LEALI. Questo sì,

REGGIO. Ad ogni modo sarebbe bene che sul luogo di partenza...

DE AMICIS. Sono danari sperperati.

REGGIO. Io non dico di spendere i milioni che sono stati previsti, ma qualche cosa a questo riguardo si dovrebbe fare. Ora, dal momento che il servizio degli emigranti presenta questo inconveniente che tutti possono constatare, di persone che sono esposte all'aperto con donne e fanciulli, e che non sanno dove andare ad albergare, vuol dire che è un servizio che non procede regolarmente.

E io domando: a carico di chi deve essere la spesa? Del comune? Ma il comune ha tanti altri servizi e si deve occupare dei suoi contribuenti, non dei contribuenti del fondo dell'emigrazione. Del Consorzio del porto? Ma anch'esso ha tanti altri impegni che non credo sia il caso di fargli assumere anche questo. Io ho presentato una interpellanza per dimostrare che i fondi del Consorzio non sono sufficienti e spero che venga presto il giorno di provarlo.

PRESIDENTE. Onorevole Reggio, ella eccede dai limiti dell'interrogazione. Gli stati di previsione per l'emigrazione verranno in discussione domani o dopo domani; ella può riservarsi di trattare la questione in quell'occasione.

REGGIO. Concludo invitando l'onorevole sottosegretario di Stato a studiare questo argomento per vedere se a questa necessità si debba provvedere, affinché gli emigranti, lasciando la patria, non abbiano, dell'ultima ora di permanenza, ad avere un ricordo ingrato, come debbono averlo ora per le condizioni di ricovero che sono loro fatte in molte circostanze.

PRESIDENTE. L'onorevole Masini non

è presente. S'intende ch'egli abbia ritirato la sua interrogazione.

L'onorevole Salvia ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SALVIA. Alle considerazioni fatte dal precedente oratore, io non ne aggiungerò che una sola, e cioè che l'asilo degli emigranti, voluto dall'articolo 31, aveva alcune finalità le quali non si possono raggiungere col servizio delle locande private, anche vigilate dall'ispettorato dell'emigrazione.

Uno dei pericoli a cui è esposta la nostra gente che va in America è precisamente quello di formare oggetto di sfruttamento da parte dei faccendieri che invadono gli scali dei porti. Ora quando l'asilo c'è a tutela degli emigranti stessi, il pericolo resta per lo meno attenuato.

D'altra parte l'asilo degli emigranti, come cosa statale anche esso, è cosa che molte volte si è abbandonata al Commissariato generale.

Io ricordo una delle circolari ultime dell'anno scorso del Commissariato dell'emigrazione, con la quale si dividevano le locande in due categorie: di 1^a e di 2^a, come se si trattasse di alberghi, e si invitavano gli emigranti ad andare prima nei primi alberghi e poi, in mancanza, a recarsi negli altri.

Un altro seccio, egualmente grave, è quello di non avere locali appropriati per tutte le operazioni alle quali sono soggetti gli emigranti prima della partenza; se qualcuno dei signori della Commissione che studia il progetto sull'emigrazione volesse vedere a Napoli il modo col quale sono trattati quegli emigranti al momento della partenza, non potrebbero a meno di deplorare la mancanza di un locale ove queste operazioni potrebbero essere più opportunamente compiute.

Mi auguro che l'onorevole sottosegretario di Stato, il quale nel discorso tenuto il 17 marzo 1906 disse che il passo decisivo era fatto, quello di avere iscritto la somma in bilancio (mentre l'esecuzione, spettando ai corpi tecnici, doveva essere sollecitata ed affrettata dal Governo), voglia ricordarsi di queste sue parole e fare in modo che la questione abbia la sua pratica e pronta soluzione.

PRESIDENTE. Verrebbe ora l'interrogazione dell'onorevole Luciani, al ministro dell'interno.

Ma devo avvertire l'onorevole Luciani e anche gli altri onorevoli deputati che hanno

rivolto interrogazioni al ministro dell'interno, cioè, gli onorevoli Santini, Chimienti, Marazzi e Turco, che l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno mi ha fatto sapere che è indisposto e quindi domanda che le interrogazioni a lui rivolte vengano mantenute nell'ordine del giorno per essere svolte in una prossima seduta.

Segue allora l'interrogazione dell'onorevole Larizza, al ministro delle poste e dei telegrafi, « sulla necessità di provvedere sollecitamente al razionale ordinamento della contabilità delle Casse postali di risparmio, reclamate dal pubblico ed indispensabile al retto funzionamento dell'amministrazione ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le poste e per i telegrafi ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

BERTETTI, *sottosegretario di Stato per le poste e per i telegrafi*. Io darò una semplice notizia all'onorevole Larizza, perchè in sede di interrogazione mi pare di non poter entrare nel merito dell'argomento gravissimo dell'ordinamento della contabilità delle Casse di risparmio. Posso dirgli che questo argomento è soggetto allo studio accurato del Ministero; posso dirgli che un complesso di disposizioni dirette a garantir meglio il servizio di contabilità delle Casse di risparmio è allo studio; posso dirgli che non c'è ancora l'accordo fra il ministro del tesoro e quello delle poste e dei telegrafi...

LARIZZA. Male, male!

BERTETTI, *sottosegretario di Stato per le poste e per i telegrafi*. ...circa l'adozione di una piuttosto che dell'altra disposizione relativa a questo argomento; ma posso anche dirgli che si sta ora curando con la più grande attenzione di ottenere questo accordo, per avere, non una vera riforma, ma un complesso di miglioramenti e garanzie nell'argomento di cui si tratta.

Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. L'onorevole Larizza ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LARIZZA. Delle parole dell'onorevole sottosegretario di Stato potrei dichiararmi soddisfatto, perchè egli è d'accordo con me sulla necessità, non certo di una riforma grossa, ma di disposizioni razionali che sistemino questo servizio importantissimo. Egli è d'accordo con me anche nell'urgenza di questa riforma; ma se il ministro del tesoro non si mette d'accordo con il ministro delle poste e dei telegrafi, quale speranza di bene possiamo avere noi? Io spero che i ministri si mettano d'accordo, e che que-

sta riforma indispensabile ed urgente, la quale riguarda tanti milioni che i privati cittadini affidano all'amministrazione delle poste, si studi definitivamente ed abbia l'effetto desiderato.

PRESIDENTE. Verrebbe ora l'interrogazione dell'onorevole Graffagni al ministro dei lavori pubblici « intorno ai troppi ritardi dei treni che si verificano sulla linea Ventimiglia-Genova: sulle cause di essi e sui modi con i quali il Governo intenda di rimediarvi ad evitare i gravissimi danni risentiti dai comuni attraversati e dall'intero paese »; ma non essendo presente l'onorevole Graffagni, questa interrogazione s'intende ritirata.

L'onorevole Turco dichiara di rivolgere al solo ministro dei lavori pubblici la sua interrogazione, « sui recenti moti nei comuni di Plataci e Villafana per lo eccessivo ritardo nello inizio della costruzione della strada, che dovrà allacciarli al mondo civile ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questa strada è una di quella moltissime da costruirsi in 18 anni, secondo la legge sulle Calabrie del 1906.

Ella sa, onorevole Turco, che per regolamento la Commissione centrale del piano regolatore di queste strade, dovesse stabilire l'ordine di esecuzione, secondo l'urgenza, l'importanza e la spesa, di queste costruzioni.

La Commissione centrale ha fatto il piano regolatore e questa strada è assegnata precisamente all'esercizio finanziario 1909-910. Non v'è adunque che un anno ancora d'intervallo prima che possa mettersi mano ai lavori. Ma affinché il prossimo bilancio 1909-910 trovi i progetti già pronti per la esecuzione, il Ministero, preoccupato della urgenza che assiste quest'opera, ha già disposto che il Genio civile venga compilando i piani ed i progetti esecutivi. Fra un anno, senza dubbio, i progetti potranno essere preparati ed approvati; di guisa che per quell'esercizio, al quale la Commissione centrale avrebbe assegnato i fondi per questa strada, essa possa venire iniziata.

PRESIDENTE. L'onorevole Turco ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TURCO. Prendo atto volentieri delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario

di Stato per quanto riguarda la strada del comune di Plataci.

Effettivamente quella popolazione aveva dato segni non dubbi di gravissima agitazione, e perciò io avevo diretto la mia interrogazione anche all'onorevole ministro dell'interno. Ma ritengo che le dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato varranno a tranquillare quella popolazione, dando alla stessa l'affidamento sicuro che per l'epoca prefissa nel piano regolatore, cioè nell'esercizio finanziario 1909-910, i lavori potranno essere incominciati, al quale effetto si resta d'intesa che gli studi sieno eseguiti in tempo.

Ma l'onorevole sottosegretario di Stato non mi ha onorato di alcuna parola di risposta per quanto riguarda il tratto di strada di Villafiana...

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È un'altra interrogazione.

TURCO. ...il tratto da Villafiana alla stazione ferroviaria di Torre Cerchiara, che serve di allacciamento alla ferrovia. Ora per questo tratto i progetti sono fatti, la costruzione è cominciata da tempo: non si tratta che di completare il tronco e di mettere quindi il comune di Villafiana in condizioni da potere servirsi della ferrovia.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'interrogazione, veramente, è relativa ad una strada, la costruenda strada che da Plataci conduce a Villafiana, ed in ordine a questa ho risposto. Ma se l'onorevole Turco vuole aggiungere, come fa adesso, all'interrogazione scritta il desiderio verbale di conoscere anche notizie intorno alla strada per Torre Cerchiara, io posso subito contentarlo. Poichè, in quanto a questa, gli dirò come non si tratti che di un completamento; grave completamento, perchè la strada è abbandonata in modo deplorabile e richiederà fortissima spesa, sebbene sia sotto il titolo semplice di completamento. Ebbene per questa opera i fondi sono assegnati all'esercizio finanziario 1908-909, vale a dire anche prima del tempo in cui dovranno cominciare i lavori per la strada precedente.

E anche di questa strada, ella lo sa, di recente si è presa la consegna e si sono preparati i progetti dei lavori supplementari; ciò significa che i lavori si faranno

appena i fondi saranno disponibili, appena l'epoca segnata dalla Commissione centrale sarà scaduta.

PRESIDENTE. Segue ora l'altra interrogazione dell'onorevole Turco, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se e con qual mezzo intenda provocare la esecuzione del contratto di appalto per la costruzione della strada pel Canale di Ferro (destinato ad allacciare due mandamenti, quello di Oriolo e quello di Amendolara alla rete ferroviaria) che, per la legge del 1881, avrebbe dovuto essere completata da oltre tredici anni ».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In quanto a questa strada, che è provinciale, l'onorevole Turco ricorda come per la legge del 1881 avrebbe dovuto essere completata entro un quindicennio, e cioè, per conseguenza, prima del 1896.

Io non dirò che i fondi assegnati da quella legge, 132 milioni, hanno da essere per lo meno duplicati, poichè ci sono ancora cento strade da eseguire.

Non dirò questo, poichè nel caso nostro la strada provinciale non viene direttamente costruita dal Governo; l'onorevole Turco infatti non ignora che fino dal 1896 l'amministrazione provinciale di Cosenza assunse a sè l'obbligo di costruire questa strada, col sussidio dei contributi governativi, allora del 50 per cento, ed ora del 75 per cento. E, con qualche ritardo nella compilazione dei progetti, soltanto nel 1903 la provincia ebbe ad appaltare la costruzione della strada. L'appalto fu disgraziatissimo, perchè l'impresa, poco dopo iniziati i lavori, cominciò ad elevare pretese di molte specie. Ma nelle contese fra l'Amministrazione provinciale appaltante e l'Impresa stessa, quale poteva essere l'azione del Governo?

Il Governo, che dava il contributo, era sorvegliante di quei lavori, ed ha fatto molte volte da mediatore e da paciere. Qualche volta è riuscito a comporre le vertenze, e spera di esservi riuscito anche nell'ultima controversia, ad esaminare la quale fu incaricato espressamente un ispettore compartimentale: il quale riferisce in modo da dare affidamento che anche questa volta l'opera pacifica del Ministero dei lavori pubblici potrà raggiungere il suo scopo. Non va forse esente da colpe nessuno dei due contraenti, secondo noi; perchè, se da un lato l'Impresa si è mostrata molto litigiosa e lenta

nella esecuzione dei lavori, nei quali pare che abbia impiegato un numero di operai inferiore al bisogno, dall'altro lato la provincia ha molto ritardato i piani suppletivi dei lavori, in guisa da dar pretesto alla Impresa di sollevare un nuvolo di questioni. L'Amministrazione dei lavori pubblici ha proposto di porre una pietra sul passato, di abbandonare tutte le controversie e tutte le pretese da ambedue le parti, e di dare un termine definitivo all'Impresa per il compimento dei lavori.

Ci consterebbe che la provincia aderisce e che anche l'Impresa, tranne qualche lieve modificazione, aderirebbe; sicchè io voglio sperare che fra breve anche quest'ultima controversia possa venir sopita, e che quindi i lavori possano riprendere il loro corso per essere portati rapidamente a compimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Turco ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TURCO. A me premeva di ascoltare in piena Camera le dichiarazioni ufficiali del sottosegretario di Stato. Poichè queste dichiarazioni ho udito, e quindi lo scopo, che mi ero prefisso, è raggiunto, io ne sono lieto e ringrazio la cortesia dell'onorevole sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione degli onorevoli Mira e Romussi al ministro dei lavori pubblici « sul trattamento speciale usato a Milano, per quanto si riferisce ai ribassi ferroviari, e sul negato ribasso del 75 per cento alle squadre concorrenti al concorso ginnastico femminile nazionale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Debbo osservare agli onorevoli interroganti che non è esatto che la direzione ferroviaria abbia usato alla città di Milano un trattamento speciale, il che vorrebbe significare un trattamento meno favorevole di quello usato ad altre città.

Ciò non è esatto. Occorre distinguere il trattamento che si faceva prima della legge ultima, della legge definitiva del luglio 1907, dal trattamento che si è fatto nel tempo successivo.

Prima di quella legge si era più facili ad accordare il ribasso massimo del 75 per cento; ma se tale concessione fu accordata ad altre città e per altri congressi ed esposizioni, fu accordata anche a Milano. (*Segni di diniego del deputato Mira*).

Non dica di no troppo presto, perchè i

fatti mi sono ben noti. Si accordò anche a Milano, e precisamente in occasione della esposizione del 1906, in favore di tutti gli operai e studenti, che si volevano recare a Milano per visitare l'esposizione.

Dopo però la legge definitiva del 1907 ed in seguito a parere della Giunta generale del bilancio e del Consiglio generale del traffico, le cose sono alquanto mutate; poichè si è stabilita la massima di tornare alla osservanza rigida della legge, la quale consente in questi casi l'applicazione della tariffa differenziale, che dal 40 va al 60 per cento, e di non elargire il 75 per cento se non in casi assolutamente straordinari, di interesse generale e di carattere patriottico.

Sotto il vigore di questa massima, alla città di Milano, che chiedeva per le sue riunioni sportive o per il congresso di ginnastica il 75 per cento, è stato risposto appunto con la concessione della tariffa differenziale.

Ma gli onorevoli Mira e Romussi, che parlano di trattamento speciale, sembra che alludano al trattamento più largo fatto a Roma in occasione del Concorso ippico internazionale e di quello nazionale ginnastico.

A questo proposito occorre ricordare come qui si trattasse di tener fede ad un impegno precedente il quale era relativo appunto al Concorso internazionale ippico, e poichè il Concorso ginnastico doveva coincidere con esso, nello stesso tempo, era logico estendere anche a questo il medesimo beneficio per la capitale. È stato poi per evitare il soverchio agglomeramento e la difficoltà dei servizi ferroviari che si è dovuto più tardi separare questi due concorsi, in maniera che l'uno precedesse l'altro di breve tempo e, alla cessazione dell'uno cominciasse l'altro. Oltre di questa concessione fatta a Roma non vi fu di eccezionale che la concessione fatta a Palermo, ma limitatamente alle sole reti sicule, in virtù d'una consuetudine che già vigeva nelle ferrovie siciliane, in occasione di concorsi, di congressi, di esposizioni.

Ma, tranne questi due casi, i quali appunto avevano la loro radice in impegni precedenti, in tutti gli altri casi è stata applicata e si continuerà ad applicare la tariffa differenziale dal quaranta al sessanta per cento. Infatti, anche a Roma, pel Congresso delle donne italiane, è stata data esclusivamente la concessione della tariffa differenziale B. (*Interruzioni — Commenti*).

Credo che tutti i colleghi siano stati con-

tenti di questa concessione! (*Si ride — Commenti*).

Ad ogni modo, ormai è irrevocabile, e sarebbe inutile la protesta. Così pure, come a questo Congresso di Roma, a Torino, per un Concorso uguale a quello di Milano, non si è data che la tariffa differenziale; così alla Pro-Napoli, alla città di Piacenza, ed anche alla mia città nativa, Ascoli Piceno, non si è potuto concedere che la tariffa differenziale.

Da ora innanzi, tranne casi eccezionalissimi di interesse generale o di carattere patriottico, non si farà più luogo alla concessione del settantacinque per cento, ma solo a quella prevista dalla legge del 1901 e confermata nella legge del luglio 1907, cioè la differenziale *B*, che dal quaranta va al sessanta per cento di ribasso.

Troppo mi premeva di dichiarare all'onorevole Mira che il trattamento men favorevole, che egli asseriva usato alla città di Milano, assolutamente non ha riscontro nella verità dei fatti; e confido vorrà persuadersi che la Direzione generale delle ferrovie, d'accordo col Ministero, ha inteso usare verso tutte le città d'Italia l'applicazione equa di una massima generale.

PRESIDENTE. L'onorevole Mira ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MIRA. Potrei dichiararmi soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato, se, più che al concetto delle sue parole, dovessi attenermi alle sue intenzioni che sono certamente riguardose verso la mia città; perchè, quanto al contenuto, ha dovuto accennare ad una quantità di eccezioni, notando però che queste sono così numerose che quasi sono più le eccezioni che la regola.

Avrei desiderato che, poichè delle eccezioni si sono fatte e molte, qualcosa si fosse fatta anche per Milano.

Non domandiamo trattamento di favore, domandiamo soltanto che quei favori che si sono fatti per altri, siano possibilmente estesi a Milano.

Vogliamo solo la parità di trattamento, tanto più che vediamo che le ferrovie si prestano a dare una specie di sovvenzione larvata a queste associazioni, a questi comitati che commerciano con tessere, che sono acquistate dal pubblico, il quale non si interessa più che tanto dei concorsi, e solamente desidera di viaggiare col 75 per cento.

Perchè si devono pagare a quei comitati le 5 o 6 lire, valore della tessera?

Ma, in modo speciale, mi fermo sulla domanda che era stata fatta per il Concorso nazionale ginnastico femminile.

Per questo concorso non si domandava il ribasso del 75 per cento per tutti indistintamente, vale a dire per chiunque volesse iscriversi al concorso stesso: si domandava solamente il ribasso del 75 per cento per le squadre concorrenti, per quelle giovanette cioè che venivano a fare questo concorso ginnastico.

Ora, è avvenuto questo: il ministro della pubblica istruzione ha dato un sussidio per quel concorso; ha dato mille lire (cosa che non succede spesso al ministro dell'istruzione, il quale deve contrastar sempre con le necessità del bilancio); non solo, ma ha eccitato le scuole femminili ad intervenire a questo concorso, e per la serietà del suo programma e perchè lo riteneva utile, non soltanto nei riguardi della ginnastica, ma nel senso anche che queste giovanette avessero modo di vedere un po' il loro paese.

Ora, mentre da una parte del Governo viene questo aiuto, questo appoggio, dall'altra si nega perfino alle squadre dei concorrenti quel ribasso che si dà invece a Roma per un concorso ginnastico e di maestri di ginnastica, e per il miglioramento dei cavalli al concorso ippico.

Mi pare che se v'era un caso per il quale il ribasso avrebbe dovuto essere concesso, questo sarebbe stato appunto il concorso ginnastico femminile di Milano: dal momento che si era dato per i cavalli, poteva ben essere dato anche per le giovanette!... (*ilarità*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Mazziotti al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per sapere se sia vero che siano andati deserti gli incanti per i lavori di condotta d'acqua a Vallombrosa, e sui suoi intendimenti per l'esecuzione dei lavori stessi ».

Non essendo presente l'onorevole Mazziotti, questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Cuzzi al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per sapere se creda possa avere pratica applicazione la nuova convenzione Italo-Elvetica sulla pesca, non essendo ancora nè approvate nè pubblicate le disposizioni regolamentari per la sua esecuzione ».

L'onorevole Cuzzi ha chiesto di parlare; ne ha facoltà.

CUZZI. Dall'onorevole ministro e dall'amico onorevole sottosegretario di Stato essendo stato informato che già sono in corso pratiche per adottare i provvedimenti ai quali mirava la mia interrogazione, per ora dichiaro di ritirarla.

PRESIDENTE. Segue allora l'interrogazione dell'onorevole Gaetano Rossi, al ministro delle finanze, « onde conoscere il suo pensiero circa la possibilità dell'abolizione, o per lo meno della riduzione della tassa sulle biciclette ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

COTTAFI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'onorevole Rossi ricorderà che in una non lontana occasione il ministro delle finanze ebbe ad esprimere chiaro il suo pensiero non in ordine all'abolizione della tassa sulle biciclette, ma in ordine alla riduzione della tassa stessa, mostrandosi favorevole.

Però, prima di prendere un provvedimento di questo genere e di presentare una proposta al Parlamento, il Ministero delle finanze ha dovuto procedere ad una serie di studi e di ricerche, onde garantire l'erario da ogni sorpresa e in pari tempo mettere d'accordo le esigenze della finanza dello Stato con quelle della finanza comunale.

Pertanto io posso assicurare l'onorevole Rossi che non è affatto abbandonato il pensiero di addivenire ad una riduzione della tassa sulle biciclette, e che si farà il possibile per affrettare questa riduzione. Ma oggi non posso dargli un affidamento positivo circa l'epoca precisa in cui questa riforma potrà essere proposta. Tuttavia, ripeto, gli studi continuano; e se l'onorevole Rossi vorrà portare anch'egli il suo contributo, l'amministrazione sarà ben lieta di ricevere i suoi lumi.

PRESIDENTE. L'onorevole Gaetano Rossi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ROSSI GAETANO. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per la sua risposta, cortesissima, come sempre, nella forma.

Ma, quanto alla sostanza, a nome della grande schiera dei ciclisti italiani, non posso dichiararmi, che in piccola parte, soddisfatto.

Mi spiego benissimo, di fronte alle esi-

genze del bilancio, le riluttanze del Governo a sopprimere, o anche solo a ridurre, una tassa qualsiasi. Ma in questo caso vorrei che si tenesse presente che si tratta di una tassa altrettanto vessatoria per i cittadini quanto di scarso reddito per lo Stato.

Questa tassa data da quando la bicicletta era considerata un oggetto di lusso e di sport. Ora è diventata il cavallo di tutti: se ne serve il più modesto operaio, se ne serve il più modesto contadino. E tanto più l'uso dovrebbe esserne libero in Italia; perchè pur troppo, da noi, ferrovie e cavalli sono ancora mezzi di comunicazione scarsi e costosi. E se anche al Governo la riduzione della tassa non sembra possibile, vorrei che almeno ne venisse cambiata la forma in modo da diminuire il disturbo ai cittadini. Si potrebbe, per esempio, percepire una data somma su ogni bicicletta per una volta tanto, quando viene messa in vendita la prima volta.

Ma spero che il Governo troverà presto il modo di essere più liberale sotto questo rapporto, e così si incoraggeranno sempre più le nobili iniziative di quella grande istituzione nazionale che è il Touring-Club italiano, e si renderà anche un beneficio non indifferente alle classi meno abbienti.

PRESIDENTE. Essendo trascorso il tempo destinato alle interrogazioni, lo svolgimento delle rimanenti sarà rimesso a domani.

Sui lavori parlamentari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe il seguito della discussione del bilancio di grazia e giustizia, e quindi la votazione segreta di tre disegni di legge.

Propongo invece, per l'assoluta impossibilità che si arrivi in tempo per votare oggi anche il bilancio del Ministero di grazia e giustizia, di procedere subito alla votazione di questi disegni di legge.

È per me una questione di coscienza, (*Bene! Bravo!*) quella di non tollerare che le votazioni si differiscano al di là di un certo termine. (*Approvazioni*).

L'articolo 106 del regolamento della Camera è molto chiaro, e provvede a questa materia delicata, anche nell'interesse dell'osservanza delle buone norme costituzionali, tendendo ad impedire che tra la discussione e la votazione non si preparino

sorprese che nessuno desidera. (*Vive approvazioni*).

Per qualche giorno, in via eccezionale, ho potuto tollerare ciò; ma la Camera non può cambiare il suo regolamento che nei modi prescritti, ossia per via di proposte previamente esaminate dalla speciale Commissione e debitamente qui discusse ed approvate. Ma finché non sia modificato, l'articolo 106 deve avere piena ed intera esecuzione. (*Bene! Bravo!*)

Mi dispiace per quelli che sono assenti; ma vuol dire che ci penseranno, e provvederanno a fare il loro dovere. (*Vivissime approvazioni*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si procederà quindi alla votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

Costituzione in comuni delle borgate Santa Marina, Malfa e Leni nell'isola di Salina.

Guarentigie e disciplina della magistratura.

Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Si faccia la chiama.

PAVIA, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Si lasceranno aperte le urne.

Seguito della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1908-909.

PRESIDENTE. Proseguiremo nello svolgimento dell'ordine del giorno, il quale reca: « Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ORLANDO V. E., ministro di grazia, giustizia e culti. Riferendomi sempre a quella parte dei discorsi degli onorevoli colleghi, che hanno avuto per contenuto delle raccomandazioni rivolte al ministro, dirò brevi parole all'onorevole Borsarelli circa i lamenti da lui mossi per quanto riguarda la condanna della parte soccombente alle spese giudiziarie.

L'onorevole Borsarelli ha citato, diciamo così, un fatto personale, il quale giustifica molto i lamenti, che egli fa in questa materia. Ma, da ministro, io devo rispondergli che la materia è di per sé oggetto di una competenza giurisdizionale del magistrato.

Ed invero, in fatto di spese giudiziarie, il magistrato può non condannare il soccombente, perché ha la facoltà della compensazione, ed ha poi una facoltà sovrana nella liquidazione; sicché codesta è materia che per sé sfugge alla competenza del ministro. La prassi, la consuetudine, la giurisprudenza, rispetto alle spese giudiziarie, han fatto una distinzione fra spese ripetibili e spese irripetibili, con un concetto, che in astratto appare perfettamente equo, e cioè, che la parte soccombente, condannata alle spese, rivalga la parte vittoriosa non di tutte le spese che questa ha fatto, perché allora un litigante, che vuol portare alla rovina il suo avversario, potrebbe spendere senza ragione e senza misura, con la certezza che il soccombente pagherà, sibbene di quelle spese soltanto, che devono necessariamente esser fatte.

La procedura ammette il caso del litigante temerario (come pare sia stato il suo competitore, onorevole Borsarelli, in quel caso) e consente la condanna ai danni, e sotto la forma di danni vanno comprese queste spese ripetibili.

Tale è la giurisprudenza vigente, su cui io non posso esercitare nessuna azione diretta, da ministro, e nemmeno potrei far nulla come legislatore, perché i principii, su cui riposa, sono perfettamente giusti ed equi.

Nel caso speciale dell'onorevole Borsarelli, un interruttore disse: « ma doveste pagare molto lautamente l'avvocato » e probabilmente fu così, perché se con una parcella di spese di 250 lire ella è arrivato a pagarne 1,100, bisogna dire che sia stato molto largo nel compenso dato al suo avvocato: cosa di cui non mi dolgo dal punto di vista della solidarietà professionale, ma che non richiede certo l'intervento del ministro, nè può essere materia di riforma legislativa.

La conclusione, antica quanto l'uomo, è questa, onorevole Borsarelli: che la lite civile è una grande disgrazia, anche per il vittorioso.

DI SANT' ONOFRIO. La più grande delle disgrazie.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Un argomento, su cui ho ricevuto vive raccomandazioni, e che, in un certo senso, potrebbe rappresentare il *record* degli argomenti più trattati dai vari oratori, è quello delle condizioni dei locali giudiziari, intorno alle quali parlarono gli onorevoli Graffagni, Carnazza, Placido, Luciani e Aroldi.

Qualcuno degli oratori ha detto al ministro che vada a vedere; ma il ministro ha veduto, perchè, se un titolo qualsiasi di competenza posso avere in questa materia, è quello di aver percorso ad uno ad uno tutti i gradi della carriera, tanto che posso dire di venire veramente dalla giberna, avendo cominciato la mia carriera giudiziaria, e me ne vanto, da copista per poi divenire avvocato di pretura e così via via più in su. (*Bene!*)

Io conosco veramente le condizioni disastrose dei locali giudiziari, che non conciliano quel rispetto esteriore, che pur deve accompagnarsi con l'intima dignità di una funzione.

Ma, come dissi all'onorevole Graffagni interrompendolo, è questione, più che di danaro, di costume. Quando mi parlate di pulizia, io non posso qui opporre la opposizione del tesoro e la difficoltà di avere somme per costruire, Dio ce ne liberi, palazzi di giustizia.

Voci. Alla larga.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Quando parliamo di pulizia, non è questione di fondi — ripeto —, perchè la pulizia non si paga: si può essere un gran signore ed essere sporco; si può essere un povero operaio ed esser pulito. È questione di costume da parte (diciamo tutto) di chi frequenta i locali (non dimentichiamo neppure il pubblico) e da parte dell'autorità che presiede ai locali.

Assicuro, per altro, gli onorevoli colleghi che richiamerò l'attenzione dei magistrati su questo punto veramente grave, tanto più in quanto tale argomento si connette con un altro (nè sarà questo richiamo meramente accademico): con l'impiego, cioè, delle spese di ufficio.

Le spese per la pulizia dei locali si comprendono in quell'assegno, che va sotto il nome di spese di ufficio e che si dà in amministrazione ai singoli uffici giudiziari, giacchè non può certamente un ministro, da Roma, occuparsi di quanto possa oc-

correre alla pulizia dei locali, come delle granate o delle divise degli uscieri.

Ora su questo fondo delle spese di ufficio bisogna che sia portato un esame, non perchè io voglia benchè lontanamente supporre che esso sia menomamente distratto dagli scopi cui è destinato; ma poichè fra tali scopi vi è una gradazione di importanza, io richiamerò i capi a questa considerazione, che la cosa più importante deve essere la pulizia dei locali e che viene poi tutto il resto, comprese quelle provviste che si danno ai magistrati, qualche volta anche sotto forma di sovvenzioni dirette, per provvedere a generi di scrittoio od altro. Ma la pulizia innanzi tutto; e torno ad assicurare gli onorevoli Graffagni, Luciani, Carnazza e gli altri che non mancherò di richiamare rigorosamente l'attenzione dei capi delle Corti su questo argomento e darò anche incarico agli ispettori che debbono ispezionare le cancellerie di riferirmene in maniera particolare.

Questo argomento ha una connessione che, a prima vista, non appare, ma che tuttavia è intima, con quell'altra giusta osservazione e con quel richiamo fattomi dall'onorevole Carnazza, relativamente all'opportunità di istituire delle piccole biblioteche circolanti per magistrati, da servire soprattutto a quei pretori, che, lontani dai centri di studio, si trovano, qualche volta, ad amministrare giustizia, avendo i soli codici. Una volta ho visto in un piccolo paese il pretore che non aveva altri libri che il codice; ond'io non potei astenermi dall'osservargli che nemmeno un Cujacio si sarebbe fidato, in quelle condizioni, di amministrare buona giustizia e lo invidiai. Ora dirò all'onorevole Carnazza (e mi crederà sulla parola) che ho avuto proprio la stessa idea, e che l'accarezzo da un pezzo.

È qualche cosa di simpatico, di geniale questo intervento del ministro inteso a mettere in grado i magistrati più lontani dai centri di coltura di potersi provvedere di ciò che è la materia prima del loro lavoro, ossia del libro di scienza; e questa idea sorse in me spontaneamente. Ma che nesso c'è con la pulizia dei locali? C'è da sorprendersi, eppure il nesso c'è. Imperocchè il ministro ha un bell'aver le idee: l'attuazione deve essere affidata ai capi. Bisogna che i magistrati se ne occupino attivamente. Certo non posso andare a creare (anche qui Dio me ne liberi!) una pianta organica di bibliotecari delle biblioteche giudiziarie. Bi-

sogna che i magistrati spontaneamente, volenterosamente se ne occupino.

E quanto ai modi di provvedere, è chiaro (anche qui non è il caso di fare uno stanziamento apposito per le biblioteche, non ne vale la pena) è chiaro che le spese d'ufficio potrebbero servire anche a questo scopo.

Dunque, ripeto all'onorevole Carnazza, io farò ogni sforzo per attuare questa mia idea in connessione con quella revisione generale, che mi riservo di fare (senza ombra di diffidenza verso chicchessia, bene inteso) circa l'uso delle spese d'ufficio, perchè vadano usate per scopi più utili prima che per scopi meno utili.

L'onorevole Sichel ha parlato del gratuito patrocinio ed ha citato una circolare, che mi sorprese molto. Ed io ebbi l'impulso spontaneo di dirgli: Ma non ci può essere una circolare simile. Trattandosi, però, di una circolare (tutti i Ministeri ne hanno molte ed anche quello di grazia e giustizia), non fui così ardito da escluderne *a priori* l'esistenza. Ma io ho fatto indagini, e questa circolare non l'ho trovata. Se l'onorevole Sichel può esibirmela, io gli prometto che ne farò un'altra per revocarla o annullarne gli effetti, perchè quella circolare condurrebbe ad una vera enormità.

Il dire che il gratuito patrocinio si accorda quando c'è la prova precostituita, è violare la legge nella sua lettera e nel suo spirito. Io, invece, conosco non da ministro ma da pratico un'altra consuetudine, che mi sembra lodevole, di alcune Commissioni di gratuito patrocinio, le quali quando si tratta di domande, la cui ipotesi si fonda su prove da richiedere, e sopra tutto su prove testimoniali, sogliono concedere il gratuito patrocinio sino alla esecuzione della prova testimoniale, con la riserva di tornare dinanzi alla Commissione, che, delibando la prova eseguita, decide se sia da conservare definitivamente o meno il gratuito patrocinio.

E questa è la forma veramente corretta. Se poi vi è una circolare che spinga la Commissione a negare questo sussidio, questo aiuto al povero, ripeto, io sarei grato all'onorevole Sichel se me la indicasse, perchè allora farò in modo che sia revocata. *(Interruzione del deputato Sichel).*

Non vedo l'onorevole Aroldi, il quale ha toccato anche dell'amnistia. Poichè egli ha dichiarato che intende di presentare la questione alla Camera in sede propria, riser-

viamoci di riparlarne a tempo e luogo opportuno.

Io qui non farò che una sola e semplice dichiarazione, ed è questa: che non è possibile parlare di amnistia, cioè di oblio, in relazione a determinati reati, proprio nel momento in cui più fervono le manifestazioni delittuose in quel medesimo senso.

Questa sola dichiarazione fo e ripeto: ma giacchè l'onorevole Aroldi ha affermato che della questione ne riparlerà, ebbene noi ne riparleremo.

E vengo alla quarta ed ultima parte del mio discorso, relativa alle riforme istituzionali, di cui qui si è parlato.

Darò in primo luogo all'onorevole Brunialti una risposta breve, ma che lo sodisferà senza dubbio. Io accetto, ben volentieri, l'invito che da lui mi viene: io son lieto altresì che questo sia anche l'invito della Camera italiana, perchè il Governo assuma tutte quelle iniziative possibili (questo l'onorevole Brunialti ed ognuno lo intende) per aiutare l'adempimento del voto, che la scienza ha formato, per l'unificazione del diritto cambiario internazionale.

Io non entrerò nel merito della materia dal punto di vista tecnico, perchè l'onorevole Brunialti ne ha parlato da par suo in maniera perfettamente esauriente. Ma dirò in forma sintetica che, per quanto riguarda i nessi tra la portata della norma giuridica e lo spazio nel quale essa deve imperare, credo sempre vera la teoria del Savigny, che mette in guardia contro gli eccessi, nel senso del frazionamento del diritto, tanto quanto nel senso di una sognata unificazione impossibile.

Io credo col Savigny che la portata imperativa della norma in rapporto allo spazio venga determinata dalla natura della norma medesima. È la norma, la quale, secondo ciò che essa comprende ed abbraccia nella sfera del suo comando, viene indirettamente ad indicare e a delimitare la sfera e la portata del dominio suo.

Così, senza dubbio, vi sono rapporti giuridici, che non dovrebbero neppure essere nazionalizzati e l'averli nazionalizzati è stato un eccesso, contro cui la coscienza giuridica si ribella e ripugna. E pel contrario, vi sono rapporti giuridici, che per la loro natura sono extra nazionali, internazionali. Tipico fra tutti è il diritto marittimo che è per sè internazionale, come al di fuori del dominio di ogni singola nazione è l'immenso oceano.

Così la cambiaria; nella sua portata origi-

narìa, nella sua tipica figura economica, suppone il trasporto, il trapasso di fondi da piazza a piazza, da luogo a luogo, da Stato a Stato: essa è per sè una norma internazionale e tale la dichiarano gli usi, che tendono a ridurla ad un tipo comune.

Nacque per sè come mezzo di scambio e di rapporto internazionale. È una finzione, è un andare a ritroso della natura delle cose, il fare che questa norma, per sè comune alle varie nazioni, sia poi soggetta a leggi ed a norme diverse.

Io, dunque, accolgo di buon animo l'invito, che l'onorevole Brunialti rivolge al Governo, ed auguro che il compito sia così facile come egli crede. Questo però è un augurio, pel quale io ho molto scetticismo, poichè ho seguito assai da vicino i lavori dei delegati internazionali in materia di unificazione del diritto marittimo, che, ripeto, come contenuto di diritto naturale ne ha quasi altrettanto come quello della cambiale, ed ho trovato delle resistenze inconcepibili e qualche volta dettate puramente e semplicemente da vanità e da amor proprio nazionale.

Ripeto che accetto l'invito ed auguro che le difficoltà siano così lievi come l'onorevole Brunialti mostrava di credere.

Parecchi oratori hanno parlato in vario senso di una riforma del codice di procedura penale. Se ne sono occupati gli onorevoli Cavagnari, Placido, Cimorelli e ieri l'onorevole Grippo.

Che il nostro codice di procedura penale presenti delle deficienze considerevoli è ormai riconosciuto da tutti. Vi accennò ieri da-par suo, dal punto di vista tecnico, l'onorevole Grippo. Ne parlai io più a lungo nella discussione dell'ultimo bilancio. Siamo, dunque, tutti d'accordo nell'ammettere che il codice di procedura penale debba essere riformato e che è urgente riformarlo. Sicchè gli oratori si sono particolarmente preoccupati del modo di riformarlo. E soprattutto due fra essi, l'onorevole Cimorelli e l'onorevole Grippo, hanno formato dei voti precisi, perchè la Camera sia chiamata a deliberare in via più rapida e più speditiva su alcuni punti della riforma, che presentano nel tempo stesso un carattere di maggiore urgenza e che sono connessi con vari punti del codice stesso.

In ciò gli onorevoli Cimorelli e Grippo sono stati d'accordo; ma l'accordo non mi pare sia stato completo per quanto riguarda il modo pratico di venire a questa

prelevazione, perchè l'onorevole Cimorelli incitava me a farla, mentre l'onorevole Grippo diceva essere preferibile che la stessa Commissione vi si accingesse.

Debbo fare a questo proposito delle dichiarazioni, come è mio costume, assolutamente sincere e franche. In astratto (parliamo indipendentemente da qualsiasi allusione a fatti particolari) credo preferibile il sistema di procedere alla riforma dei codici per via di riforme successive e parziali, perchè gli scopi si raggiungono più rapidamente e più facilmente dal punto di vista pratico, e perchè, dal punto di vista scientifico, intorno ad ogni codice si forma, per così dire, una specie di deposito di sapienza giurisprudenziale e di prassi comune, in cui ci sarà moltissima scoria, ma c'è pure dell'oro.

Ora un nuovo codice, per ciò solo che è nuovo, significa distruzione di tutta questa ricchezza accumulatasi; il solo e semplice fatto che cambia il numero di un articolo ha le sue conseguenze nella pratica. Io parto, infatti, da un punto di vista pratico e non mi preoccupo qui dello scienziato, il quale dal suo punto di vista altissimo saprà riscontrare i codici passati e risalire mano mano al diritto romano. Ora nella pratica, io dicevo, anche se l'articolo, come contenuto, è rimasto il medesimo, basta un semplice e lieve mutamento formale a far sì che la ricerca e la giurisprudenza a quel punto si arrestino; sicchè io considero un simile fatto come uno sperpero; e tutta una scienza, accumulata in venti o trent'anni di sentenze, di pareri, di studi, di prassi viva, che si forma nei vari fòri, vien meno.

Questo è il concetto, che mi ispira in fatto di riforme giudiziarie, e ne ho data una prova concreta, presentando un disegno di legge, di cui si è parlato poco, anzi nulla in questa discussione, ma di cui si dovrà parlare in seguito molto ed a lungo.

È un disegno di legge che io ho presentato in sostituzione della riforma delle giurisdizioni del compianto onorevole Gallo e che è composto di pochi articoli, circa trenta. Non voglio anticipare giudizi sul merito delle disposizioni in esso contenute; ma una cosa è certa: che, se il Parlamento approverà que' pochi articoli, avremo riformato il codice di procedura civile forse altrettanto, se non di più, di quanto modificheremo il codice di procedura penale, qualora il Parlamento approvi il disegno di legge che lo riguarda.

Questo è il mio pensiero, che esprimo con la mia solita franchezza e questa è l'applicazione, che ne ho fatta in un caso particolare. Ma per quanto concerne il Codice di procedura penale non posso limitarmi, nè mi limito a dire soltanto che ho trovato la questione già pregiudicata, ma debbo aggiungere che l'ho trovata pregiudicata in maniera egregia, perchè già si è venuto fornendo un lavoro mirabile, a cui hanno partecipato tante scuole di dotti, un lavoro di cui già si è impadronita la competenza della Camera affidandolo all'esame di una Commissione competentissima, che lo ha studiato e lo studia e che è in via di presentare la sua relazione.

Dichiaro, quindi, che non mi sento autorizzato e non mi sembra conveniente, dal punto di vista della correttezza costituzionale e del danno che ne seguirebbe, ad espropriare, direi quasi, la Commissione di questo compito, che le è stato affidato; e perciò non posso che far mio il voto, che è il voto di tutti, perchè i lavori ne siano accelerati, come del resto pare che già avvenga, essendo stata la relazione del primo titolo presentata dall'illustre onorevole Villa. E l'onorevole Berenini poi mi diceva che anche la relazione del secondo libro è abbastanza progredita. Se, nondimeno, la Commissione credesse che, a scopo di semplificazione, qualche parte si possa prelevare, secondo il concetto manifestato dall'onorevole Grippo, il quale è parte autorevolissima della Commissione medesima, si potrebbero qui rovesciar le parti, e dovrei io, alla mia volta, muovere sollecitazioni e raccomandazioni all'onorevole Grippo. Ed egli potrà farlo, con maggiore autorità ed anche in sede più opportuna.

Qualcheduno ha accennato alla questione dei delinquenti minorenni.

Rapidamente, l'onorevole Graffagni ha mostrato di dubitare della legalità della disposizione da me data, che vengano allontanati i minorenni dalle sale delle udienze penali quando nessuna ragione di interesse li obblighi ad assistervi.

Come dico, egli ha sollevato dubbi sulla legalità di questa disposizione; ma non so questi dubbi quale giustificazione possano avere.

Con la disposizione non si viola certamente il principio della pubblicità. Il potere del presidente di allontanare i ragazzi da quelle sale, io lo comprendo nei poteri di polizia che egli ha; è un potere analogo

a quello che gli compete, di allontanare chi disturba l'udienza.

Per me, la presenza del ragazzo a questo teatro del delitto è una maniera di disturbare, moralmente, la serietà delle udienze. Per me, trovo che il presidente abbia perfettamente il potere di prendere simile misura.

Ma, ripeto, la discussione su questo tema, non è stata così profonda, come veramente avrebbe meritato; e, a suo luogo ed a suo tempo, dovremo tornare a discuterne largamente.

La disposizione di cui parlo ed altre sul medesimo argomento, comprese in una mia recente circolare, io le derivai immediatamente dalle pagine veramente stupende, che l'onorevole Fani scrisse su questa questione. Per parte mia, mi sono formato il convincimento che il problema della delinquenza dei minorenni è, forse, in questo momento, la più grave questione giuridica che s'imponga all'Italia; ed arrivo a dire che esso ci si presenta con caratteri ancor più gravi di quelli dell'analfabetismo, perchè, per quanto grande sia il danno del ragazzo analfabeta, di gran lunga maggiore è il danno del ragazzo che viene anticipatamente votato al carcere, alla galera, all'ergastolo. Pertanto, è questo un problema di una gravità veramente straordinaria, che richiede l'opera non soltanto del giurista.

E mi piace, anche su questo punto, di essere franco e sincero. Se qui si trattasse di presentare alla Camera qualche articolo di legge, relativo alla struttura giuridica della punizione del delinquente, non ci vorrebbe molto a farlo; ma io ingannerei la Camera ed il paese e danneggerei il problema, se facessi credere di averlo avviato, mediante qualche articolo di legge, alla risoluzione, quando gli elementi veri di questa non istanno nella semplice struttura giuridica della punizione, non istanno nel riformare quell'articolo del codice che lascia distinguere se il minorenni abbia agito, o no, con discernimento, non istanno nel limite degli anni: la questione è ben più vasta, e riguarda il momento prima del delitto e riguarda il periodo successivo e soprattutto (per restare nei limiti della mia competenza) riguarda il modo di fare scontare al ragazzo la sua pena.

Ed allora, qui, sono i milioni che debbono giuocare; veramente, i milioni. Ma sono convinto che, se nell'opinione pubblica entrerà la convinzione della gravità del pro-

blema, noi finiremo per trovare questi milioni, i quali serviranno veramente alla rigenerazione morale della nostra patria ed allontaneranno un pericolo, che (lo dico senza esagerazione e senza rettorica) minaccia la nostra razza e la nostra civiltà. (*Approvazioni*).

Si è parlato del fallimento. Ne hanno parlato gli onorevoli Gallini, Landucci e Luciani; e, in particolare, dei piccoli fallimenti ha parlato l'on. Paniè.

L'onorevole Gallini ha detto: il fallimento è un istituto che non va più, un istituto medioevale, e quindi bisogna abolirlo. (*Commenti*). Tutti ne saremmo contenti, se si potessero nel tempo stesso abolire i falliti; ma se il fenomeno del commerciante che non fa onore ai suoi pagamenti, continuerà a sussistere, bisogna sempre proporsi il problema del modo col quale regolare i rapporti giuridici, che seguono. Non voglio qui soffermarmi a dimostrare la necessità dell'istituto del fallimento; ne ha parlato con quella competenza specifica, che tutti gli riconoscono, l'onorevole Luciani e ritengo che in proposito la parola, con l'andare molto più in là, abbia tradito il pensiero dell'onorevole Gallini, il quale avrà voluto, forse, dire che lo istituto del fallimento vada riformato. Abolirlo non si può, ripeto; invece, la discussione di esso ha trovato una eco di simpatia, e non da ora, nella scienza e nella letteratura giuridica italiana, che ha riscontro in legislazioni estere, nel senso della estensione dell'istituto del fallimento dalla materia commerciale alla materia civile.

Questo tema hanno sostenuto e svolto gli onorevoli Landucci e Luciani. Ora io debbo dichiarare francamente che, in teoria, mi associo al loro concetto e credo che in un avvenire, sia pure non prossimo, si andrà, si tenderà verso l'unificazione di questo istituto. Accadrà per il fallimento quello che è accaduto per tanti altri istituti di diritto commerciale, che, cominciando come eccezioni al diritto comune, hanno poi finito per diventare mano mano diritto civile. Il Codice di commercio veramente potrebbe dirsi la avanguardia del diritto: così rapidamente esso adatta ai suoi bisogni le forme e le norme giuridiche. Il diritto civile, che ha i suoi antenati gloriosi, guarda quelle che posson sembrare stramberie del fratello minore con occhio di compatimento; ma poi che vede che le cose vanno bene e che le norme se pure non rispondono ai canoni di Giavoleno o di Modestino, giovano pertanto

alla pratica, comincia esso stesso ad imitarle, a stabilirle nel diritto comune, e così l'istituto di diritto commerciale diventa di diritto comune. E il diritto commerciale procede ancora oltre: è infinita la serie degli istituti di diritto comune che anche nel campo procedurale noi dobbiamo al diritto commerciale.

Il procedimento sommario, per esempio, deriva dalla procedura commerciale. Certamente, l'estensione dell'istituto del fallimento anche ai non commercianti si presenta con una nota simpatica e democratica, anche perchè non vi nascondo che fa impressione vedere che il piccolo commerciante, il piccolo droghiere, il piccolo industriale per un'insolvenza di 4, 5 o 6 mila lire si trova esposto a tutte le vessazioni di procedura del fallimento, spossato, minacciato di procedimento penale, macchiato moralmente, impossibilitato a esercitare quell'industria, sulla quale finora viveva - un vero e proprio disastro insomma - mentre, invece, un conte, un principe, magari discendente più o meno dalle crociate, per una solenne decozione, (perchè non si dice più fallimento) non paga i suoi debitori, consuma una serie infinita di truffe e vive ciò malgrado tranquillamente: i creditori non sono pagati ed egli passa l'inverno al Cairo e l'estate al Capo Nord.

Ma se tutte queste ragioni, in astratto, rendono la riforma attraente, geniale, simpatica, all'atto pratico le difficoltà sono molte. Ed io credo che allo stato presente dei nostri rapporti economici e sociali, forse, non è possibile attuarla.

Non parlo di alcune difficoltà di ordine più particolarmente tecnico, che renderebbero assai difficile l'estensione, non dirò dell'istituto intero, così come è, ma almeno di taluni elementi che sono ad esso essenziali. Basterebbe porre mente a questo: che per l'istituto del fallimento è essenziale l'esistenza dei libri di commercio, che è imposta al commerciante, ma che non è, nè credo si pensi possa essere imposta al civile.

Ma, prescindendo anche da questi particolari di ordine tecnico, vi è, secondo me, una profonda differenza nei due casi, che rende difficile l'estensione del medesimo istituto dall'uno all'altro.

Quando si tratta di commercianti, normalmente, la parte più cospicua del patrimonio utile si compone di mobili, merci, danaro, crediti.

E allora si capisce quale è lo scopo ultimo del fallimento, perchè, in fondo, se noi vogliamo avere del fallimento un concetto breve e sintetico, possiamo dire ch'esso è un procedimento *sui generis* di esecuzione, che si ispira al principio della concorsualità; è un procedimento concorsuale, per cui i vari creditori, che hanno avuta la disgrazia comune di vedere venir meno ai suoi obblighi il loro debitore, concorrono in proporzione al patrimonio utile di lui. Questa è la parte vitale dell'istituto del fallimento. Il procedimento concorsuale sui mobili si giustifica in materia commerciale, perchè mobile è la parte precipua del patrimonio. Ma quando consideriamo il non commerciante, il civile, in questo caso i mobili sono ordinariamente una parte trascurabile del patrimonio da sottoporsi ad esecuzione, visto che i valori emigrano con una facilità straordinaria; e la parte cospicua del patrimonio stesso è immobiliare.

Ora io vi domando come si possa mai applicare il procedimento concorsuale, che suppone l'uguaglianza nel concorso dei creditori, all'esecuzione immobiliare, che suppone necessariamente una serie di iscrizioni, e quindi una serie di gradi, perchè non ci sarà un civile, un non commerciante, che arriverà sino a farsi dichiarare fallito, se prima non avrà bravamente coperto di ipoteche tutti i suoi immobili. Francamente io confesso che in materia immobiliare, parlare di procedura consorziale, mi pare un non senso.

Perciò, dico, non bisogna lasciarsi prendere troppo la mano da questa idea, che s'ispira a un fine veramente alto e geniale per sè e che è seducentissima; secondo me, bisogna cercare di trasportare nella materia del procedimento di esecuzione non commerciale alcuni degli istituti, delle norme, dei criteri che fanno buona prova in materia di esecuzioni fallimentari. Io ho anche già pronto un disegno di riforma della procedura di esecuzione; e rispondo così a qualche oratore, che di questo tema ha parlato. Io ho pronto questo disegno di legge; e l'onorevole Placido, mi pare, diceva: Dunque, se è pronto, discutiamolo. Io, per conto mio, sarei ben lieto che il Parlamento stabilisse di dedicare qualche mese esclusivamente alla discussione delle riforme giudiziarie; ma ritengo che in quest'anno, da che ho l'onore di sedere a questo posto, l'attività del Parlamento ampiamente si sia sviluppata in materia giudiziaria. Ora

a me pare inutile di venire riversando una serie di progetti di legge, che figurino semplicemente all'ordine del giorno per non arrivar poi mai verso la fine.

Io ho ultimato il ciclo delle riforme giudiziarie ed ho avuto la soddisfazione (una delle poche grandi soddisfazioni, che abbia avuto), di sentirmi dire in questa Camera: Ormai di riforme giudiziarie basta! Chiuso il ciclo delle riforme dell'ordinamento giudiziario, viene il momento delle riforme della procedura.

Dopo l'organo, passiamo alla funzione. Abbiamo da riformare profondamente l'ordinamento della procedura civile; abbiamo il codice di procedura penale, che auguro venga presto in discussione. Dunque, da questo lato, il Parlamento ha di che lavorare.

Ma, ripeto, anche il disegno di legge di riforma del procedimento di esecuzione io l'ho già pronto, e spero e confido di poterlo presentare a novembre, con la fiducia che a novembre si possa discutere dalla Camera il disegno di legge già presentato, che si trova davanti alla Commissione, ed iniziare i lavori intorno al disegno sui giudizi di esecuzione ch'io prometto di presentare.

Ora in questo disegno di legge, che è preparato e che è già pronto, io cerco appunto di trasportare, in materia di esecuzione non commerciale, alcuni istituti della procedura fallimentare.

Adunque, un passo nel senso di quella fusione dei due istituti, che è una delle nostre aspirazioni, noi possiamo così anche fare.

E, brevemente, dirò all'onorevole Paniè, per quanto riguarda i piccoli fallimenti, che io sono d'accordo con lui; e scioglio così quella riserva, che in altra occasione ebbi a fargli circa la opportunità di una riforma di quella legge.

Questa risposta, che ha un contenuto di consenso, dovrà certo soddisfarlo. Ma dirò qualche cosa anche di più specifico: secondo me, il difetto precipuo della legge sui piccoli fallimenti (lasciamo stare per ora i difetti minori, che rileveremo e speriamo di correggere) il difetto precipuo della legge sui piccoli fallimenti — dicevo — dipende da una specie di infatuazione, che è un po' italiana.

Sorge dapprima l'idea del piccolo fallimento. E come sorse? Si volle tener conto di quei piccoli patrimoni, di una importanza trascurabile, per cui la sola spesa della

dichiarazione del fallimento viene ad assorbirli intieramente.

E questo fu l'inizio. Plauso universale, idea magnifica, tutti d'accordo. Se non che si cominciò dalle lire due mila, si andò poi a tremila e si finì con cinquemila.

Ma la cifra di cinquemila lire non risponde più al concetto fondamentale del piccolo fallimento, per cui non franca la spesa di dar luogo a quelle procedure complesse e costose del fallimento.

Io credo (e non so se l'onorevole Paniè sia d'accordo) che, salvo a ritoccare qualche punto minore del modo con cui l'istituto è ordinato, il difetto precipuo della legge sui piccoli fallimenti sta appunto nell'aver elevato di troppo la cifra, che dà la misura del piccolo fallimento, la quale cifra non risponde più al concetto essenziale, che la riforma motivò.

E, *dulcis in fundo*, (ci avviamo verso la fine) trattiamo ora delle riforme nel campo del diritto privato, di cui ha parlato l'onorevole Landucci, al quale hanno fatto eco gli onorevoli Sichel ed Aroldi.

L'onorevole Landucci si è occupato della ricerca della paternità e dell'autorizzazione maritale. L'onorevole Sichel ha consentito nella urgenza ed importanza di queste riforme ed ha aggiunto anche la proposta di una riforma che, in senso largo, si può dire dei rapporti fra capitale e lavoro.

Questi onorevoli colleghi hanno affermato che si tratta qui di riforme tutte mature, mettendo in un certo modo le mani avanti verso la risposta probabile del ministro, che potrebbe dire: sì, idee bellissime, ma bisogna studiarle. Quindi, tanto l'onorevole Landucci quanto l'onorevole Sichel per prevenire e ribattere anticipatamente una possibile risposta di rinvio: si tratta di riforme mature.

Ora io debbo fare una dichiarazione di ordine generale intorno alla maturità, che è la parte, mi pare, la più importante dell'esame di tali questioni.

Se per maturità, volete accennare alla formazione di una coscienza generale, la quale avverte la insufficienza del diritto vigente e la necessità di una riforma, io sono d'accordo con loro.

Sono d'accordo con voi; e da un punto di vista d'ordine generalissimo, credo sieno questi i tre punti, in cui il codice civile nostro meriti soprattutto una riforma: la protezione del figlio naturale, la condizione della donna, i rapporti fra capitale e lavoro.

Ma, se voi per riforma matura intendete dire che la cosa sia così agevole e speditiva come se si trattasse di passare da una ad un'altra stanza, se intendete dire che per risolvere la questione, basta scrivere quattro articoli, presentarli e farli approvare, non siamo assolutamente d'accordo. Non siamo d'accordo, perchè questo è un tratto comune a tutte le riforme giuridiche: si può essere perfettamente concordi nella aspirazione generica, ma, al momento di ricercare e fissare la formula, le difficoltà sono infinite.

Potrei citare una lunghissima serie di esempi a sostegno di questa affermazione, perchè la storia di tutte le riforme giuridiche ne presenta; ma ne citerò soltanto uno, eloquentissimo, che ha il vantaggio di trovarsi all'ordine del giorno della Camera subito dopo la legge, che discutiamo.

Io vi domando: vi può essere maggior concordia in Italia nel riconoscimento della necessità di provvedere alla repressione di quella piaga, di quella vergogna nostra, che è la moltiplicazione dei delitti col coltello? Siamo tutti d'accordo, ci abbracciamo tutti dalle ale estreme destre, alle estreme sinistre, in questa santa guerra, in questa crociata contro il coltello, che non ha bisogno di un Pietro l'eremita; ma, quando si tratta di scrivere gli articoli, allora sorgono le difficoltà e l'accordo vien meno. È da dieci anni (perchè il disegno presente ha degli antenati) è da dieci anni che ci travagliamo nelle formule, e non l'abbiamo ancora condotto in porto; speriamo di arrivarci nelle sedute immediatamente prossime.

Ora, se questo avviene a proposito di una legge, che ha una portata assai circoscritta, figuriamoci che cosa dovrà avvenire in rapporto agli argomenti, di cui si è parlato. Rapporti fra capitale e lavoro, o, in altri termini, contratto di lavoro! Da quanto tempo non se ne discute, quanti progetti non si sono fatti? Le difficoltà, inerenti alla materia, sono veramente insormontabili.

La ricerca della paternità! Ma ci può essere dissenso tra queste due proposizioni essenziali: da un lato, il figlio che ha il diritto naturale di essere riconosciuto e mantenuto dal padre, e dall'altro il padre che ha il dovere di riconoscerlo e di mantenerlo? Io non so se alcuno creda più al diritto naturale; ma, se ancora ad un diritto naturale può credersi, bisogna dire che sia un diritto naturale per eccellenza quello

del figlio di essere riconosciuto e mantenuto dal padre. Ma dall'altro lato, si può negare che ci siano difficoltà, non create dal malvolere dell'uomo, ma che hanno radice nella natura stessa delle cose, le quali rendono difficile l'accertamento obiettivo della paternità? Qui non si nega il principio che il padre deve mantenere il figlio; ma si dice: come si fa a provare che quel tale è il padre, e quel tal altro è il figlio? Questo è il punto veramente grave, e questa gravità non possono disconoscere nemmeno quanti uomini hanno intelletto e nobile cuore. Invece, da questi argomenti si trae ragione quasi di accusa verso l'azione assorbente, ostile, contraria al sesso gentile, dell'uomo. Si è detto: guardate, si fanno gravare sulle donne tutti i danni della maternità senza eccezione, e l'uomo si rifiuta a sostenere gli effetti della paternità sua. La differenza c'è, ma non l'ha creata la legge; la differenza sta nella natura delle cose. Se ci poniamo dal punto di vista dei rapporti intersessuali (è argomento ormai di moda) come si può disconoscere e negare questa differenza? Il Congresso femminile...

SANTINI. Bella roba!

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. No, onorevole Santini; in mezzo ad intemperanze di neofite, bisogna riconoscere pure quello che si manifestò di forte, di sano, di colto in quella occasione!

Gli egregi risultati del Congresso vanno riconosciuti non solo per debito di cavalleria, ma per debito anche di giustizia!

Ma quando si addebita all'uomo, nei suoi rapporti intersessuali, l'ostacolo fatto alla ricerca della paternità naturale, contro la facile ammissibilità della ricerca della maternità, si dimentica che quella medesima ragione, per cui nel campo naturale si ostacola la ricerca della paternità, dà invece luogo ad una presunzione di diritto nel caso della paternità legale. *Pater est quem iustae nuptiae demonstrant*. Sicchè, da questo punto di vista, si potrebbe osservare che gli uomini se non mantengono una serie di figli che dovrebbero riconoscere come propri, ne mantengono di quelli che loro non appartengono se non in virtù di quella massima. (*Commenti*).

Con ciò io altro non voglio dire che il problema ha difficoltà gravissime; e non si può, con un'affermazione troppo precipitosa (me lo consentano gli onorevoli colleghi) dir quasi che il ministro debba essere

messo in mora, qualora non presenti un analogo disegno di legge entro 48 ore.

Lo scopo che vogliamo perseguire è comune; ma bisogna andare con cautela, studiarne il modo senza precipitazione.

E così per quanto riguarda l'istituto dell'autorizzazione maritale, istituto pel quale, lo dichiaro, non nutro una grande simpatia. Veramente, non era necessario il Congresso femminile per scoprire i difetti, l'inutilità e gli eccessi di questo istituto, dal momento che una nobile regione d'Italia, il Lombardo-Veneto, non aveva tale istituto prima della promulgazione del nostro codice, e dal momento che già Giuseppe Pisaneli aveva avvertito tutte le ragioni, che avrebbero meglio consigliato di fare a meno di questa inutile diminuzione della capacità della moglie.

Ma anche qui bisogna guardarsi dalle esagerazioni, perchè non vorrei che nel sesso gentile, che noi veneriamo nelle nostre madri ed adoriamo nelle nostre figlie, si formi quasi un senso paranoico, di vedere in tutto la persecuzione dell'uomo, la donna schiava e l'uomo sopraffattore.

Infatti, questa autorizzazione maritale non è certamente un'affermazione d'incapacità della donna, perchè dipende soltanto dal suo stato coniugale: a parità intiera di condizioni, se è nubile o vedova, non incontra alcun limite nella sua capacità. E non bisogna dimenticare che inerente allo istituto dell'autorizzazione maritale è uno scopo tutelare, perchè accanto alla semplice autorizzazione maritale sussiste l'istituto dell'autorizzazione del tribunale, che si sostituisce a quella del marito, in caso di conflitto di interessi.

E in questa occasione, il legislatore si è preoccupato della ipotesi che l'uomo possa, prepotendo sulla donna, farla consentire ad un atto dannoso per lei e giovevole a lui, e non della ipotesi inversa. Dunque, sotto questo punto di vista l'intento del legislatore è stato, invece, di favorire la condizione della donna.

E se noi verremo, come spero, a discutere dell'abolizione dell'autorizzazione maritale, io trovo assai complessa la questione per quell'altro caso del conflitto d'interessi fra marito e moglie; e non so quanto gioverebbe alla donna ed alla famiglia di lasciar modo a tutti i possibili *monsieur Alphonse*, di prevalere sull'animo della donna, consigliandola ad atti rovinosi contro gli interessi del marito.

Ciò malgrado, io ho detto e ripeto che non ho alcun preconetto contro quest'ordine di riforme, anche per una ragione assorbente, che ha un contenuto un po' scettico. Se fosse presente l'onorevole Treves, direbbe anche qui che sono un agnostico.

Io sono convinto che, specialmente quando si tratta di rapporti familiari, il diritto non è che pura e semplice forma, la quale ha ben lieve influenza sui rapporti stessi. Il diritto potrà statuire quello che vuole sulla necessità o meno dell'autorizzazione maritale; ma in quei connubii, in cui l'unione delle anime è perfetta e in cui reciproca è la confidenza, o col diritto o senza diritto, la moglie si rivolgerà al marito come all'amico sincero, allo stesso modo che il marito si rivolgerà alla moglie come confidente sperimentata.

E nei connubii, in cui l'uno dei due prevale imperiosamente sull'altro (e non è detto che sia sempre l'uomo, a prevalere), statuisca pure la legge quello che vuole, ma si farà sempre quello che vuole il più forte dei due! Questa è la verità! E non è verità recente, perchè io ho qui (e siccome il ricordo mi pare significativo, la Camera consentirà che io lo faccia) ho qui da ricordare quanto noi abbiamo studiato da giovani intorno alle condizioni della famiglia romana, dell'antica famiglia romana. Col *pater familias* armato come un despota assoluto di un *jus vitae et necis*, noi ci siamo formati il concetto di una famiglia dominata da una specie di terrore rosso; ed abbiamo pensato, forse, ai figli, che tremavano innanzi a questo padre, che poteva venderli schiavi, ucciderli sommariamente... ebbene, basta leggere le commedie di Plauto, che rispecchiano su per giù lo stato sociale dell'epoca, che dovrebbe essere il contenuto di questa forma giuridica, e noi troviamo che il mondo è stato sempre lo stesso e che sotto la *manus* e con tutto il *jus vitae et necis*, i figli erano discoli, mancavano di rispetto al padre e facevano debiti; e le donne erano pettegole, insolenti, e qualche volta facevano anche di peggio verso i loro illustri mariti! (*Ilarità*).

E con ciò, o signori, io non voglio sollevare pregiudiziali di sorta: bensì ricordo agl'impazienti, sia pure per ragioni generose, che le riforme giuridiche sono necessariamente lente.

Si è detto e si è ripetuto (e forma anche un luogo comune) che le riforme giuridiche seguono le riforme del costume e le modifi-

cazioni del costume; ma non basta, perchè anche in questo bisogna procedere molto cautamente.

Le riforme del costume sono soggette a delle modificazioni impulsive, sotto l'influenza di cause del tutto transitorie. Sì, io riconosco ed ammetto che il momento sociale che noi attraversiamo è venuto certo senso indebolendo il principio d'autorità anche nella famiglia, è venuto anche indebolendo il principio di responsabilità nella famiglia; ed io conosco quelle condizioni generali sociali, che, moltiplicando i connubi liberi, costituiscono una spinta (la questione la considero sotto un punto di vista sociologico, senza nessun pensiero di ordine politico) una spinta, più o meno inconsapevole, a considerare il matrimonio con criteri affini a quelli dei connubi liberi.

Sarà però questa una riforma permanente del costume? Non hanno forse le società traversato altri momenti simili al nostro senza punto fermarvisi? Ma l'istituto della famiglia non è esso poi tornato sempre, irresistibilmente, verso certe forme tipiche, le quali evidentemente hanno nessi intimi e profondi con l'anima nostra?

Sono problemi molto gravi, che impongono di meditare a lungo, prima che si possa dire con grande tranquillità, come se si discutesse in un'arguta conversazione di un elegante salotto più o meno settecentesco (il principio diventa poi eminentemente democratico e socialista nelle aspirazioni comuni) prima che si possa dire: « oramai la famiglia posa su ben altre basi: riformiamo il matrimonio, la figliazione, la parentela, la condizione della donna, e così via. (*Benel Bravo!*)

Io, ripeto, con ciò non sollevo pregiudiziali di sorta; noi studieremo; ogni giorno ha il suo compito.

Il Parlamento ha lavorato largamente e degnamente in queste materie: esso è ugualmente alieno dall'adorazione supina delle forme tradizionali, come da certe censure superficiali ed intolleranti di certi orecchianti del diritto e della sociologia, e saprà conciliare le vere e reali esigenze dei tempi nuovi con l'elemento sanamente permanente e conservatore, che è proprio del diritto (*Vive approvazioni - Vivi applausi - Molti deputati vanno a congratularsi con l'onorevole ministro*).

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di prendere posto. È iscritto ancora

nella discussione generale l'onorevole Fiamberti.

Voci. Chiusura, chiusura!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fiamberti.

FIAMBERTI. Onorevoli colleghi, mi limiterò a due semplici raccomandazioni e credo che l'onorevole ministro vorrà consentire nell'importanza dei temi a cui sto per accennare.

Ne sono convinto poichè l'onorevole ministro, nello splendido discorso, che ha ora ora pronunziato e che ha meritamente riscosso l'applauso unanime della Camera, ha, sebbene fugacemente, accennato a quei temi sui quali io mi permetterò di brevemente parlare.

Alludo alla unificazione del diritto marittimo internazionale ed alla istituzione di tribunali speciali, che giudichino in tema marittimo.

Sul primo tema non avrò molto ad intrattenermi, poichè l'onorevole ministro ha seguito con molto interesse ed ha presenziato, portandovi tutta l'autorevolezza del suo pensiero e della sua persona, l'ultima conferenza di diritto marittimo, che ha avuto luogo a Venezia nell'autunno scorso. Egli ci ha detto or ora che riconosce, e d'altronde nessuno la potrebbe contestare, la naturale, intrinseca internazionalità del diritto marittimo.

Nello stesso modo, che il mare è comune a tutte le nazioni, così i rapporti, che sul mare nascono e nel mare hanno la loro intrinsecazione, toccano contemporaneamente tutte quante le nazioni e tutti i popoli, e perciò la difformità delle legislazioni varie dei singoli Stati è evidentemente in urto manifesto e costante con quella uniformità, che noi abbiamo proclamato e riconosciuto. E allora qual'è il metodo ed il mezzo per ovviare a tutti gli inconvenienti, che sorgono da questa difformità?

Quello appunto di tendere ad unificare ed internazionalizzare il diritto marittimo.

Vero è che l'onorevole ministro, con molta esattezza, ha già detto:

« Noi non dobbiamo figgerci in capo di portare d'un colpo una riforma generale di codificazione. Se questo è difficile nei rapporti interni d'uno Stato, *a fortiori* è più difficile nei rapporti internazionali ».

Ma se noi seguiremo il sistema delle codificazioni parziali, delle codificazioni singole, allora credo che potremo molto più

presto, molto più agevolmente raggiungere le nostre altissime finalità.

Ora, nell'ultimo congresso di Venezia, un grande passo si è fatto in questo campo: le principali nazioni marittime come l'Inghilterra, gli Stati Uniti, la Francia, la Spagna, la Germania, l'Italia e il Giappone hanno mandato un largo stuolo di rappresentanti.

I rappresentanti di queste varie nazioni hanno già consentito, dopo lunga discussione, in alcuni punti essenziali, quali la responsabilità degli armatori, il modo di limitare questa responsabilità, il modo di disciplinarla; tutto quello che riflette, o almeno una parte di quanto riflette il regolamento dei privilegi sulle navi, ed altre materie secondarie.

Orbene, se tutta questa messe, onorevole ministro, è già matura per la mietitura, poichè il congresso di Venezia ha emesso voti i quali hanno riportato l'unanimità di suffragi, allora domando perchè l'Italia non sollecita l'attuazione di questo che è uno dei problemi della maggiore importanza, perchè non sollecita che sia tradotta in legge internazionale anche questa parte, sebbene piccola, pur molto importante del diritto marittimo?

Un grande passo venne già fatto allorché quando col regolamento internazionale del 1896, si regolarono le questioni relative agli abordaggi in mare, al modo di evitare gli abordaggi in mare.

Quello fu un primo grande passo: ora questo sarebbe un secondo, e credo che sarebbe gloria del Governo italiano e dell'Italia prendere anche qui, non dirò l'iniziativa dello studio perchè tale iniziativa fu già presa, ma l'iniziativa della codificazione. Penso che l'onorevole ministro non vorrà lasciar cadere senza raccoglierla e coltivarla questa mia prima raccomandazione.

Un secondo voto mi permetto formulare qui, ed è quello che il Governo voglia studiare se non sia conveniente l'istituzione di tribunali speciali che giudichino in tema marittimo. « Abbiamo aboliti anche i tribunali di commercio — dice l'onorevole mio amico Cimorelli ». È vero. Ebbene, abbiamo fatto noi opera saggia ad abolire i tribunali di commercio?

CIMORELLI. Credo di sì.

FIAMBERTI. Io credo di no. Li abbiamo aboliti perchè taluni tribunali di commercio non funzionavano bene. Ma

era questione di persone, era questione di contingenze locali. Ma, onorevole Cimorelli, i nostri antichi, le repubbliche italiane che sono assurte a tanta altezza di gloria, di ricchezza, e di potenza, avevano il consolato del mare, il magistrato del mare, i conservatori del mare. Il nome non conta, avevano uomini pratici ed onesti che giudicavano le controversie marittime.

E, onorevole ministro, l'Inghilterra, che ci è maestra (non è vero?) in tema di traffici marittimi, e, mi permettete di dirlo, anche in tema di giustizia marittima, ha i suoi tribunali consolari, come avevamo noi, perchè ha copiato i nostri tribunali consolari del mare; ed un giudice, lautamente pagato, che gode di una stima senza limiti, un giudice il quale ha fatto lunga pratica di affari, il quale è scelto molto spesso fra i migliori del foro, è assistito da due persone tecniche, le quali seguono lo svolgimento della causa, del dibattito, e poi danno il loro parere al giudice per la sentenza.

Orbene, nello spazio massimo di un mese, voi avete la sentenza definitiva in tema di urti tra navi. Da noi ci sono cause che si trascinano da dieci o quindici anni e ciò per una ragione molto semplice e ovvia.

I nostri magistrati (me lo permettano perchè, così dicendo, non intendo far loro alcun addebito) non sono pratici, almeno il 99 per cento, del tema marittimo ed allora debbono rivolgersi a periti e seguire la coscienza non propria ma quella dei periti, l'opinione non propria, ma quella dei terzi, debbono poggiare il giudizio non sulla scienza e coscienza propria ma su quella di altri.

Ed il meno che possa accadere è il succedersi di parecchie perizie con altrettante sentenze di primo grado, di appello e di cassazione con relativi rinvii, in modo che una causa, in tema marittimo, che pure abbia un corso sollecito, non dura mai meno di un decennio.

Ora, onorevole ministro, a me pare che ella abbia accennato anche a questi tribunali speciali.

La paura di creare tribunali speciali è assolutamente fuor di luogo perchè noi non creiamo tribunali eccezionali, di privilegio, ma vogliamo la osservanza della legge comune per tutti e creiamo tribunali, i cui componenti, senza lungaggini, e con piena coscienza propria, e senza dedizione ad altri, possano emettere un giudizio definitivo.

Questo vogliamo e con ciò non lediamo

la rispettabilità della magistratura che presiederebbe sempre questi tribunali speciali, in conformità ai principi generali che informano tutta la nostra legislazione.

Io non giungo fino al punto di chiedere che i tribunali speciali debbano giudicare su ogni tema marittimo; credo anzi che specialmente in via di esperimento, si potrebbe cominciare col limitare la competenza loro in materia di urti, di avarie, di assicurazioni o in quelle altre materie che il Governo credesse, salvo poi ad estenderne la competenza e la giurisdizione quando desero, come, del resto, hanno sempre dato quando furono costituiti, buoni effetti.

Ed ho finito: credo di aver mantenuto la promessa e spero che nell'animo alto, sereno e saggio dell'onorevole ministro i voti da me formulati troveranno favorevole accoglienza. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri oratori iscritti e quindi dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FANI, *relatore*. Mañcherei ad un mandato, che ho quasi preciso e dolcemente imperativo, da parte della Giunta del bilancio, se non cogliessi questa occasione per prendere la parola sul bilancio, che abbiamo ormai nella parte generale discusso.

La Giunta generale vuole che anche pubblicamente io attesti la riconoscenza e l'ammirazione sua al ministro per tutto quello che rappresenta il suo lavoro organico nella nuova vita, che egli ha infuso, mercè, si può dire un nuovo ordinamento giudiziario, alla magistratura del nostro paese. (*Benissimo!*)

È un'attestazione che proprio gli dobbiamo specialmente noi della Giunta del bilancio che abbiamo esaminato il suo lavoro, che io ho, alla meglio, riassunto nella relazione presentata.

Io ho compreso dai discorsi di tutti quelli che hanno parlato che, in sostanza, il tributo che ha voluto sciogliere la Giunta in questo documento, è l'eco anche della impressione unanime dall'assemblea; ed è importante questa constatazione che la Giunta sia stata interprete fedele di una così delicata affermazione dei sentimenti del Parlamento.

Ma al ministro è stato proprio compagno assiduo, operoso ed efficace nel suo lavoro, il suo sottosegretario di Stato.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia giustizia e culti*. Martire dei cancellieri!

FANI, *relatore*. Io lo so, perchè ho esaminato quello che egli ha di lavoro portato a quest'opera, specialmente nella distribuzione ai 1900 uffici giudiziari del regno di quel corpo immenso che è rappresentato dai funzionari di cancelleria. Siccome le lodi, ordinariamente, all'opera nostra non le fa nessuno, facciamo così un po' tra noi in famiglia, specialmente quando esse sono sentite, giustificate e dovute come questa che io, in questo momento, pronunzio all'indirizzo del ministro e del suo egregio collaboratore.

Debbo ora una parola di ringraziamento per me al ministro, per la dichiarazione fatta poc'anzi.

Nella relazione vi è una parte intitolata così: « qualche desiderio della Giunta del bilancio ». Confesso che in quest'anno io non ho trattato quegli argomenti di ordine vario che, su per giù, hanno costituito tema di discussione nelle precedenti relazioni. Mi è parso che la parte assorbente del documento parlamentare che la Giunta del bilancio presentava per mio mezzo, dovesse in quest'anno essere quella di segnalare all'Italia, in sostanza, in una sintesi, per quanto breve, altrettanto efficace, il lavoro organico del riordinamento della nostra magistratura. E la relazione ha avuto principalmente questo tema. Ma quando ho voluto esprimere altresì al ministro qualche cosa che rappresentasse i desideri della Giunta, mi sono fermato sopra un tema che è delicato e grave e che deve richiamare l'attenzione di tutti voi.

Esso proprio assolutamente s'impone per quello che abbiamo letto da tempo e per quello che è il portato dei resoconti annuali della nostra magistratura del Regno, voglio dire la delinquenza dei minorenni. Ed io esprimo al ministro la gratitudine mia, perchè egli, proprio dianzi, ha detto con quanto studio e con quanto amore seconderà gli inviti della Giunta del bilancio e studierà quest'argomento che è delicato, che è grave, che, direi quasi, si riferisce alla base organica della nostra costituzione sociale, che può rinnovare, forse, fra qualche anno, sotto il punto di vista morale i nostri organismi familiari che può migliorare la nostra società italiana.

Le cifre sulle quali mi sono fermato e che debbono essere ripetute qui, non perchè voi le ignoriate, ma perchè acquistano una maggiore solennità, pronunciate dinanzi alla prima Assemblea della patria,

sono queste. In dieci anni dal 1890 al 1900 abbiamo avuto l'aumento di circa 13 mila delinquenti minorenni per anno. Nel 1890 avevamo 38,108 delinquenti condannati e nel 1900 ne abbiamo avuti 43,684, i quali, nel 1904, sono saliti a 62,537 e, nel 1905, con un anno solo di differenza, abbiamo avuto dinanzi a noi la cifra spaventosa di 67,944. Nel 1906 poi siamo a circa 70 mila minorenni condannati. Ora mi pare che tutto questo riveli un perturbamento profondo nelle condizioni della nostra società italiana.

Qualcheduno, sindacando queste cifre, ha voluto perfino fare un'affermazione che è quasi paurosa e dire che in Italia la scuola non educa più. (*Commenti*).

Io non so se debba ripetersi qui con una affermazione convinta, un giudizio grave come questo, ma certo i risultati di queste cifre perturbano profondamente, sono addirittura spaventosi. Io ho fatto uno studio anche per stabilire una proporzione per ogni 100,000 abitanti per le varie regioni d'Italia.

Non se l'abbia a male nessuno, se udrà da me verità dolorose. E sono queste: gli Abruzzi ed il Molise danno 1123 minorenni condannati per ogni 100,000 abitanti, la Basilicata e le Calabrie 1075, l'Emilia 256, la Lombardia 267, il Veneto 273, il Piemonte 283. (*Commenti*). E non ho avuto modo nè elementi per fare altre constatazioni; ma il filosofo, non dico il semplice leggitore, può trarre le sue conseguenze da questi risultati.

Ma notate, non è questa soltanto la condizione della nostra età minorenni in una parte della nostra costituzione sociale. Bisogna aggiungere a questi, che sono i condannati, i minorenni imputati. E qui anzi avete che per una gran parte l'assoluzione è dovuta non già a una colpa non commessa, ma alla mancanza di discernimento. E vi è una tal quale generosità nel magistrato, quando si trova dinanzi un fanciullo, nel ricorrere a questa specie di dirimente che deriva dalla poca età.

Ora tutto questo è tale un tema che io capisco come il ministro, il quale ha sentimento e rettitudine, abbia inteso tutta la gravità dell'argomento che sottopone a lui la Giunta del bilancio e come al medesimo intenda consacrare i suoi studi, il suo ingegno, il suo nobile cuore.

Un altro argomento che con questo non ha nessuna analogia, ma che riguarda il

bilancio che noi discutiamo e che io devo segnalare per obbligo di coscienza, è questo. Tra le cose nuove, che il dicastero che egli modera e dirige, ha quest'anno presentato, è quella, non della costituzione nuova, ma dell'aumento di un ufficio che già esisteva, quello cioè degli ispettori del Ministero di grazia e giustizia.

E la spesa non è indifferente. Questa istituzione così migliorata (io voglio credere così, ed è certamente così nella coscienza del ministro) costava, per la legge che venne votata nel passato anno, 50,000 lire, alle quali il Parlamento sapeva di poter far fronte con una economia sui 5 milioni e tanti delle spese di giustizia. Ma poi, noi facciamo sempre dei capoversi compromettenti alle leggi che votiamo, e c'è stato un capoverso maledetto che ha fatto studiare un po' più quest'argomento ed ha mostrato la necessità di un aumento di spesa, ed è stata aumentata la spesa di circa sessanta o settantamila lire. Ora io non discuto la spesa, perchè proprio sento che se l'ufficio risponderà alla ragione animatrice, la sua istituzione potrà essere anche sotto il punto di vista economico un beneficio.

Gli ispettori che vanno nei vari uffici giudiziari del paese, possono richiamare l'attenzione di tutte le cancellerie del Regno ad una più scrupolosa vigilanza per ciò che riguarda i corpi di reato, i depositi giudiziari, l'erogazione di certe spese, la eliminazione di certe difficoltà, un'attività maggiore nella esigenza del così detto campione di giustizia e via discorrendo.

Molto può fare certo l'ispettore.

E nell'intenzione del ministro c'è che questo organismo possa rispondere al suo fine. L'ispettore da un istante all'altro deve presentarsi inopinatamente nell'ufficio A, nell'ufficio B, e via via piombare addosso alla cancelleria forse anche innocentemente sospettata.

E questo salutare timore è già qualche cosa che può davvero migliorare l'andamento delle cancellerie giudiziarie del Regno.

Quello però che noi raccomandiamo è questo (e lo ha scritto la Giunta del bilancio, per mezzo mio, nella sua relazione), che questo ufficio sia conferito alla persona che sappia quello che fa in modo che esso rappresenti proprio, non una creazione, direi quasi di carattere personale, per collocare a posto certi determinati ufficiali giu-

diziari con promozioni ad un ufficio che fin qui non era nell'organico normale del Ministero, ma che ad esso siano chiamate persone che sentano e corrispondano alla delicatezza, all'importanza e alla responsabilità dell'ufficio medesimo.

Voi siete qui in buona parte versati negli affari giudiziari, e sentite tutta la gravità di una missione come questa.

Se la missione risponderà, ne sapremo i risultati dalle relazioni che verranno presentate; ed allora, se i risultati saranno buoni, bisognerà benedire l'istituzione e non lamentarsi delle 120 mila lire circa che potrà importare la spesa degli otto ispettori i quali costituiscono il nuovo organismo. Ma guai se le aspettative che tutti abbiamo rimarranno deluse!

La Camera non vuole essere delusa nelle oneste aspettative sue, ma vuole che gli istituti per i quali spende rispondano ai loro fini, che il danaro che il paese sacrifica, rappresenti davvero la creazione di un servizio di cui il paese aveva bisogno.

Questa è la riflessione che si è fatta su questa nuova spesa che si è presentata quest'anno per dare un organismo, diremo così, migliore all'ufficio di ispezione.

In ordine all'andamento delle cose del dicastero, io proprio non avrei altro da dire. Dell'ordinamento giudiziario si è parlato. Come pure si è parlato dei criteri direttivi del ministro nel dare esecuzione alle riforme da noi deliberate e votate. Ma è da segnalare come un avvenimento lieto questo, che noi abbiamo finalmente sciolto di fronte alla magistratura italiana un'antica promessa.

Avevamo la legge del 1890 che rimaneva da quattordici anni ineseguita. Quando io (lasciate che parli un momento di me) incominciai a fare queste relazioni, cinque anni or sono, mi trovai dinanzi alla legge del compianto nostro ministro Giuseppe Zanardelli che prometteva l'aumento degli stipendi ai pretori, ai sostituti procuratori del Re ed ai giudici. E questi giudici, questi sostituti procuratori del Re, questi 1,600 e più pretori aspettavano da quattordici anni la esecuzione di questa legge ed essa non era mai eseguita.

Io rimasi un po' addolorato di questa non civile attitudine di un Parlamento che rimaneva quasi indifferente dinanzi ad una così lunga attesa della magistratura ita-

liana e sottoposi la cosa alla Giunta generale del bilancio.

Come sapete, la Giunta del bilancio non ha per sua missione di proporre spese, anzi così facendo viene quasi meno al debito suo, ma essa riconobbe così giusto questo impegno nostro di fronte alla magistratura, che impose assolutamente che nella relazione si eccitasse l'onorevole ministro a dare una buona volta esecuzione a questa legge. E si deve a questa iniziativa di noi della Giunta, se possiamo allietarci di questo risultato; si deve a questa iniziativa, se la promessa fu sciolta. E così è incominciata proprio l'era di quei miglioramenti e di quei corrispettivi che devono essere salutati davvero (lasciamo andare le critiche e le ingratitudini che coronano sempre, disgraziatamente, tutte le opere buone e belle) quale un avvenimento nelle sorti della magistratura italiana.

Ricordando ora qualcuno degli argomenti che furono, qui, nella discussione di questi due giorni, trattati da parecchi dei colleghi miei, voglio segnalare quello a cui ha dianzi risposto il ministro, ma del quale io voglio ricordare che proprio la Giunta del bilancio se ne è di sua iniziativa occupata. E l'argomento si riferisce alle ragioni di decenza dei nostri locali di giustizia. La pulizia dei locali è un argomento che non è certo elevato, ma che pure, quando si pensi che da esso dipende una parte di quella decorosità esteriore di cui ha bisogno l'esercizio del nostro ufficio, ha la sua importanza. Ed allora ho raccolto molto volentieri il lamento che, ieri e ieri l'altro, hanno fatto i nostri colleghi Cimorelli, Aroldi, Gallini e, mi pare, anche l'ottimo nostro collega, onorevole Cavagnari; e dico loro che noi abbiamo pensato a questo argomento. E ce ne siamo occupati ricordando con la benevolenza e la garbattezza che sono sempre dovute al ministro, quello che viene rappresentato da una cifra che è segnalata col capitolo 29: « Spese di ufficio ».

In quest'anno, il ministro ha domandato un aumento di questa spesa; e noi gliel'abbiamo accordato. Ha detto che egli lo domandava per le spese d'ufficio occorrenti alle Corti di cassazione e d'appello, agli uffici del pubblico ministero ed alle cancellerie, per acquisti e riparazioni di mobili, eccetera. Ora in queste designazioni sono comprese anche quelle spese concernenti la pulizia, la decenza dei locali di giustizia di

cui si è qui discorso. Perché, purtroppo, entrando nei locali della giustizia italiana, in questa od in quella città, le ragioni della decenza non sono rispettate. Ed allora, noi abbiamo detto proprio così:

« La Giunta consente nell'aumento proposto, ma invita il ministro a provvedere in modo che le erogazioni sieno veramente rispondenti alle necessità dei vari uffici e non vadano altrimenti erogate e disperse.

« I lamenti per codeste erogazioni sono di ordine vario ».

Quelli fra voi che sono vecchi parlamentari sanno quante dicerie si facciano sulle spese di giustizia. Alla Giunta del bilancio sono venuti lamenti di vario genere dai vari uffici giudiziari: si è detto: perchè a noi tanto? e perchè al presidente tale tant'altro? E la spenderà tutta quel magistrato la somma che a questo fine viene data?

MERCI. Hanno tutti troppo!

FANI, *relatore*. Ed allora (poichè si deve tutto *cum grano salis* accogliere e sentire) abbiamo detto così:

« La Giunta non crede di ricordare qui tutti questi lamenti.

« Il ministro deve conoscerli: vi hanno uffici troppo abbondantemente provvisti, senza nemmeno l'ombra di un possibile controllo, e uffici che addirittura soffrono gli effetti, di parzialità, certo involontarie, o di non ragionevoli economie.

« Vi hanno poi alcuni uffici di giustizia che non rispondono alla dignità ed al decoro della funzione la quale di codeste decorose esteriorità, che pure son parte del suo prestigio, ha assoluto bisogno ».

Mi pare che tutto ciò risponde al sentimento che voi tutti avete manifestato toccando questo, che non pareva, e che forse non era un grato argomento. Dunque il ministro quasi confortato dalle nostre raccomandazioni e dai vostri desiderî, vorrà rivedere un poco questa distribuzione e con quella diligenza che gli è propria servendosi di quegli ispettori che ha a sua disposizione, vorrà accertarsi del modo come siano tenuti questi uffici. Certo c'è proprio bisogno di migliorarli sotto codesto aspetto questi uffici giudiziari, e non deve essere molto difficile, perchè è una questione di semplice decenza e non altro.

E poichè abbiamo avuto tante tenerezze per i portieri giudiziari e poichè siamo a buon porto per essi, perchè il nostro caris-

simo collega Merci ci ha annunciato che la relazione è pronta su di una proposta di legge che egli ed altri colleghi hanno elaborata, facciamo che queste nostre raccomandazioni arrivino per mezzo dei capi dei collegi locali anche a questi modesti servitori della giustizia, che sono i portieri, ai quali incombe principalmente l'obbligo della pulizia dei locali giudiziari, e facciamo che le nostre parole giungano per l'organo autorevole del ministro ai capi dei vari collegi, sieno essi presidenti di tribunali, sieno procuratori del Re, perchè curino questa che è cosa a cui il paese, per mezzo del suo Parlamento, scrupolosamente tiene.

Anch'io, come ha ricordato l'onorevole Luciani, ho visto qualche locale giudiziario estero e sono rimasto mortificato pensando ai locali di giustizia del nostro paese; dunque eliminiamo l'odiosità di questi raffronti e miglioriamoci anche in questo.

Ed a proposito del modo come procedono le cose della giustizia ho udito un lamento che mi è parso fondato ed a cui deve rivolgere il suo pensiero anche l'onorevole ministro.

È vero ciò che si è detto da alcuni nostri colleghi, cioè che ormai si può dire che non si discute più nelle cause civili e che specialmente in vari tribunali della penisola, quasi tutte le cause sono spedite sulla semplice lettura delle domande conclusionali.

Una voce. Molte volte anche senza leggere le conclusioni.

FANI, *relatore.* Certo io capisco che non si può imporre all'ordine rispettabile degli avvocati, di cui siamo parte anche noi, non si può imporre che essi discutano, ma via rievochiamo un po' a questo proposito il nostro costume antico! Io non sono molto vecchio e pure mi ricordo, che quando m'incamminavo nel sentiero procelloso della vita professionale, trenta anni addietro, si discuteva, ma con vero e vivo compiacimento, e che era una gara, specialmente fra i giovani avvocati, ascoltare i vecchi che li avevano precorsi e cercare di imitarli: perchè deve venir meno questa specie di sentimento doveroso? ma non si adempie con la discussione a un preciso dovere sotto il punto di vista professionale? ma non dobbiamo trasfondere il nostro pensiero, la nostra fede nell'animo e nel pensiero del giudice che deve giudicare? E credete voi ch'è la stessa cosa la difesa che si scrive e quella che è pronunziata da colui che è

persuaso della cosa, che ha meditato e studiato la causa e che vuole sia sentita in egual modo dalla persona che deve giudicare?

Ecco come deve essere inteso questo grave e delicato argomento.

Fanno male i nostri colleghi delle varie curie italiane, a trascurare questo elemento così importante dell'adempimento del proprio dovere professionale.

E pure siamo stati grandi in questo! Io ricordo una legge immortale, che è la legge Cincia, la quale forse non sarebbe molto accettata oggi. Allora, ai tempi di Roma, era cosa ambita la sbarra e l'oratore non doveva essere compensato! La legge Cincia diceva: *vetitum erat ne quis ob orandam causam pecuniam donumve acciperat.*

Comprendo che nessuno di noi, nemmeno chi senta tutta la bellezza e la dignità di tal modo di discussione, si rassegnerebbe alle esigenze imperiose di questa legge: ma ho voluto citarla, per ricordare in quale dignità si tenevano, nei tempi proprio aurei del nostro esercizio professionale, l'orazione, l'oratore, la difesa.

Ora dunque sentiamola un poco tutti così, e ciascuno, tornando in mezzo ai nostri confratelli, affermiamolo questo dovere, in modo che si risvegli questa specie di dovere nell'adempimento del nostro esercizio professionale.

E così parlo (per dire tuttociò che si riferisce al nostro ufficio) degli ufficiali giudiziari, ai quali, con parola convinta e commossa ha anche accennato il nostro collega Sichel e da alcuni appunti che egli mi ha offerto, ho appreso che il movimento di classe (è proprio doloroso dire così) si afferma in questo modo.

Io li manifesto al ministro perchè egli, che ha promesso di studiare il memoriale che sarà a lui presentato dal collega Sichel, dopo il congresso celebratosi in Alessandria, li abbia presenti.

Gli ufficiali giudiziari tutti sappiamo come sono stati finora retribuiti. Si conoscono i lamenti ed è noto quello che intanto il Parlamento ha fatto per essi. Non è trascurabile quello che ieri il ministro ricordava sulla istituzione di quella cassa, per la quale il Paese ha già assegnato ed è pronto a spendere ancora una somma che ogni anno andrà in aumento: ma per dire quali siano i desiderî di questi ufficiali giu-

diziari, dirò questo. Essi si sono divisi fra *stipendisti* e *proventisti*. Pare di ricordare le antiche divisioni dei nostri sommisti e commentatori e trovarsi dinanzi, per esempio, a *Proculeiani* e *Sabiniani*. Qui però la designazione ha un significato molto più modesto: stipendista è quello che vuole lo stipendio fisso, proventista è quello che si ribella e dice: stipendio fisso no; io sto alle eventualità dell'atto giudiziario che eseguisco. Voi non potete immaginare che fonte di disgusti, di scissure sia stata questa specie di distinzione e di classificazione, perchè il proventista che vive a Milano, a Torino, a Roma e nei grandi centri affollati di lavoro, non vuole sapere di stipendio, e si rassegna molto volentieri al provento eventuale che deriva dal numero degli atti che compie. Lo stipendista dice: non vi sono solo le grandi città, vi sono mille e tante preture in Italia, poste Dio sa in quali luoghi e noi non possiamo contentarci dei corrispettivi eventuali per le necessità nostre e quindi vogliamo lo stipendio.

E allora si è proposto: 1,200 lire per gli uscieri delle preture, 1,500 per quelli dei tribunali, 1,800 per quelli delle Corti. Ma i proventisti dicevano: no, noi adesso guadagniamo di più!

Allora è stato facile a chi faceva il progetto di aumentare.

E si è allora detto: proponevamo 1,200 lire agli uscieri di pretura, glie ne daremo 1,500, davamo 1,500 lire a quelli di tribunale, glie ne daremo 2,000, davamo 2,000 a quelli delle Corti, glie ne daremo 2,500, finchè si è creata e stabilita l'ultima classificazione in 3,000 lire per gli uscieri di Cassazione. C'è stato allora un poco di pace.

La questione sta ora in questi termini e il memoriale, che sarà presentato all'onorevole ministro, sottopone la questione così. Essa ha un lato morale come tutte le questioni.

Il lato morale è questo: si dice dagli uscieri: volete lasciarci alla eventualità degli atti, che notificchiamo? Le statistiche annuali constataano la graduale diminuzione degli affari giudiziari, e dove andremo a finire se saremo abbandonati unicamente a queste singolari eventualità?

Ecco un modo, sotto il quale la cosa può presentare un aspetto davvero degno di considerazione da parte del Parlamento, che deve cercare di far la giustizia per tutti.

Poi ci sono altre ragioni di ordine morale. Essi dicono: non siamo tutti uguali? L'usciera, che vive ad Orte, l'usciera, che vive a Fara Sabina, non è ufficiale giudiziario, degno, rispettabile, depositario della pubblica fede, ufficiale pubblico, come e quanto quello che sta a Milano?

E perchè l'usciera di Milano deve gazzare nell'abbondanza e quello di una piccola pretura deve stare alle misere eventualità dei proventi, derivanti dagli atti, che notifica? Quindi una ragione di giustizia deve consigliare il Governo ed il Parlamento alla riforma, che noi auguriamo. In sintesi breve questa è la situazione, in cui si presenta questo importante argomento, che tocca 2580 persone, quanti sono gli ufficiali giudiziari del Regno.

Il ministro, nel rispondere, ha parlato di tutto quello, che fu segnalato dagli oratori che ebbero la parola, e con l'autorità, che io non ho, ha procurato di dare a ciascuno la soddisfazione aspettata. Non ha detto nulla, però, se io ricordo con diligenza, in ordine al desiderio manifestato della abolizione dei vice pretori onorari.

Io dico che certe istituzioni, così nobili e così elevate, debbono essere sentite un poco diversamente, ed è proprio male che una istituzione come questa non abbia corrisposto a quanto ci si riprometteva da essa e che una parte, e voglio credere sia proprio così, una parte degli investiti di questo ufficio ne abbia fatto suo prò per il conseguimento di altri inconfessabili fini. Ma certo che la patria, lo Stato non potevano dare ad un cittadino attribuzione più elevata, più degna, più rispettabile di questa. Vice pretore onorario! Un giovane, che esce appena dall'Ateneo, che torna al suo paese, che non vuol darsi all'esercizio professionale e che può spendere un poco del suo tempo e del suo ingegno ad amministrare giustizia, è tutto quello che di più augusto quasi possa egli aspettarsi, desiderare, incamminandosi in una delle varie manifestazioni del nostro multiforme esercizio professionale!

Io ho inteso invece cose che fanno senso, che fanno pena. Quel genialissimo nostro collega che è l'onorevole Cavagnari ne ha parlato, ascoltato da tutti (perchè lo ascoltiamo tutti volentieri).

Raccolga il ministro questi lamenti e faccia nella sua prudenza e nella sua coscienza di

questo istituto quello che crede meglio perchè risponda alla sua idealità.

Si dice: aboliamo. Io che sono un conservatore, lo sono anche in questo, e dico: andiamo piano. Perchè si fa presto ad abolire un istituto, quando si sa per esempio, che in vari luoghi questi giovani, questi magistrati, questi vice-pretori onorari, corrispondono. Bisognerà sostituirli in qualche altro modo, con personale non onorario, ma stipendiato e la cosa avrà difficoltà maggiori di oggi.

Il ministro farà quello che crederà di giustizia. Ma d'anzi, (a proposito di magistrature inferiori) ho veduto entrar qui in mezzo a noi il collega Bracci, e non voglio lasciar passare questa occasione senza raccomandare in suo nome al ministro quella paterna istituzione, della quale si può dire egli si è fatto l'apostolo, sempre, in tutti gli anni delle nostre tornate parlamentari, vale a dire la riforma dell'ufficio del giudice conciliatore.

Una voce. È stato tante volte riformato.

FANI, *relatore.* Sento dire: abbiamo riformato, ma la riforma vera sarebbe solamente quella che proprio restituisse a questo magistrato singolo la primitiva sua essenza, e proprio il ritorno ai principii.

L'avevamo costituita tanto bene questa magistratura paterna! Il litigante piccino, povero, modesto, andava da sè innanzi al giudice, chiedeva le sue venti o trenta lire, non aveva con sè il curiale... maledetto, quel curiale che si è attaccato a lui appena avete elevato la competenza dalle trenta alle cento lire. E così l'ufficio di conciliazione, è divenuto un nuovo campo di litigi, mentre era un campo di composizione e di pace.

Ecco come abbiamo denaturato, proprio, per ragioni unicamente finanziarie questo sistema, ed ha ragione il collega Bracci di aver insistito sempre, nel raccomandare a tutti i ministri, e credo anche a quello insigne che abbiamo davanti a noi, il rinnovamento, nel senso del ritorno all'antico, del paterno e pacifico istituto.

Credo di non dover dire altro, se non che sento anch'io il bisogno di aggiungere una parola su quello che è stato discusso da molti autorevoli colleghi, ai quali chiedo anzitutto scusa se non li ho nominati, perchè il ministro proprio ha spaziato ed ha assorbito tutto il campo. Anche io avevo fatto i miei modesti appunti, ma il ministro mi ha tolto il modo di dire a voi quello

che, in forma certo più remissiva e modesta, io avrei detto relativamente al desiderio manifestato dagli onorevoli colleghi Grippo, Cimorelli e Placido, non so se anche da altri, sulla possibile attuazione di qualcuna delle riforme del nostro codice di procedura penale.

Hanno ragione ed hanno torto. Per me, modestamente, dico ai colleghi che hanno parlato, che capisco, come diceva ieri il collega Grippo, che si possa senza inconvenienti mettere in esecuzione un organismo che è un tutto a sè, per esempio le norme costituenti la riabilitazione, la libertà condizionale; così tutto quello che può, senza disarmonia, senza urtare con la compagine del codice, costituire materia di un provvedimento legislativo a parte. Ciò che si è fatto per la libertà condizionale, ciò che si è fatto per la riabilitazione può farsi, mi pare, ci ho molto pensato, e ci pensi anche il ministro, per quello che riguarda l'accertamento della prova generica nei delitti, specialmente nei delitti di sangue; perchè è quasi necessario far presto.

Qui una riforma attuata e pratica e sentita e rispondente, potrebbe agevolare la soluzione del gravissimo e complesso argomento che concerne le perizie giudiziali, su cui gli oratori hanno parlato tutti gli anni, per i gravi inconvenienti ai quali assistiamo tutti i giorni nei dibattimenti penali e nelle istruttorie e che sono proprio cagionati dal modo nel quale viene inteso il disimpegno di questo ufficio della perizia giudiziale.

Vedrà il ministro quello che potrà fare: se cioè sia il caso di stralciare qualche cosa dal Codice di procedura penale che è oggi allo studio e porla subito in esecuzione.

Sono cose troppo delicate e gravi però; perchè, per esempio, voi potreste mettere in esecuzione oggi una riforma istruttoria, che poi nella celebrazione del giudizio governato dal vecchio codice potrebbe rappresentare, direi quasi, una stonatura. Noi corriamo il pericolo di trovarci dinanzi ad una disarmonia. Certo che il ministro vedrebbe tutto e non porrebbe in esecuzione le riforme se non armonizzandole con le leggi esistenti, ma io dico che è difficile stralciare da un codice una parte per darle vita intanto, appunto per ovviare il pericolo dei ritardi che può subire ancora l'attuazione della nostra legge di procedura penale.

Ma quello che dobbiamo raccomandare davvero vivamente a questo riguardo è di evitare per quel che è possibile (ed è proprio un tema che deve impressionare il cervello e le anime di tutti voi) di evitare per quanto è possibile gli indugi istruttori.

Noi siamo dinanzi a enormità tali, credibili appena! Io ho fatto uno studio di ciò che avviene in Francia, in una nazione che, per il disposto del codice di procedura penale, può davvero essere studiata da noi con molto profitto; ed ho visto che la media della durata delle istruzioni dei processi che ancora là si chiamano criminali, è di sei mesi.

In sei mesi in media, voi vedete nel più grave giudizio, nella più difficile istruttoria, vedete portato l'accusato innanzi alla maestà del giudice o del giurato, risolta la contesa, e pronunciata o l'assoluzione o la pena. Qui voi avete invece, per esempio, un processo che si dibatte oggi; che anche ieri faceva capo nelle nostre effemeridi giudiziarie e nei giornali politici: il processo Cifarriello, un caso la cui constatazione immediata ha avuto la sua sorgente dalla parola viva dell'accusato, dalla sua confessione: orbene, sono tre anni che si dibatte.

Noi abbiamo il processo, conosciuto con un nome che tocca un nostro collega: Saporito: sette anni! Noi abbiamo veduto nella mia città, a Perugia, trucidato barbaramente il nostro povero collega l'avvocato Alessandro Bianchi. L'imputato fu sorpreso nella quasi flagranza di reato; confessò immediatamente il suo delitto: ebbene, sono quattro anni e si aspetta ancora il giudizio.

Ma è possibile non poter richiamare su questo l'attività e l'energia dei funzionari? I funzionari non mancano; vi sono istruttori, vi sono procuratori del Re, c'è una fioritura di giovani proprio a cui noi sentiamo di poterci affidare.

Troviamola la parola che arrivi ad essi, che faccia loro sentire il dovere che hanno di accelerare questo debito dell'istruttoria giudiziale in modo da avvicinare l'accusato al momento o della sua assoluzione o della pena. Noi compromettiamo tutto così!... A che serve più il giudizio quando un lungo periodo di tempo intercede fra la consumazione del delitto e la celebrazione del processo penale? Si perdono le tracce; i testimoni muoiono o si scordano dei fatti o sono soggetti ai pericoli della corruzione:

c'è tutto un lavoro diverso che si sostituisce a quello autentico e genuino della giustizia.

Bisogna proprio accorrere e provvedere, perchè così noi poniamo tutto in pericolo, e la mancanza di questa immediata celebrazione del giudizio toglie al nostro magistero penale l'efficacia della esemplarità e del miglioramento delle nostre condizioni sociali, il che è pure uno dei fini della giustizia penale, sia che si tratti di una assoluzione, sia che si tratti di una condanna.

E per far questo, onorevole ministro, non è necessario aspettare la pubblicazione del nuovo Codice di procedura penale, bastano i nostri vigenti ordinamenti. La procedura francese che mi pare sia quella del 1812 dura ancora con lievi miglioramenti fatti in qualcuno de' suoi istituti e con quella procedura, ripeto, la nazione nostra sorella con una media di sei mesi conduce al giudizio il più truce dei malfattori. Imitiamola anche in questo, perchè è una cosa buona di fare giustizia per tutti e davvero che noi avremo molto conseguito, se di questa discussione potesse restare almeno questo: una viva eccitazione, sentita dai nostri magistrati nelle varie provincie d'Italia, perchè sentano come un obbligo d'onore di accelerare la istruttoria penale e i penali giudizi. (*Approvazioni*).

E non mi pare di dover aggiungere altro. Per esempio io convengo con i colleghi Luciani e Paniè nella raccomandazione, che hanno fatta rispetto alla riforma della procedura del piccolo fallimento. So che la procedura del fallimento venne discussa in uno dei nostri congressi giuridici presieduto, se non erro, dal compianto Giuseppe Zanardelli, e si propose allora, ottenendo a tale proposta un voto di completa adesione, di estendere anche ai debitori civili la procedura del fallimento.

Una voce. Si è discusso alla Camera nel 1882.

FANI, *relatore.* Adesso io non mi prolungherò. Riconosco di non avere competenza sufficiente per potere dare un giudizio, ma certo che questa del fallimento è una ragione di pensiero e di meditazione, e specialmente quello che avviene nei nostri piccoli paesi, per ciò che riguarda i piccoli fallimenti, fa senso, onorevoli colleghi; si accomodano, proprio, si preparano i fallimenti; il negoziante che si trova in procinto di dover consegnare il suo bilancio, e non l'ha quasi mai, chiede l'opera di un ragioniere e di un contabile per preparare una specie di conto. Si è molto

facili nel passar sopra sulla tenuta dei libri, quando si tratta di questi piccoli commercianti, e chi ne va di mezzo è il creditore.

Dice bene l'onorevole Paniè: Noi assistiamo in Italia ad una diminuzione costante nella percentuale, che viene data al creditore.

Mi pare dunque che proprio questo argomento sia segnalato dalla valentia di parecchi colleghi per una ragione di ordine morale e per una ragione di ordine giuridico; e la tutela degli interessi patrimoniali del creditore deve proprio provocare tutta l'attenzione scrupolosa dell'onorevole ministro.

Io non ho altro da dire; ho giustificato così alla meglio l'ufficio mio di relatore, anche in questo anno, per il bilancio del Ministero di grazia e giustizia. (*Vive approvazioni — Molti deputati vanno a congratularsi con l'onorevole relatore*).

Chiusura della votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Presentazione di due disegni di legge e di una relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, per la presentazione di un disegno di legge.

COCCO ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi onoro di presentare alla Camera a nome anche dei ministri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia e culti il seguente disegno di legge:

« Ordinamento delle borse di commercio, della mediazione e delle tasse sui contratti di borsa ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica per presentare un disegno di legge.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

« Concorso dello Stato alle spese per le onoranze ad Evangelista Torricelli e per la mostra d'arte romagnola in Faenza ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione del seguente disegno di legge:

« Ordinamento delle borse di commercio, della mediazione e delle tasse sui contratti di borsa ».

Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione del disegno di legge:

« Concorso dello Stato alle spese per le onoranze ad Evangelista Torricelli e per la mostra d'arte romagnola in Faenza ».

Invito l'onorevole Marcello a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARCELLO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Riscatto della stazione radio-telegrafica di San Cataldo (Bari) ».

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del bilancio di grazia, giustizia e culti.

PRESIDENTE. La Camera ricorda che è stato presentato il seguente ordine del giorno, che è stato anche accettato dall'onorevole ministro guardasigilli:

« La Camera invita il Governo a prendere gli opportuni accordi internazionali per la convocazione d'una Conferenza, la quale studi e prepari l'unificazione del diritto cambiario.

« Brunialti, Marghieri, Loerg, Libertini Gesualdo, Calissano, Teso, Pavia, Riccio Vincenzo, Falcioni, Cuzzi, Landucci, Gallini, Colosimo, Manna, Arolotta, Aroldi ».

Lo metto a partito.
(*È approvato*).

Vi sarebbe pure l'ordine del giorno dell'onorevole Emilio Bianchi, che è così concepito: « La Camera afferma la necessità di rendere con opportune riforme più pronta, più efficace, meno dispendiosa l'amministrazione della giustizia civile », ma egli non è intervenuto neppure alla discussione, quindi s'intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo ora all'esame dei capitoli del bilancio, e poi a quelli degli allegati.

Resta inteso, che quando non vi siano oratori iscritti, o che nessuno chieda di parlare, i capitoli si intenderanno approvati con la semplice lettura:

Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo 1. Ministero — Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 973,850.

Capitolo 2. Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 109,000.

Capitolo 3. Ministero - Personale straordinario, lire 9,950.

Su questo capitolo ha chiesto di parlare l'onorevole Gesualdo Libertini.

Ne ha facoltà.

LIBERTINI GESUALDO. Qualche tempo addietro, ebbi ragione di rivolgere all'onorevole ministro guardasigilli una interrogazione per chiedergli se e quando avesse in mente di presentare il disegno di legge per la sistemazione degli archivi notarili. Allora, l'onorevole sottosegretario di Stato, che ho il piacere di vedere qui presente, mi rispose ricordandomi che una legge su tale argomento era stata presentata al Senato.

Questo fatto rimonta a parecchio tempo addietro. Però, debbo constatare che ormai sono passati alcuni mesi, e non so se passerà anche qualche anno, e questo progetto al Senato è rimasto allo stato di progetto, nè pare che ci sia intenzione di occuparsene e di discuterlo. E, sia per la sua ponderosità, sia perchè probabilmente non risponde agli intendimenti del presente guardasigilli, questo disegno di legge pare che abbia la sorte prevista di restare agli archivi.

Ora io mi permetto di insistere in ciò che formò oggetto allora della mia interrogazione.

Questo servizio degli archivi notarili, è inutile che lo ripeta qui, gli onorevoli colleghi lo sanno e lo sa anche l'onorevole ministro, è uno dei più importanti; e intanto bisogna convenire che in fatto è lasciato perfettamente in balia, di un solo responsabile, responsabile fino ad un certo punto, quale è l'archivista.

Tutto il resto del personale, che ha esistenza precaria, stipendio precario, non può certamente corrispondere alle funzioni delicatissime cui è destinato.

Faccio appello all'onorevole ministro, il quale già tante prove ha dato della sua premura per il miglioramento dei servizi dipendenti dal suo Ministero, perchè voglia anche volgere benigno lo sguardo verso questa parte dell'amministrazione che non è tra le meno importanti; e voglio augurarmi che vorrà rispondermi che quanto prima provvederà a questo servizio pel quale mi sono interessato e che, mi permetta che

lo dica, continuerà ad essere oggetto delle mie raccomandazioni.

ORLANDO V. E., ministro di grazia, giustizia e culti. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO V. E., ministro di grazia, giustizia e culti. Non so se l'onorevole Gesualdo Libertini sia stato presente, quando, in sede di discussione generale, ho trattato l'argomento; perchè diedi anticipatamente risposta alle sue raccomandazioni, nel rispondere all'onorevole Cimorelli. Ripeto questo: il disegno di legge è ormai affidato alla competenza dell'altro ramo del Parlamento e non possiamo far qui, in questa Camera, oggetto delle nostre lagnanze la mancanza di celerità nei lavori legislativi dell'altro ramo. Il che poi non sarebbe nemmeno affatto giusto, poichè io ho già ricordato che la Commissione senatoriale si occupa con attività di questo progetto; e se ritardo vi è stato, è dipeso dalla mole ponderosa del disegno di legge stesso. Ho dichiarato all'onorevole Cimorelli che, intanto, in questi pochi giorni che ci separano dalle grandi vacanze estive, non è sperabile che il disegno di legge sia approvato.

Ad ogni modo, confido che, dividendo in due parti il disegno di legge, in quella che riguarda i notai, e in quella che riguarda gli archivi notarili, la approvazione di esso si possa conseguire più speditamente. Del resto, affermo che ho fatto mio e continuo a mantenere quel disegno di legge, salvo il dissenso su piccoli particolari, che non possono comprometterne l'approvazione definitiva.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, s'intenderà approvato il capitolo 3 in lire 9,950.

(*È approvato*).

Capitolo 4. Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 500.

Capitolo 5. Ministero - Spese d'ufficio, lire 71,700.

Capitolo 6. Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero, lire 40,000.

Capitolo 7. Ministero - Pigioni di locali ad uso dell'amministrazione centrale (*Spese fisse*), lire 20,000.

Capitolo 8. Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati

collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio, lire 190,000.

Capitolo 9. Indennità di supplenza, lire 170,000.

Capitolo 10. Indennità di missione, lire 330,000.

Capitolo 11. Indennità per gli esami di ammissione e promozione nel personale giudiziario, lire 32,000.

Capitolo 12. Indennità ai membri del Consiglio superiore di magistratura; ai membri della Commissione consultiva speciale per le promozioni dei pretori e dei giudici aggiunti; ai membri della Commissione per la riforma generale del diritto privato; a quelli della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile ed altre Commissioni legislative, lire 80,500.

Capitolo 13. Spese postali, lire 11,700.

Capitolo 14. Telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 1,500.

Capitolo 15. Spese di stampa, lire 79,040.

Capitolo 16. Stampa delle leggi e dei decreti del Regno (*Spesa obbligatoria*), lire 80,000.

Capitolo 17. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, lire 28,800.

Capitolo 18. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 19. Sussidi in casi speciali e straordinari ed impiegati e al basso personale in attività di servizio, lire 20,000.

Capitolo 20. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione di grazia e giustizia e dei culti, e loro famiglie, lire 170,000.

Capitolo 21. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti, lire 26,000.

Capitolo 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (*Spesa d'ordine*), lire 1,000.

Capitolo 23. Spese casnali, lire 30,000.

Capitolo 24. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 63,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 25. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 7,834,000.

Capitolo 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 131,000.

Spesa per l'Amministrazione giudiziaria.

— Capitolo 27. Magistrature giudiziarie — Personale (*Spese fisse*), lire 30,717,010.

Su questo capitolo ha chiesto di parlare l'onorevole Giacinto Gallina il quale, insieme con gli onorevoli Pavia, Mira, Ronchetti, Romussi e Turati, ha presentato il seguente ordine del giorno:

«La Camera confida che il ministro guardasigilli vorrà provvedere sollecitamente alla deficienza delle preture mandamentali di Milano le quali si trovano nella impossibilità di funzionare con la necessaria regolarità per mancanza di personale».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallina.

GALLINA. A proposito di questo capitolo torna opportuno che io muova all'onorevole ministro una viva raccomandazione a complemento di quella ieri fatta nella discussione generale del bilancio, dall'onorevole Paniè per l'aumento delle preture in Torino.

E per Torino e per Milano e per le altre città sorelle che hanno gli stessi bisogni per notevole incremento di popolazione e di affari, io chiedo all'onorevole ministro di provvedere.

E lo chiedo anche a nome dell'onorevole Ronchetti col quale avevo presentata apposita interrogazione che ora, naturalmente, ritiro; e lo chiedo unitamente con gli altri onorevoli colleghi coi quali apposi la firma all'ordine del giorno presentato dall'onorevole l'avia.

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano del quale ho l'onore di far parte e di cui è decoro il nostro illustre Presidente che per l'alto ufficio suo non può prender parte a questa discussione, ha in modo esauriente dimostrato come il lavoro eccessivo che opprime i pretori dei mandamenti interni di Milano conduce di necessità a risultati deplorabili di denegata giustizia. Basta ricordare che le otto preture interne di Milano hanno nel 1907 emanate 6729 sentenze; basta ricordare che la popolazione di Milano è salita da 261 mila abitanti, come recava il censimento del 1871, a 580 mila abitanti, come reca il censimento dell'anno in corso.

Confido che questa mia viva raccomandazione verrà accolta dall'onorevole ministro la cui geniale attività è interamente dedicata al retto e rapido funzionamento della giustizia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pavia.

PAVIA. Se io dovessi svolgere il mio ordine del giorno, dovrei servirmi delle parole dell'amico Gallina e, con quegli argomenti, con cui egli ha così bene spiegato il crescendo della popolazione di Milano, dimostrerei come sia assolutamente necessario che il ministro prenda qualche provvedimento.

Potrei come testimone *de visu*, essendo professionista in Milano, narrare alla Camera lo stato di stasi in cui si trovano le preture di Milano.

Ieri il ministro, cui mi sono permesso di dire quali sarebbero stati i provvedimenti necessari, mi ha detto che si tratta di questione veramente passeggera ed intermittente ed ha citato il fatto che la nomina di quei pretori è quella che ha portato questa condizione di cose affatto momentanea.

Mi permetta l'onorevole ministro di credere che non si tratta di malattia passeggera, ma cronica.

Ho sentito dal labbro del presidente della Camera un'osservazione veramente giusta, che cioè la città di Milano, che oggi conta più di mezzo milione di abitanti, ha ancora otto pretori, come li aveva quando aveva soltanto 200 mila abitanti.

Quindi indiscutibilmente un pretore fa tutto quello che può normalmente fare un uomo, e siamo arrivati a questo punto, che la sera si debbano fornire due candele al pretore per fare le sentenze, dovendo lavorare fino ad ora tardissima.

Non credo quindi che basti il dire che si provvederà a nominare nelle preture di Milano quei pretori che sono venuti mancando od almeno alcuni vicepretori, ma che occorra un provvedimento molto più serio.

Indovino la risposta che il ministro mi darà, ma io, che non sono a quel posto e non ci sarò mai, come deputato dirò, che tutte le lagnanze che potranno venire non da Milano sola, ma da altre città consorelle, che hanno uguali bisogni, come Napoli, Torino, ecc., dovranno essere esaminate dalla Camera, che dovrà pur provvedere, anche se un aumento di spesa sarà necessario.

E questo ministro geniale, che ha avuto dalla Camera tante lodi per la sua audacia nel vedere ed eliminare tanti inconvenienti della magistratura, farà bene, adesso

che sono passati parecchi anni dal giorno in cui, volendosi abolire molte preture, si sentirono tante grida qua dentro, a riesaminare la questione per vedere quali siano le preture che si potrebbero abolire. E qui dico subito che nel mio collegio ve ne sono diverse che credo inutili; e, tanto per ringraziare l'amico Gallina che ha voluto parlare a sostegno del mio ordine del giorno, dirò che anche la pretura del suo collegio potrebbe essere abolita.

GALLINA. Non siamo d'accordo. (*ilarità*).

PAVIA. Dunque dal momento che si è provveduto con tanto zelo ad altre impellenti necessità, occorre provvedere anche a questa e: o bisogna cercare i fondi per aumentare le preture, o bisogna abolire le piccole; è necessario trovare la maniera che la giustizia sia resa nel nostro paese, perchè non solo a Milano, ma in molte altre grandi città sorgono lamenti costanti perchè la giustizia minore, la giustizia piccola è assolutamente in condizioni deplorable e tali da non permettere che si continui così. Credo quindi che i danari si debbano trovare, per non essere al disotto di paesi, anche barbari, che non guardano a spese per tenere alta l'autorità della giustizia, e sarebbe doloroso che, mentre facciamo mostra di essere una grande potenza, mentre le nostre casse sono sempre aperte per fare parate di armi o per costruire monumenti, non venisse da quel banco una promessa che assicurasse di dare alla città di Milano non solo, ma anche alle altre città che ne hanno bisogno, una buona sistemazione di quello che è un vero bisogno della popolazione: avere una buona giustizia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuzzi.

CUZZI. Ho chiesto di parlare per rivolgere all'onorevole ministro una semplice raccomandazione. L'onorevole ministro conosce come il tribunale di Pallanza da sei mesi si può dire sia ridotto al solo presidente. Per malattia venne messo al riposo il procuratore del Re; per anzianità venne messo a riposo il giudice istruttore e furono traslocati il giudice che era il terzo che componeva il tribunale e l'aggiunto giudiziario che nel nuovo organico so essere stato tolto ma che spero, massimamente dopo l'approvazione della legge votata oggi, ci sarà ridato in vista dell'importanza del tribunale e del numero degli affari che sbriga.

Ora al posto di questi funzionari in parte messi a riposo, o trasferiti, fu nominato da tre mesi un giudice; e poi anche il procuratore del Re ed il giudice che dovrebbe sostituire quello traslocato, ma nè l'uno nè l'altro sono ancora venuti ad assumere l'ufficio.

Quindi il tribunale oggi si riduce al presidente, al giudice nuovo nominato, a cui furono date da poco le funzioni di giudice istruttore, e ad un aggiunto, quello traslocato ma trattenuto là provvisoriamente.

Ora questo stato di cose non è possibile che possa durare, ripeto, per la quantità degli affari che quel tribunale deve disimpegnare. Le ultime parole dette dal valente relatore del bilancio in riguardo al ritardo nel disbrigo dei processi e delle cause si possono benissimo applicare al tribunale di Pallanza.

Io so che l'onorevole ministro, premuroso in tutto quanto riguarda l'alto suo ufficio, anche in questa parte, ha dato disposizioni perchè il tribunale sia di nuovo completato nel numero dei suoi componenti. Però, se io debbo credere a voci corse, pare che colui che era destinato a procuratore del Re non pensi a lasciare il posto in cui si trova e forse altrettanto pensa di fare anche il giudice nominato al posto dell'altro giudice traslocato.

Ad ogni modo, io rivolgo viva preghiera all'onorevole ministro, che, ripeto, ha dato prova di essere così premuroso del suo ufficio, per cui ha riscosso da tutte le parti della Camera bene meritati elogi ai quali io modestamente volentieri mi associo, rivolgo, dico, viva preghiera perchè voglia provvedere affinchè il tribunale di Pallanza sia reintegrato, e, subordinatamente, faccio pure calda raccomandazione perchè al detto tribunale sia restituito anche l'aggiunto giudiziario di cui ha tanto bisogno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Tilla.

DE TILLA. Io non ho da rivolgere che una sola raccomandazione. Lo stesso lamento, che l'onorevole Pavia ha fatto per Milano, si può ripetere per Napoli, dove è cresciuto immensamente il numero degli affari, e dove le preture più non arrivano a trattarli. Quindi io mi associo a quanto ha detto l'onorevole Pavia, chiedendo per Napoli lo stesso trattamento, quando sarà provveduto per le altre città.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

ORLANDO V. E., ministro di grazia, giustizia e culti. Io avevo già, per così dire, implicitamente risposto alle cose dette oggi dall'onorevole Cuzzi, con grandissima ragione — non nego — dal suo punto di vista, allorchè, nella discussione generale, diedi chiarimenti all'onorevole Ciacci, che uguali lamenti faceva per il tribunale di Grosseto. Sostituiamo, a Grosseto, Pallanza ed avrò dato la risposta.

Io dissi questo: mi sono trovato in una condizione di cose assolutamente eccezionale, che dalla fondazione del Regno non si era mai verificata, cioè a dire un movimento vastissimo di magistrati.

Io ho cercato di moltiplicare di cure e di zelo per impedire che ne seguisse quell'effetto che mi pareva quasi inevitabile, cioè che l'andamento della giustizia si arrestasse per qualche tempo in tutta l'Italia. E spero fino ad un certo punto di essere riuscito ad ovviare agli inconvenienti, meno in qualche piccolo tribunale, in cui si è verificato (e l'onorevole Cuzzi nella leale esposizione dei fatti l'ha spontaneamente riconosciuto) si è verificato, dicevo, che alcuni dei funzionari giudiziari andassero a riposo *ope legis*.

Perchè, quando si tratta di semplice trasferimento o promozione, il danno è sempre minore, per fatto che il promosso o il trasferito è lasciato al suo posto fin tanto che non giunga il successore.

Ma quando, invece, si è trattato di collocamento a riposo *ope legis* per i limiti d'età introdotti dalla nuova legge, come è stato per qualche funzionario a Pallanza, che cosa è avvenuto? È accaduto che quel funzionario con l'andare in vigore della nuova legge sia andato a riposo e non abbia potuto più giudicare. Io non ho mancato di nominare subito il successore; ma tutta la Camera conosce a quali termini sia sottoposta l'entrata in vigore del decreto, che nomina o trasferisce un magistrato: bisogna che vada alla Corte dei conti e che questa lo registri. La Corte dei conti non registra le nomine nei gradi inferiori, se non ha finito di registrare le nomine nei gradi superiori per sapere se e quali posti sieno disponibili.

Un po' di lentezza c'è stata da parte della Corte dei conti; nè, per altro, potrei rimproverarla di fronte all'eccezionale movimento. Ne sono seguiti quegli indugi, che anch'io deploro. Riconosco che l'onorevole Cuzzi obiettivamente ha ragione di lagnarsi

ma non credo che si possa muoverne accusa a me. Ora pertanto mi risulta che per Pallanza si è provveduto. Nè mi risulta che alcuno dei nominati non voglia raggiungere la residenza. Mi informerò della cosa al più presto e provvederò con la massima sollecitudine. Assicuro poi l'onorevole Cuzzi che terrò conto del desiderio di Pallanza, di avere restituito l'aggiunto in seguito all'approvazione della legge d'oggi, che, apportando alcune modificazioni all'ordinamento giudiziario, accresce il numero degli aggiunti.

Agli onorevoli Pavia e Gallina (e con ciò rispondo anche all'onorevole De Tilla, che ha parlato per Napoli, ed all'onorevole Panniè, che in sede di discussione generale ha parlato per Torino) dirò che i lamenti ora mossi sulla condizione delle preture di queste grandi città possono rispecchiare un disagio, che sarà momentaneo od un disagio che sarà permanente. Esaminiamo l'uno e l'altro lato della questione.

Che sul disagio attuale influiscano cause immediate, non credo possa escludersi. L'onorevole Pavia, con cui ho avuto un colloquio privato sull'argomento, ha in certo modo messo le mani avanti ed ha detto che c'è un motivo permanente di disagi. Io lo prego però di voler tenere presente che una causa transitoria esiste indubbiamente. Siamo facilmente d'accordo, nell'ammettere che uno possa avere una malattia cronica, che in un dato momento si rende acuta. Forse, a Milano vi è una malattia cronica (ed in ciò ha ragione l'onorevole Pavia ed anche l'onorevole Gallina e l'onorevole Ronchetti); ma indubbiamente il male si è reso più acuto per la ragione detta un momento fa. In seguito all'eccezionale movimento nel personale della magistratura, inconvenienti e indugi — l'ho riconosciuto — si sono avverati.

Parlo di Milano, ma su per giù una condizione simile si è verificata a Napoli, a Torino e a Roma. Milano ha otto pretori e ben 15 vicepretori di carriera, magistrati i quali integrano il servizio dei pretori.

PAVIA. Ma non fanno sentenze.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. E perchè non fanno sentenze? Hanno giurisdizione e debbono far sentenze.

GALLINA. Cercano di farne il meno possibile.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Questa non è colpa degli ordinamenti. Noi qui non abbiamo parlato di deficienza di persone.

Dunque, come dicevo, Milano ha otto pretori e 15 vicepretori di carriera; un totale (che ai fini pratici delle sentenze è la stessa cosa) di 23 magistrati.

È accaduto che, in seguito a questo eccezionale movimento, dei 15 vicepretori di carriera di Milano, ben 13 sono stati promossi. Ed ecco che di punto in bianco Milano si è veduta venir meno più della metà del personale straordinario delle sue preture.

Io pensai alla sostituzione; ma qui vi è stata una ragione di ritardo più forte della mia volontà, perchè, siccome per nominare questi vicepretori dovevo aspettare la promozione degli uditori e non potevo far ciò senza il parere del Consiglio giudiziario voluto dalla legge, sono stato per conseguenza costretto ad attendere il parere di questo Consiglio e solo ora ho potuto procedere alla nomina dei 13 vicepretori.

Dunque, resta fermo in fatto questo: che una ragione transitoria, ripeto, non imputabile a me, ha fatto sì che a Milano si sia veduto venir meno più della metà del personale addetto alle preture. Indiscutibilmente ciò ha prodotto una tale condizione di cose, che qui è stata lamentata.

E non credo di essere completamente nel torto, affermando che questa ragione transitoria sia la causa dei lamenti, che qui sono stati mossi. E per quanto concerne questo stato di cose transitorio, torno a ripetere che i tredici vicepretori sono stati già nominati.

Resta ora la questione del disagio cronico.

Da questo punto di vista avviene in Italia il seguente fenomeno. La quantità assoluta delle liti (è un problema assai grave) discende.

Gli ufficiali giudiziari se ne dolgono, come diceva un momento fa l'onorevole Fani. Io me ne consolo, perchè la diminuzione delle liti è indice di aumento di civiltà di un popolo. Abbiamo, adunque, una diminuzione nell'indice litigioso generale per tutto il Regno.

Però, accade che questa diminuzione non è eguale in tutti i luoghi, per il fenomeno dell'inurbamento (e qui ci sarebbe da fare un brano di sociologia): mentre gli affari diminuiscono in certi centri, in certi altri non solo non diminuiscono, ma aumentano in tale proporzione che, come nel caso di Milano, è addirittura vertiginosa; giacchè l'aumento risponde ad un doppio sviluppo della meravigliosa metropoli Lombarda, cioè a

dire, sviluppo della popolazione e sviluppo della ricchezza.

Ora la soluzione veramente retta quale sarebbe? Parlo qui in generale: diminuire i magistrati là dove il bisogno viene meno, e mandarli là dove il bisogno cresce. Ma la Camera sa bene quel che significhi per un ministro togliere a un tribunale un aggiunto giudiziario.

Non vi parlo di sopprimere un tribunale od una pretura, vi parlo di togliere un aggiunto giudiziario. Eppure io, (lo dirò senza falsa modestia) guidato da un gran senso di opportunità e di equità, con tutte le maggiori cautele ho potuto riuscire a togliere sessantacinque giudici ai tribunali, senza che si avessero a deplorare eccessivi echi di lagnanze.

Qualcuno di quei magistrati tolti bisognerà restituirlo; ma intanto questo personale, che ho diminuito in tribunali dove minore era il bisogno, l'ho destinato, invece, colà dove il bisogno era maggiore.

E, per Milano (vorrei che gli onorevoli Gallina, Ronchetti e Pavia mi rendessero giustizia su questo), per quanto riguardava il tribunale, si muovevano gli stessi lamenti, che ora si fanno per le preture, e si provvedeva per via di comandi e di applicazioni.

Io, nella formazione delle nuove tabelle, ho avuto coraggio (e ci vuol coraggio, perchè in Italia è più facile riformare il codice di procedura civile che provvedere al personale dei tribunali) ho avuto coraggio di dare all'organico del tribunale di Milano quei giudici, di cui aveva bisogno. Non intendo di aver fatto un favore; intendo bensì di aver reso giustizia a bisogni impellenti di quel tribunale.

Restano le preture. È indiscutibile (e la dimostrazione sarebbe come sfondare una porta aperta) che le otto preture di Milano, che erano in proporzione della popolazione di 20 o 30 anni fa, sono ora insufficienti.

Lo stesso deve dirsi per Torino, per Napoli, per Roma e per Palermo.

Quale la maniera di provvedere? La moltiplicazione delle preture? Io non mi rifiuto assolutamente a scegliere questa via; ma è necessario? La Camera ricorderà una discussione, che ebbe luogo in quest'Aula, a proposito della legge 14 luglio 1907, quando molto vigorosamente uno dei nostri colleghi sostenne qui la tesi che convenisse unificare le preture dei grandi centri, promuovere il movimento inverso della moltiplicazione. Cioè, Torino abbia un solo pretore; e

così Milano, Napoli, e via discorrendo, salvo a dare a questi pretori il personale occorrente. (*Commenti*).

Io allora mi opposi, onorevole Ronchetti, e fu per la mia opposizione, che quella proposta non fu approvata. Ma osservo che, in un certo senso, tanto vale accrescere le preture di una città, quanto destinare ad esse un numero maggiore di magistrati di carriera, che possano soddisfare ai bisogni delle preture stesse.

Su questo credo che saremo interamente d'accordo.

Il che è tanto vero che, se Milano ha otto preture (onorevole Daneo, vede che devo qui difendere la tendenza sua) se Milano ha otto preture, ha poi quindici vicepretori: il che significa un totale di ventitrè giudici.

Supponete che io proponessi una legge per cui Milano fosse divisa in ventitrè mandamenti, ed attribuiti a ciascun mandamento un pretore; l'effetto, dal punto di vista del personale, sarebbe identico.

Ora, per riassumere: Milano e le altre grandi città hanno diritto di far valere le loro ragioni; ho detto i motivi, che spero transitori, del disagio attraversato; ma Milano e le altre grandi città hanno avuto i vicepretori, che loro occorrevano. Se altri bisogni potranno sorgere, dichiaro che darò quegli altri vicepretori, che occorreranno.

La legge approvata recentemente mi dà modo di far ciò, senza che io sia costretto a togliere altro personale da altri tribunali, perchè essa mette a mia disposizione un certo numero di magistrati.

Mi riservo di esaminare la questione, senza intendere ora di pregiudicarla nè pro, nè contro, se sia il caso di creare nuovi mandamenti. E non si tratta di una questione finanziaria: perchè sia che io mandi e paghi un vicepretore di carriera per aiutare il pretore, sia che lo mandi e lo paghi come titolare d'un mandamento, è la stessa cosa.

Dunque, ripeto ancora che farò tutto il possibile per esaudire questi giusti desideri che sono stati fatti valere dai colleghi; e do loro la prova della mia grande buona volontà, accettando il loro ordine del giorno, per quanto, in un certo senso, io abbia la coscienza d'aver sollecitamente provveduto.

Ma, ciò malgrado, siccome ci può essere qualche cosa, cui eventualmente io possa

non aver provveduto, dichiaro e ripeto d'accontentare il loro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Borsarelli.

BORSARELLI. Alle voci più modeste un compito più modesto.

Valenti oratori colleghi nostri hanno patrocinato la causa delle preture delle grandi città; sia concesso a me di fare una modesta raccomandazione, ma viva e profondamente convinta, relativamente alle preture dei piccoli centri.

L'onorevole Gallina, che parlò così efficacemente a favore delle preture di Milano, ha detto che avrebbe voluto che l'onorevole nostro Presidente non tenesse il suo alto ufficio, perchè così si sarebbe certamente unito a lui nel patrocinare la sua causa; alla mia volta potrei dire che se l'ufficio non tenesse a quel posto l'onorevole Marco Pozzo, forse l'avrei vicino a me a sostenere la stessa causa che io sostengo. Infatti ricordo che un giorno in cui si discuteva quella infausta legge che aboliva 150 pretori, egli era qui a combattere con me quella legge. Ciò avveniva quando qui dentro, dove pure fu detto che l'aritmetica non è un'opinione, si potè purtroppo provare col fatto che l'aritmetica può diventare un'opinione politica. Allora l'onorevole Marco Pozzo ed io fummo i soli a sostenere le ragioni e le parti di questa maltrattata aritmetica; ed è perciò che oggi vorrei averlo a compagno nel sostenere la mia tesi.

So bene che le ultime disposizioni di legge, che l'onorevole ministro ha adottate, vanno a diminuire in gran parte il danno che noi lamentavamo quel giorno; so bene che, se 150 furono allora le preture mozze del loro titolare, esse oggi si riducono a 49 o 50; ma la mia preghiera diventa oggi modestissima quando dico all'onorevole ministro che, se egli ha colmato delle differenze da 150 a 49, deve anche fare un passo di più.

Ridia a tante preture, che sono state sede degna dei loro titolari, i loro capi pretori, perchè si tratta di una mancanza grave non solo per le agitazioni che si sono create e che risorgono nei piccoli centri e nei piccoli paesi di cui siamo qualche volta tramite e qualche volta vittime e per cui dobbiamo a nostra volta vittimizzare il ministro che siede sulle cose della grazia e giustizia; ma si deve rimettere a contatto del popolo quel giudice la cui missione è

utile tanto. Quel giudice che con parola così elegante e brillante, relativamente al conciliatore, fu delineato dal valente relatore del bilancio; colmi questa lacuna, onorevole ministro, e rimetta nelle loro sedi questi pochi pretori che ancora mancano.

Così avrà acquistato un titolo, non dico alle lodi mie, ma alla riconoscenza di moltissime popolazioni, per aver rimediato a questo, che fu un danno immeritato ed ingiusto: togliere cioè alle sedi il titolare loro rendendole di nome e vanamente esistenti, di fatto vacanti e come abolite. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. L'onorevole Borsarelli ha detto che se il mio collaboratore, onorevole Pozzo, si trovasse sui banchi di deputato, anzichè su quelli del Governo, parlerebbe forse nel medesimo senso, in cui egli ha parlato.

Io, invece, credo che l'onorevole Pozzo si trovi benissimo al posto, dove è, perchè potrebbe benissimo replicare che il Governo si è preoccupato delle condizioni delle preture minori ed ha provveduto con la legge del 14 luglio 1907.

L'onorevole Pozzo si troverebbe, quindi, perfettamente coerente col suo programma di deputato.

Però gli effetti immediati della legge non si possono ancora accertare, perchè siamo in un periodo di transizione; ed io ho già fatto notare come si siano verificate delle inevitabili lacune nell'andamento della giustizia.

Aspettiamo, dunque, a vedere se col nuovo assetto i difetti torneranno a presentarsi; prego, quindi, l'onorevole Borsarelli ed i colleghi, che considero tutti miei collaboratori, di aver pazienza; vediamo come andranno le cose; se inconvenienti continueranno a prodursi, prendo impegno di provvedere.

PRESIDENTE. Metto a partito l'ordine del giorno degli onorevoli Pavia, Mira, Ronchetti, Romussi e Gallina Giacinto, del quale darò lettura:

« La Camera confida che il ministro guardasigilli vorrà provvedere sollecitamente alla deficienza delle preture mandamentali di Milano, le quali si trovano nella impossibilità di funzionare con la necessaria regolarità per mancanza di personale ».

Coloro che approvano quest'ordine del giorno sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 27 s'intenderà approvato in lire 30,717,010.

(È approvato).

Capitolo 28. Magistrature giudiziarie — Personale — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 129,800.

Capitolo 29. Magistrature giudiziarie — Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 950,280.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzi.

MERCI. Mi consenta la Camera poche parole su questo capitolo del bilancio, dal quale risulterebbe che le spese d'ufficio per la magistratura giudicante ammontassero soltanto alla somma indicata di lire 950,280; ma la verità è che esse salgono invece ad una somma molto più rilevante: a quella cioè di due milioni, perchè a queste spese d'ufficio si provvede in due maniere diverse. Per le preture ed i tribunali si provvede con i proventi di cancelleria ed il Governo dà la differenza in più, perchè la somma dei proventi delle cancellerie non sarebbe sufficiente, per quanto essa ammonti ad un milione, cosicchè per le preture ed i tribunali la spesa arriva ad un milione e 50 mila lire.

Quanto poi alle procure del Re, alle procure generali ed alle Corti di appello e di cassazione, abbiamo la somma stanziata in bilancio in lire 950,000. A dire il vero, a me è sembrato, come è sembrato alla Giunta del bilancio, che la spesa stanziata nei precedenti esercizi fosse più che sufficiente, ma quest'anno vi si è portato un aumento di 234,997 lire. La Commissione ha accettato quest'aumento richiesto dal ministro, raccomandando però al medesimo di provvedere in modo che le erogazioni siano veramente rispondenti alle necessità dei vari uffici e non vadano altrimenti erogate e disperse. I lamenti per queste erogazioni non sono pochi nè leggeri. Per dire la verità, alcuni sono giunti anche al mio orecchio, perchè si parla di presidenti di tribunali, i quali, con le spese d'ufficio, pagherebbero la pigione di casa, e provvederebbero al combustibile per uso della loro famiglia. Dall'inchiesta sulla magistratura di Catanzaro è risultato che dei magistrati prendevano una percentuale di 40 e 25 lire mensili sulle spese d'ufficio; e si sono verificati altri inconvenienti che non voglio ricordare.

Mi limiterò soltanto, poichè da Roma parte l'esempio a tutta l'Italia, ad accennare alle spese d'ufficio che si fanno qui

alla Corte di appello. Essa ha uno stanziamento di 20,200 lire, di cui 1,600 vanno per spese di rappresentanza al presidente; e poi figurano 1,200 lire per combustibile, mentre si sa benissimo che per tutto il combustibile, si spendono in realtà 300 lire; per legatura di libri si ha la cospicua cifra di 4,000 lire; per inchiostro, penne, ecc., altre 4,000 lire; ora, fatto il confronto con le spese del tribunale di Roma, si vede subito la sproporzione, perchè, mentre per spese di rappresentanza al presidente della Corte di appello si danno 1,600 lire, allo stesso titolo al presidente del tribunale si pagano soltanto 150 lire; per il combustibile al tribunale, che ha dei locali più vasti della Corte di appello, si assegna la somma di 160 lire, mentre per la Corte di appello quella molto maggiore di lire 1,200; per la rilegatura delle sentenze, che sono più numerose presso il tribunale, è assegnata la spesa di lire 790, mentre per la Corte di appello quella di 4,000 lire.

Dunque o vi è poca sincerità nella indicazione di queste spese, o vi è uno sperpero che deve essere impedito con un efficace controllo, perchè i cancellieri subiscono la soggezione e la dipendenza che viene esercitata su di loro dai capi di ufficio.

Ma io credo che al Ministero siano arrivate delle denunce, siano pervenuti rapporti dei procuratori del Re; tutti gl'impiegati ne sono informati e sarebbe necessario che fosse provveduto.

Su questi inconvenienti, la Sottogiunta del bilancio di grazia e giustizia scriveva nella relazione: «La Giunta consente nello aumento proposto, ma invita il ministro a provvedere in modo che le erogazioni siano veramente rispondenti alle necessità dei vari uffici e non vadano altrimenti erogate e disperse».

Io per riparare agli inconvenienti accennati avevo redatto una interpellanza, con la quale invitavo il ministro ad affidare agli ispettori del Ministero incaricati di eseguire le verifiche periodiche alle cancellerie e segreterie giudiziarie, secondo le disposizioni del decreto 8 dicembre 1907, il mandato di esaminare e di accertare anche con speciali inchieste, occorrendo, da eseguirsi dagli stessi ispettori, in qual modo siano erogate le somme per le spese d'ufficio, e specialmente quelle che fanno carico allo Stato.

Sono stato mosso a fare questi rilievi per il grande concetto che ho della magistratura, la quale deve mantenersi sempre alta

per dottrina, indipendenza e correttezza. Noi vogliamo che essa risponda degnamente alla sua nobilissima e delicata missione ed alla fiducia del paese. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

ORLANDO V. E., ministro di grazia, giustizia e culti. Anche in sede di discussione generale, io mi era occupato di questo argomento.

Trovo che anche sulle spese d'ufficio bisogna che il ministro porti la sua attenzione. Ma è una materia delicata, e se la frase non sembrerà irriverente, aggiungerò come tutti i conti della domestica, perchè versiamo proprio in materia di conti della domestica.

Non bisogna esser troppo corrivi a raccogliere la maldicenza comune. Bisogna tener conto delle molte cose portate dalla tradizione.

La tradizione ha un'efficacia in questa materia, di cui non possiamo sufficientemente renderci conto noi. Con la mia solita franchezza, accennerò un ricordo preciso su tale proposito. Seppi che in una Corte di appello con le spese di ufficio si provvedeva ogni consigliere di appello di otto quintali di carbone per riscaldamento. L'impressione è grande, è vero. Ma viera una tradizione: si trattava dell'alta Italia, in paesi freddissimi, e dove *ab antiquo* c'era questa tradizione di provvedere il magistrato del carbone per il riscaldamento. Anche per questi assegni fissi l'impressione è certamente sgradevole.

Ma i magistrati hanno diritto a spese di rappresentanza. Anche qui è tradizione. Magistrati illibatissimi, che hanno deciso liti di miliardi, hanno preso di questi assegni fissi. La ragione qual'è? Deve un primo presidente di Cassazione o di Appello andare a dire: datemi la lira per pagare la carrozza, perchè il ministro mi ha mandato a chiamare per telefono? Non esageriamo troppo! Noi italiani siamo un po' iperbolici, subiamo una specie di iperestesia di maldicenza.

Io ho messo le cose a posto, perchè, guardandomi dall'esagerazioni, dissi, in tema di discussione generale, che sulle spese di ufficio (e con ciò non manco di riguardo a nessuno) avrei fatto delle indagini, nel senso, cioè, di vedere fra di esse quali sieno più e quali meno utili, perchè nulla è più relativo dell'utilità. Si vedrà, in tal modo,

quali sieno le spese più urgenti e più utili da fare, trascurandone altre meno utili.

Così bisogna porre la questione.

E se vedo che il locale giudiziario vain malora, disporrò che sulle spese d'ufficio, a preferenza, si prelevino gli assegni per mantenere il locale.

A ciò ho già preso impegno di provvedere; e non dubiti l'onorevole Mercè che provvederò.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, rimane approvato il capitolo 29 in lire 950,280.

(*È approvato.*)

Capitolo 30. Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari, lire 300,000.

Su questo capitolo ha chiesto di parlare l'onorevole Di Stefano. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. L'onorevole ministro si è occupato dello Steri, il palazzo che serve per uso dei locali degli uffici giudiziari a Palermo ed è allo stesso tempo — ironia delle cose! — adibito per ufficio di dogana. Egli, con tutta la buona volontà, ha mostrato d'interessarsi di questa questione, che si agita da lunghi anni. Ha nominato una Commissione: questa Commissione pare si sia messa all'opera, ma, in fondo, le cose sono addormentate in un sonno, da cui non pare si vogliano svegliare in alcun modo. Ora il fóro di Palermo di questa condizione di cose è veramente... annoiato, perchè teme che si perpetui sempre lo stesso sistema, pel quale non si arriva mai alla fine in una questione, la quale interessa non solo la dignità della giustizia, ma anche la dignità degli avvocati, che debbono rimanere in locali assolutamente inadatti, angusti ed indecenti. Io spero che il guardasigilli vorrà veramente interessarsi, con la sua solita buona volontà, di questa questione, e che troverà finalmente un mezzo di risolverla dopo tanti anni che s'è trascinata.

PRESIDENTE. Onorevole ministro guardasigilli, ha facoltà di parlare.

ORLANDO V. E., ministro di grazia, giustizia e culti. Se l'onorevole Di Stefano ha parlato di noia della classe degli avvocati di Palermo, perchè pare che si sieno arrestati gli studi relativi ai locali giudiziari, egli evidentemente ha usato una espressione metaforica. Poichè, siccome l'ordine degli avvocati è rappresentato nella Com-

missioni che egli sa, è evidente che esso ha un mezzo assai semplice per aver notizia dello stato della questione, rivolgendosi ai suoi rappresentanti della Commissione.

La questione è a questo punto. Come l'onorevole Di Stefano sa, l'allargamento del palazzo dei tribunali suppone che trovi posto altrove la dogana. In primo luogo, si sono dovute fare le pratiche, perchè il ministro delle finanze provveda al trasloco del palazzo di dogana e a questo si pensa. Ma, dall'altro lato (e questa è la parte più specifica, che dovrebbe esser nota all'onorevole Di Stefano) bisogna ultimare i piani. Perchè quando si dice Commissione pare che si alluda a qualche cosa che rinvii alle calende greche; ma, quando si tratta di ampliare dei locali, se non vi sono progetti circa i nuovi edifici da costruire e circa la spesa che s'incontra, non si può procedere alla costruzione: è evidente.

Ora la Commissione si arrestò, perchè mancavano i fondi per fare questi studi definitivi. Io ho provveduto ai fondi: non so se questo sia a notizia dell'onorevole Di Stefano.

DI STEFANO. No.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Ecco: ho portato questo contributo utile. Dunque, io ho provveduto ai fondi nella misura del mio bilancio, perchè i progetti si possano ultimare. Nel momento, dunque, in cui discutiamo si stanno redigendo i progetti tecnici, ed io non manco dall'altro lato d'insistere presso il collega delle finanze, perchè si affretti il trasloco della dogana.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 30 s'intenderà approvato in lire 300,000.

(È approvato).

Capitolo 31. Spese di giustizia (*Spesa obbligatoria*), lire 5,858,000.

SANTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Primo iscritto è l'onorevole Merzi.

Ha facoltà di parlare, onorevole Merzi.

MERZI. Mi sono iscritto per parlare anche su questo capitolo, che tratta delle spese di giustizia, perchè esse tendono sempre ad aumentare. E si tratta di una somma assai rilevante, di circa sei milioni. Questa tendenza all'aumento si verifica per il difetto assoluto di controllo da parte del Ministero. Gli inconvenienti so che sono stati rilevati anche dalla mente sagace dell'onorevole ministro di grazia e giustizia. Vera-

mente l'ufficio di controllo e di verifica non mancherebbe al Ministero, ma mancano, pare, gli impiegati; il che è la stessa cosa.

L'onorevole ministro, non vorrà, qui ripetere la sua espressione che trattasi di spese della serva; per quanto, onorevole ministro, sono state le spese della serva che hanno messo sotto processo un nostro collega, l'onorevole Nunzio Nasi, e lo hanno fatto condannare dall'Alta Corte di giustizia.

Noi non possiamo avere due pesi e due misure.

Le spese di giustizia, che costituiscono una uscita assai importante del bilancio di grazia e giustizia, aumentano sempre per perizie inutili, accessi, indennità, eccetera.

In alcuni processi, che sono già stati rammentati dallo egregio relatore, si sono fatte spese ingenti; in quello Modugno si è ordinato dal presidente della Corte d'assise un accesso, niente di meno, da Perugia a Bari; nel processo Palizzolo da Milano a Palermo; nel processo Saporito da Bologna a Castelvetro. Io non dico che questi accessi, più o meno teatrali, siano stati ordinati per viaggiare, ma dico solo che prima non si facevano. È un fatto che c'è una tendenza non bella ad aumentare le spese di giustizia. Almeno fossero diminuiti i processi contro ignoti; invece essi sono in progressivo aumento! Ora, mentre si spendono tutti questi denari in accessi, abbiamo dall'altra parte il gravissimo inconveniente che si fanno muovere dei testimoni o dei periti da un capo all'altro d'Italia, facendoli viaggiare miseramente e scomodamente in terza classe, dando loro una indennità giornaliera di una lira e mezzo, con la quale debbono provvedere al loro mantenimento durante il tempo, in cui sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Bisognerebbe che certi contrasti, troppo stridenti e che non tornano a decoro della nostra amministrazione della giustizia, fossero tolti di mezzo dalla mente illuminata e dalla energia dell'onorevole ministro di grazia e giustizia. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

SANTINI. Preveggo il desiderio legittimo del nostro illustre Presidente e sarò brevissimo, pur trattandosi di argomento della massima importanza.

Mi riferisco alla questione dei periti di accusa e di difesa, questione che da tanti anni si trascina e che non si risolve mai. Io speravo che non mi occorresse anche

oggi di dover tornare sopra questo argomento, sempre accolto favorevolmente dal banco del Governo e dai vari relatori, fra i quali rammento, *honoris causa*, l'egregio amico Fani, che l'anno scorso ebbe la cortesia di dedicare a questo mio desiderio taluni benevoli periodi della sua dotta relazione.

L'onorevole Orlando conosce benissimo gli inconvenienti, che hanno riflessi gravissimi sulla giustizia, derivanti dalla questione dei periti della giustizia, non volendo nè periti di accusa, nè periti di difesa, perchè i periti di accusa sentono le influenze da una parte, e i periti di difesa sentono le influenze dall'altra.

La giustizia non ne guadagna, la medicina legale ne esce fuori maltrattata; quindi l'urgenza di provvedere una buona volta in questo gravissimo argomento. Io potrei citare molti fatti, che si sono verificati per questa, che non voglio chiamare negligenza, ma resistenza dei vari ministri a portare innanzi alla Camera un disegno di legge, che riformi l'istituto delle perizie. Si tratta di cosa, cara non solo ai medici, ma anche agli avvocati, che, come i medici, studiano medicina legale.

Vorrei pregare l'onorevole ministro guardasigilli di darmi affidamento che egli vorrà, nella sua sagacia e nella sua infaticabile attività, compiere studi, che approdino a qualche risultato pratico circa questa importante questione, abolendo i periti di accusa e di difesa e sostituendo un collegio unico di periti della giustizia. Credo che l'argomento perderebbe della sua importanza, se io mi vi indugiassi con la mia modesta e disadorna parola. È argomento degno di studio, e, perchè tale, lo raccomando all'onorevole Orlando, sicuro che, se egli, tra le altre sue benemerienze, legherà il suo nome a questa riforma, acquisterà un nuovo titolo alla riconoscenza di coloro, che intendono difendere la scienza e i supremi interessi della giustizia. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ORLANDO | V. E., ministro di grazia, giustizia e culti. Su questo capitolo è stata sollevata una questione, direi di massima, ed una questione particolare di attuazione.

Sulla questione di massima, sollevata dall'onorevole Santini, trovo inutile dirgli come io sia di accordo con lui nel ritenere

che questa materia debba riformarsi. Ma, come l'onorevole Santini comprende, noi non siamo in materia, che dipenda da atti amministrativi del Governo, ma in materia eminentemente giuridica, la più giuridica tra tutte, perchè è regolata dal codice.

Appunto per provvedere a questa deficienza del codice di procedura penale un progetto nuovo è stato presentato e si trova davanti alla Camera.

Si sono fatti studi ed io li ho fatti miei; ed ho aggiunto anche raccomandazioni nel senso che questi studi siano affrettati dalla Commissione, e che eventualmente se ne prelevi qualche parte, che risponde a bisogni più urgenti.

Do, quindi, alto peso e rilievo alle osservazioni dell'onorevole Santini da questo punto di vista: che fo anche io auguri che il nuovo codice di procedura sia rapidamente approvato, ed in ogni ipotesi che ne sia prelevata e il più rapidamente possibile portata all'approvazione della Camera la parte che riflette le perizie giudiziarie.

In quanto alla questione di attuazione sollevata dall'onorevole Merci, è antico il lamentato sul modo come si spendono questi danari. Ne parlammo a lungo nella discussione del bilancio precedente; a questo scopo provvede la istituzione degli ispettori, e io li destinerò soprattutto a vigilare attentamente sul modo come queste spese si impiegano.

Riconosco la gravità delle cose che dice l'onorevole Merci, e ne farò argomento della più attiva vigilanza.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 31 s'intenderà approvato in lire 5,858,000.

(È approvato).

Capitolo 32. Pigioni di locali ad uso delle Magistrature giudiziarie (*Spese fisse*), lire 2,317,800.

Capitolo 33. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo 34. Assegni di disponibilità (*Spese fisse*), lire 13,960.

Capitolo 35. Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro assistenti (*Spese fisse*), lire 432.

Capitolo 36. Sussidi ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e famiglie, lire 1,000.

Capitolo 37. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (*Spese fisse*), lire 4,400.

Categoria IV. *Partite di giro*. — Capitolo 38. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 161,920.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 2,538,540.

Debito vitalizio, lire 7,965,000.

Spese per l'amministrazione giudiziaria, lire 40,282,890.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 50,786,430.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 19,792.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 19,792.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 50,806,222.

Categoria IV. *Partite di giro*, lire 161,920.

Riassunto per categorie. — Categoria I. *Spese effettive*. (Parte ordinaria e straordinaria), lire 50,806,222.

Categoria IV. *Partite di giro*, lire 161,920. Totale generale, lire 50,968,142.

Pongo a partito il totale generale a cui ascende lo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e culti in lire 50,968,142.

(*E'* approvato).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Pozzi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

POZZI. A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1908-909.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita, e la discussione di questo disegno di legge sarà iscritta nell'ordine del giorno.

Risultamento della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Costituzione in comuni autonomi delle borgate Santa Marina, Malfa e Leni nell'isola di Salina:

Presenti	222
Votanti	222
Maggioranza	112
Voti favorevoli	196
Voti contrari	26

(*La Camera approva*).

Modificazioni all'ordinamento giudiziario:

Presenti	222
Votanti	222
Maggioranza	112
Voti favorevoli	204
Voti contrari	18

(*La Camera approva*).

Guarentigie e disciplina della magistratura:

Presenti	222
Votanti	222
Maggioranza	112
Voti favorevoli	202
Voti contrari	20

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abozzi — Albicini — Alessio Giulio — Aliberti — Arlotta — Artom — Astengo — Aubry.

Baranello — Barnabei — Barracco — Barzilai — Battelli — Benaglio — Bertarelli — Bertetti — Bettolo — Biancheri — Bissolati — Bolognese — Bonicelli — Borsarelli — Boselli — Botteri — Bracci — Brunialti.

Calissano — Calvi Gaetano — Capaldo — Cappelli — Carcano — Cardani — Carmine — Carnazza — Carugati — Cassuto — Castiglioni — Cavagnari — Centurini — Chimirri — Ciacci Gaspero — Ciappi Anselmo — Ciartoso — Ciccarone — Cimati — Cimorelli — Cipriani Marinelli — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco Ortu — Cocuzza — Codacci Pisanelli — Colosimo — Comandini — Compans — Conte — Costa Andrea — Cottafavi — Credaro — Cuzzi.

Da Como — D'Alì — Daneo — Danieli — De Amicis — De Asarta — De Bellis — Dell'Acqua — De Marinis — De Michetti — De Nava — De Riseis — De Seta — De Tilla — Di Lorenzo — Di Rudini Antonio — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Stefano Giuseppe.

Faelli — Falaschi — Falcioni — Falconi Nicola — Fani — Farinet Francesco — Fasce — Fazi Francesco — Felissent

— Ferrarini — Ferraris Carlo — Ferraris Maggiorino — Ferri Enrico — Fiamberti — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fortunati Alfredo — Fracassi — Fulci Nicolò — Fusco — Fusinato.

Galimberti — Galli — Gallina Giacinto — Gattorno — Giolitti — Giovagnoli — Giovanelli — Giuliani — Graffagni — Grippo — Gualtieri — Guarracino — Gucci-Boschi — Guerritore.

Jatta.

Lacava — Landucci — Larizza — Lazaro — Leali — Leone — Libertini Gesualdo — Lucca — Luciani — Lucifero Alfonso — Lucifero Alfredo — Luzzatti Luigi — Luzzatto Riccardo.

Magni — Majorana Giuseppe — Mango — Maraini Clemente — Maraini Emilio — Marazzi — Marcello — Martini — Masciantonio — Masoni — Mazzitelli — Medici — Mendaja — Mercè — Mezzanotte — Mira — Montagna — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo.

Negri de Salvi.

Orlando Vittorio Emanuele — Orsini-Baroni — Ottavi.

Pandolfini — Paniè — Papadopoli — Pavia — Pavoncelli — Pellecchi — Pennati — Pescetti — Pistoja — Podestà — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Pugliese.

Rava — Reggio — Riccio Vincenzo — Ridola — Rienzi — Rizzetti — Romanin-Jacur — Romussi — Rossi Gaetano — Rossi Luigi — Rovasenda — Rubini — Ruffo — Ruspeli.

Sacchi — Salandra — Salvia — Sanarelli — Santini — Santoliquido — Scaglione — Scano — Scellingo — Schanzer — Semola — Sichel — Sili — Silva — Solinas-Apostoli — Sonnino — Spallanzani — Spirito Beniamino — Squitti — Staglianò — Stoppato.

Tecchio — Tedesco — Teodori — Testasecca — Tinozzi — Tizzoni — Todeschini — Torlonia Giovanni — Torrigiani — Turati — Turco

Umani.

Valentino — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vendramini — Ventura — Vicini — Villa.

Weil-Weiss — Wollemborg.

Sono in congedo:

Abignente — Albertini — Angiolini — Avellone.

Baragiola — Battaglieri — Bernini — Bianchi Emilio — Bona — Buccelli.

Cacciapuoti — Callaini — Calleri — Campi Numa — Campus-Serra — Cao-Pinna — Capece-Minutolo — Caputi — Castellino — Celesia — Cesaroni — Cornaggia — Cortese — Curreno.

Dal Verme — D'Aroneo — De Novellis — Donati.

Factà — Falletti — Farinet Alfonso — Fazzi Vito — Fede.

Giaccone — Giardina — Goglio — Gorio — Guastavino — Gussoni.

Loero.

Majorana Angelo — Malvezzi — Manfredi — Marsengo-Bastia — Mazziotti — Meardi — Melli — Modestino — Molmenti — Montemartino — Morando.

Nuvoloni.

Orioles.

Pasqualino-Vassallo — Pastore — Pellegrano — Pini — Pinna — Pipitone — Poggi. Queirolo — Quistini.

Raccuini — Raggio — Rasponi — Rastelli — Rebaudengo — Resta Pallavicino — Richard — Rizza Evangelista — Rosadi — Rota Attilio — Rummo.

Scalini — Sormani.

Targioni.

Veneziale — Vetroni — Visocchi.

Sono ammalati:

Arnaboldi.

Bottacchi.

Calvi Giusto — Campi Emilio.

De Luca Paolo Anania.

Margaria — Massimini — Montauti.

Pascale — Pilacci.

Rizzo Valentino.

Si riprende la discussione del bilancio di grazia e giustizia e dei culti.

PRESIDENTE. Ora si procederà all'esame dei capitoli della tabella B: Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del fondo per il culto. Anche qui faccio la consueta avvertenza, che cioè i capitoli sui quali non vi siano osservazioni, s'intenderanno approvati con la semplice lettura; e l'avvertenza valga per gli altri bilanci che seguiranno a questo.

Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — *Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.* — Capitolo 1. Consolidato 3.75 per cento, lire 120 mila.

Capitolo 2. Consolidato 3 per cento, lire 1,500.

Capitolo 3. Consolidato 3.50 per cento, lire 8,750,000.

Capitolo 4. Rendite provenienti da titoli diversi e da carte valori, lire 11,350.

Capitolo 5. Certificati della Cassa depositi e prestiti, lire 99,750.

Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli. — Capitolo 6. Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli, per memoria.

Altre rendite patrimoniali. — Capitolo 7. Prodotto di beni stabili, lire 140,000.

Capitolo 8. Annualità diverse e frutti di capitali, lire 5,215,000.

Proventi diversi. — Capitolo 9. Quota di concorso (art. 31 della legge 7 luglio, n. 3063), lire 1,400,000.

Capitolo 10. Ricuperi, rimborsi e proventi diversi, lire 1,294,000.

Capitolo 11. Rendite e crediti di dubbia riscossione, lire 12,000.

Titolo II. Entrata straordinaria. — Categoria I. *Entrate e fittive.* — Contributi. — Capitolo 12. Contributo a carico dello Stato dovuto ai termini dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, lire 1,000,000.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — *Esazione di capitali.* — Capitolo 13. Esazione e ricupero di capitali, lire 2,000,000.

Riassunto. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi, lire 8,982,600.

Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli, per memoria.

Altre rendite patrimoniali, lire 5,355,000.

Proventi diversi, lire 2,706,000.

Totale del titolo I — Entrata ordinaria, lire 17,043,600.

Titolo II. Entrata straordinaria. — Categoria I. *Entrate effettive.* — Contributi, lire 1,000,000.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — Esazione di capitali, lire 2,000,000.

Totale del titolo II — Entrata straordinaria, lire 3,000,000.

Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria), lire 20,043,600.

Continuando passeremo all'esame dei capitoli della tabella C: « Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo pel culto ».

Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese per l'Amministra-*

zione centrale. Capitolo 1. Personale di ruole (*Spese fisse*), lire 558,500.

Capitolo 2. Retribuzione — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 69,000.

Capitolo 3. Retribuzione al personale straordinario ed ai volontari, commessi, gerenti, ecc., applicati (*Spese fisse*), lire 35,300.

ORLANDO V. E., ministro di grazia, giustizia e culti. Sul capitolo terzo domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO V. E., ministro di grazia, giustizia e culti. In seguito ad accordi presi con la Giunta del bilancio, il Ministero propone su questo capitolo un aumento di lire 19,400.

PRESIDENTE. Quindi la somma diventa?...

ORLANDO V. E., ministro di grazia, giustizia e culti. Era di 35,300 e diventa 54,700.

PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi osservazioni in contrario, metto a partito l'aumento proposto dal Ministero d'accordo con la Giunta generale del bilancio.

(È approvato).

Capitolo 4. Personale straordinario — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 1,850.

Capitolo 5. Indennità pel Consiglio d'amministrazione, lire 3,500.

Capitolo 6. Sussidi al personale in attività di servizio, lire 10,000.

Capitolo 7. Sussidi ad impiegati a riposo ed alle loro famiglie, lire 3,500.

Capitolo 8. Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali, lire 27,500.

Capitolo 9. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, lire 10,000.

Capitolo 10. Spese d'ufficio, lire 26,000.

Capitolo 11. Spese postali e telegrafiche, lire 1,000.

Capitolo 12. Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (*Spese fisse*), lire 16,975.

Capitolo 13. Spesa di manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione, lire 8,000.

Capitolo 14. Spese casuali, lire 5,000.

Capitolo 15. Compensi per lavori straordinari, lire 51,500.

Spese pel servizio in provincia. — Capitolo 16. Aggio per le riscossioni (*Spesa d'ordine*), lire 295,000

Capitolo 17. Compensi al personale degli uffici finanziari in provincia, lire 25,000.

Capitolo 18. Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di missione, trasloco, trasferta e d'applicazione, lire 26,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 19. Pensioni ed indennità agl'impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 120,000.

Contributi allo Stato. — Capitolo 20. Assegno allo Stato, per maggiore spesa per la Corte dei conti — Legge 22 giugno 1874, n. 1962, lire 76,000.

Capitolo 21. Contributo al tesoro dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale, lire 80,000.

Capitolo 22. Contributo come spesa d'amministrazione al tesoro dello Stato e pel servizio del Fondo per il culto negli uffici finanziari provinciali (*Spesa obbligatoria*), lire 140,000.

Capitolo 23. Contributo al tesoro dello Stato per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, lire 16,500.

Imposte e tasse. — Capitolo 24. Tassa di manomorta (*Spesa obbligatoria*), lire 210,000.

Capitolo 25. Imposta di ricchezza mobile (*Spesa obbligatoria*), lire 333,400.

Capitolo 26. Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (*Spesa d'ordine*), lire 800,000.

Capitolo 27. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Capitolo 28. Tassa di bollo sui mandati (*Spesa obbligatoria*), lire 3,000.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 29. Spese di liti e di coazione (*Spesa obbligatoria*), lire 220,000.

Capitolo 30. Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere; spese per bollo e registro (*Spesa obbligatoria*), lire 33,000.

Spese patrimoniali. Capitolo 31. Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese per custodia e trasporto dei medesimi (*Spesa d'ordine*), lire 1,000.

Capitolo 32. Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua — Mercedi a campieri e fontanieri (*Spesa obbligatoria*), lire 215,000.

Capitolo 33. Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni

ai partecipanti di chiese ex-rcettizie e collegiate per le riparazioni agli edifici chiesastici (*Spesa obbligatoria*), lire 60,000.

Capitolo 34. Acquisto e manutenzione di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese, lire 7,000.

Capitolo 35. Assegno per la manutenzione di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nella colonia Eritrea (*Spese fisse*), lire 2,000.

Capitolo 36. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 870,000.

Capitolo 37. Doti dipendenti da pie fondazioni (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 9,000.

Capitolo 38. Atempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 360,000.

Capitolo 39. Spese per eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura di chiese, lire 10,000.

Capitolo 40. Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche — Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (*Spesa obbligatoria*), lire 13,000.

Capitolo 41. Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'articolo 19 della legge 7 luglio 1866 (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 16,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi. — Capitolo 42. Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentrazione di monache (*Spesa obbligatoria*), lire 1,350.

Capitolo 43. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,900,000.

Capitolo 44. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefici e cappellanie soppresses (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 445,000.

Capitolo 45. Assegni al clero di Sardegna (*Spese fisse*), lire 751,500.

Capitolo 46. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 380,000.

Capitolo 47. Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'articolo 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi a *divinis* (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 75,000.

Capitolo 48. Assegni all'istruzione pub-

blica ed alla beneficenza (*Spese fisse*), lire 379,000.

Capitolo 49. Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (*Spese fisse*), lire 100,000.

Capitolo 50. Rendita dovuta ai comuni in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3636, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (*Spesa obbligatoria*), lire 1,620,000.

MAJORANA GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA GIUSEPPE. Debbo fare una viva raccomandazione all'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Come la Camera sa, per la legge 7 luglio 1867, fu attribuito ai comuni il quarto della rendita delle sopresse corporazioni religiose.

Ora, sono già passati 40 anni, e la liquidazione generale non è stata fatta, se non per pochissimi comuni. Si danno a questo o quel comune assegni piccolissimi ogni anno; ma il grosso non si dà, e non si sa neanche quanto spetti ai singoli comuni. Quindi una disparità si è creata fra le condizioni di alcuni pochi comuni che hanno avuto già la liquidazione e il pagamento, e quelle di molti altri, pei quali non si conosce neanche la cifra che va loro dovuta. E ciò, malgrado la notevolissima falceidia che con parecchie leggi e provvedimenti fu recata al quarto di vendita originariamente dovuto.

La mia raccomandazione è che l'onorevole ministro voglia dare impulso a che il lavoro di liquidazione finale sia fatto nel modo più sollecito possibile.

Noi siamo in queste condizioni: i signori ricevitori del registro non hanno alcun interesse a procedervi, perchè non ne viene loro alcun aggio. Vi sono inoltre operazioni che portano lungaggini o incagli anche nelle Intendenze di finanza. Quando poi si arriva alla direzione generale del Fondo pel culto, si sente dire che mancano le braccia, che manca o è scarso il personale di ragioneria, per provvedere al lavoro di revisione.

Intanto, vi sono comuni in assoluto bisogno della liquidazione del quarto rendita in questione, per portare alla pari il loro bilancio. Parecchi ve n'ha, e ho speciale ragione di conoscerne, in Sicilia, fra i quali non ho difficoltà di citare il comune di Paternò. Qualcuno di tali comuni, esempio Paternò, avrebbe perfino voluto fornire all'ammi-

nistrazione le spese per la revisione e la liquidazione finale. Ma l'amministrazione generale del Fondo per il culto ha detto: noi non possiamo ricevere braccia che non appartengano al nostro ufficio. E così la miglior buona volontà di quel comune è rimasta frustrata, ed è rimasto e rimane insoddisfatto il suo bisogno, col pericolo grave, e non per colpa sua, di non poter bilanciare.

Ora io prego l'onorevole ministro di voler risolvere una questione di tanta importanza, che riguarda un assegno altamente patriottico e civile anche pei fini cui era destinato, il quale fu fatto con una legge che rimonta a ben quarant'anni fa. A quest'ora, da gran tempo si sarebbe dovuto liquidare e attribuire, a chi spetta, quanto per codesta legge fu assegnato sulle sopresse corporazioni religiose. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia, giustizia e culti.

ORLANDO V. E., ministro di grazia, giustizia e culti. Io accolgo la raccomandazione fatta dall'onorevole Majorana, che ha accennato, egli stesso, alle difficoltà nei lavori che s'incontrano appunto per la deficienza di personale. L'attuale personale del Fondo culti fa del suo meglio; io credo che in rapporto agli uffici che regge è uno dei personali più intelligenti e più zelanti, che dipendono dal mio Ministero.

Ma è questione veramente complessa e difficilissima questa dell'assegnazione, perchè ha rapporto anche con alcuni dubbi di ordine giuridico intorno all'assegnazione del patrimonio regolare e secolare: questione gravissima e che ricorda quella del diritto feudale. Ma, ad ogni modo, il desiderio dell'onorevole Majorana è certamente legittimo ed io gli do formale affidamento che farò il possibile, perchè tale suo desiderio sia esaudito.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 50 s'intenderà approvato in lire 1,620,000.

(È approvato).

Capitolo 51. Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 8,304,000.

Spese diverse. — Capitolo 52. Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (*Spesa d'ordine*), lire 500,000.

Capitolo 53. Spesa per riparazioni ad edifici ex-demaniali e di enti ecclesiastici di regio patronato, lire 80,000.

Capitolo 54. Sussidi a missionari all'estero nonchè a religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia, lire 10,000.

Capitolo 55. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Fondi di riserva. — Capitolo 56. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 300,000.

Capitolo 57. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 30,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — *Capitali.* — Capitolo 58. Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli — Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio) (*Spesa obbligatoria*), lire 199,225.

Riassunto. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese per l'amministrazione centrale, lire 827,625.

Spese per servizio in provincia, lire 346,000.

Debito vitalizio, lire 120,000.

Contributi allo Stato, lire 312,500.

Imposte e tasse, lire 1,546,400.

Spese di liti e contrattuali, lire 253,000.

Spese patrimoniali, lire 1,563,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi, lire 13,955,850.

Spese diverse, lire 590,000.

Fondi di riserva, lire 330,000.

Totale del titolo I. Spesa ordinaria, lire 19,844,375.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — *Capitali*, lire 199,225.

Totale del titolo II. Spesa straordinaria, lire 199,225.

Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria), lire 20,043,600.

L'insieme della spesa ordinaria della prima categoria viene ad essere aumentato, cioè lire 19,863,775; il totale poi rimane come è: lire 20,043,600. Alla esattezza delle cifre provvederemo ad ogni modo nel coordinamento.

FANI, *relatore.* È il capitolo 58 che bisogna modificare; in questo capitolo, che riguarda l'uscita di capitale per estinzione

di debiti, ecc., la cifra proposta era di lire 199,225; to tele lire 19,400 che spendiamo per il personale straordinario, questa cifra si riduce a lire 179,825.

PRESIDENTE. Ma rimane la cifra identica come totale.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti.* Come bilancio, sì.

FANI, *relatore.* Col pareggio si ottiene la stessa cifra totale di lire 20,043,600.

Insomma nel riassunto bisogna correggere in questo modo: Spese per l'Amministrazione centrale, lire 827,625; bisogna aggiungere lire 19,400 e la cifra diviene lire 847,025. Quindi il totale di questo titolo primo di questa spesa ordinaria viene 19,863,775.

Quindi alla parola «Capitali», dove si ha lire 199,225, bisogna togliere lire 19,400, onde risulta lire 179,825. L'insieme finale rimane lo stesso.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo a partito il titolo generale della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto in lire 20,043,600.

(È approvato).

Ora abbiamo il riassunto delle precedenti tabelle B, C: entrata 17 milioni, spesa 19 milioni; differenza 2,800,775.

FANI, *relatore.* Anche qui bisogna mutare la differenza in lire — 2,820,175.

PRESIDENTE. Ma tutto questo lo vedremo nel coordinamento.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti.* Sì, diventa questione di coordinamento.

PRESIDENTE. Rimane inteso: sono piccole modificazioni da portarsi alle tabelle quando si procederà al coordinamento.

Passiamo ora a pag. 44.

Stato di previsione dell'entrata del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma (Tabella D).

Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — *Rendite patrimoniali.* — Capitolo 1. Consolidato 3 per cento lordo, lire 180.

Capitolo 2. Consolidato 3.75 per cento netto, lire 19,900.

Capitolo 3. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza, lire 806,900.

Capitolo 4. Consolidato 3.50 per cento netto, lire 334,600.

Capitolo 5. Prodotto di beni stabili, lire 18,500.

Capitolo 6. Censi, canoni, livelli, ecc., lire 279,000.

Capitolo 7. Crediti fruttiferi, lire 1,700.

Capitolo 8. Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma, lire 1,500.

Proventi diversi. — Capitolo 9. Rieuperi e proventi diversi, lire 21,000.

Capitolo 10. Conto corrente fruttifero col tesoro dello Stato, lire 17,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — *Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione.* — Capitolo 11. Prezzo vendita beni di enti soppressi, lire 10,000.

Capitolo 12. Esazione di capitali fruttiferi ed infruttiferi e corrispettivo di affrancazione di annualità, lire 90,000.

Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati. — Capitolo 13. Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie, lire 2,000.

Capitolo 14. Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi, lire 8,000.

Capitolo 15. Prezzo vendita beni di enti conservati, lire 56,500.

Capitolo 16. Ricapero capitali in dipendenza di conti di reinvestimento, lire 500.

Capitolo 17. Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti conservati da restituirsi, lire 3,000.

Riassunto. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Rendite patrimoniali, lire 1,462,280.

Proventi diversi, lire 38,000.

Totale del titolo I. *Entrata ordinaria*, lire 1,500,280.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione, lire 100,000.

Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati, lire 70,000.

Totale del titolo II. *Entrata straordinaria*, lire 170,000.

Insieme. (*Entrata ordinaria e straordinaria*), lire 1,670,280.

Stato di previsione della spesa del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma (Tabella E). — Parte prima. — *Spese proprie dell'Amministrazione.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* —

Spese di amministrazione. — Capitolo 1. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 14,900.

Capitolo 2. Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie, lire 3,000.

Capitolo 3. Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (*Spesa d'ordine*), lire 6,000.

Capitolo 4. Contributo richiesto dalle finanze dello Stato per patrocinio della regia avvocatura erariale, lire 12,000.

Capitolo 5. Spese d'ufficio; economia e stampe — Spese pel Consiglio d'amministrazione — Indennità al cassiere (*Spesa obbligatoria*), lire 6,800.

Capitolo 6. Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (*Spese fisse*), lire 2,000.

Capitolo 7. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 8. Spese di liti e di coazione (*Spesa obbligatoria*), lire 1,500.

Capitolo 9. Spese di accesso, atti, contrattuali, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni (*Spesa obbligatoria*), lire 1,000.

Imposte e tasse. — Capitolo 10. Tassa di manomorta (*Spesa obbligatoria*), lire 11,750.

Capitolo 11. Imposta di ricchezza mobile (*Spesa d'ordine e obbligatoria*), lire 47,000.

Capitolo 12. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque (*Spesa obbligatoria*), lire 52,500.

Capitolo 13. Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali (*Spesa obbligatoria*), 1,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 14. Riparazioni ai fabbricati (*Spesa obbligatoria*), lire 90,000.

Capitolo 15. Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 7,800.

Capitolo 16. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 211,500.

Capitolo 17. Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 6,200.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi. — Capitolo 18. Pensioni monastiche e assegni vitalizi — Fondo a disposizione per

sussidi ammissionari all'estero (*Spese fisse*), lire 600,000.

Capitolo 19. Assegni agli investiti di benefici e cappellanie soppresse in Roma (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 2,000.

Capitolo 20. Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873), lire 200,000.

Capitolo 21. Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e spese per concentramento di religiose (*Spese fisse obbligatorie*), lire 37,000.

Casuali. — Capitolo 22. Spese casuali, lire 2,200.

Fondi di riserva. — Capitolo 23. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 40,000.

Capitolo 24. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 500.

Titolo II. — *Spesa straordinaria*. — Categoria I. — *Spese effettive*. — *Spese straordinarie diverse*. — Capitolo 25. Compensi per lavori straordinari, lire 1,800.

Capitolo 26. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse (*Spese d'ordine ed obbligatorie*), lire 1,500.

Categoria II. — *Trasformazione di capitali*. — *Capitali di spettanza dell'Amministrazione*. — Capitolo 27. Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Capitolo 28. Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (*Spesa obbligatoria*), lire 95,000.

Capitali di spettanza degli enti conservati. — Capitolo 29. Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati (*Spesa obbligatoria*) lire 57,000.

Capitolo 30. Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento (*Spesa d'ordine*), lire 11,000.

Capitolo 31. Dismissione a favore dei comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000.

Parte seconda. — Spese proprie del fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma. — Titolo I. — *Spesa ordinaria*. — Categoria I. — *Spese effettive*. — Capitolo 32. Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato, lire 2,626.36.

Capitolo 33. Assegno alla Congregazione di carità di Roma, lire 75,000.

Capitolo 34. Assegno al comune di Roma per la società dei giardini educativi di infanzia, lire 5,000.

Capitolo 35. Assegno corrispondente al canone sulle parti redditizie del fabbricato già dei Somaschi a Sant'Alessio, cononato all'istituto dei ciechi, lire 1,070.

Titolo II. — *Spesa straordinaria*. — Categoria I. — *Spese effettive*. — Capitolo 36. Fondo a disposizione (*Spesa obbligatoria*), lire 56,597.64.

Capitolo 37. Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1866, n. 343, *per memoria*.

Capitolo 38. Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (articolo 1° legge 8 luglio 1903, n. 321 e articolo 5 regio decreto 5 marzo 1905, n. 186), *per memoria*.

Riassunto. — Parte prima. *Spese proprie dell'amministrazione*. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese di amministrazione, lire 44,700. Spese di liti e contrattuali, lire 2,500. Imposte e tasse, lire 112,250. Spese patrimoniali, lire 315,500. Spese disposte da leggi e decreti legislativi, lire 839,000.

Casuali, lire 2,200.

Fondi di riserva, lire 40,500.

Totale del titolo I. — *Spesa ordinaria*, lire 1,356,650.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese straordinarie diverse, lire 3,300.

Categoria II. — *Trasformazione di capitali*. — Di spettanza dell'amministrazione, lire 100,000.

Di spettanza degli enti conservati, lire 70,000.

Totale lire 170,000.

Totale del titolo II. — *Spesa straordinaria*, lire 173,300.

Totale della parte prima (*Spesa ordinaria e straordinaria*), lire 1,529,950.

Parte seconda. — *Spese proprie del fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma*. — Titolo primo (*Spesa ordinaria*), lire 83,732.36.

Titolo secondo (*Spesa straordinaria*), lire 56,597.64

Totale della parte seconda (*Spesa ordinaria e straordinaria*), lire 140,330.

Insieme (*Parte prima e seconda*), lire 1,670,280.

Riassunto delle precedenti due tabelle D ed E. — Categoria I. — Entrate e spese effettive. — Spese. — Parte prima. — Titolo I. Spesa ordinaria, lire 1,356,650.

Titolo II. Spesa straordinaria, lire 3,300.

Parte seconda. — Titolo I. Spesa ordinaria, lire 83,732.36.

Titolo II. Spesa straordinaria, lire 56,597.64.

Entrate. — Titolo I. Entrata ordinaria, lire 1,500,280.

Categoria II. — Trasformazione di capitali — Spese. — Parte prima. — Titolo II. Spesa straordinaria, lire 170,000.

Entrata. — Titolo II. Entrata straordinaria, lire 170,000.

Passiamo all'appendice n. 2, che concerne gli stati di previsione degli Economati generali dei benefici vacanti.

PANIÈ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma ella ha già parlato nella discussione generale: vuol ora parlare sull'Economato di Bologna? Nel caso le darò facoltà di parlare sull'Economato di Torino.

PANIÈ. Dirò solo due parole. Debbo rivolgere una preghiera al ministro per gli ufficiali d'ordine del personale dell'Economato.

Vorrei che a questi funzionari si estendessero i provvedimenti che si prendono per il personale straordinario, cioè si accogliesse l'istanza consegnata in apposito memoriale, che è stato rivolto al ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Accolgo volentieri la raccomandazione fattami di studiare questo memoriale. Non potrei però in omaggio alla brevità di cui l'onorevole Paniè si è servito promettere senz'altro di far mie le conclusioni del memoriale stesso. Ripeto ad ogni modo che lo studierò con molta benevolenza.

FANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI, *relatore*. A proposito della raccomandazione fatta dall'onorevole Paniè ieri e ripetuta ora, prego il ministro di verificare se in ciascuno degli economati generali di Italia risiede il personale rispettivamente stabilito dalle tabelle organiche, per-

ché il lamento che sorge tra queste amministrazioni è che il personale, che figura, ad esempio, nella tabella organica dell'Economato generale di Firenze, stia invece a Palermo, o a Napoli, a Milano o Venezia, mentre intanto Firenze rimane diminuita di sei o cinque dei funzionari effettivi.

Da ciò conseguono dei ritardi, e si ha così la necessità di ricorrere al personale straordinario, del quale ogni amministrazione dovrebbe possibilmente fare a meno, perchè da esso derivano tutte le censure elevate dalla Giunta generale del bilancio in ordine anche alla gestione degli Economati d'Italia.

La raccomandazione che faccio, in nome della Giunta generale del bilancio, è di far sì che in ciascuno degli Economati generali risieda, e se è assente o destinato altrove, sia restituito il personale per essi stabilito dalle tabelle organiche.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Non mancherò di procedere a quella verifica che l'onorevole Fani a nome della Giunta del bilancio richiede.

Per ora però credo di poter dire questo, che se i vari organici degli Economati non sono al completo, ciò non dipende dal fatto che una parte del personale sia distratta o destinata altrove, ma da ciò che, in vista della sistemazione del personale straordinario (ne deploro l'esistenza, ma non ho colpe sulla coscienza, poichè liquido gli errori passati) siccome si vuol mettere in pianta, si lasciano scoperti i posti che si vanno man mano facendo.

È in fondo una ragione di prudenza: si lasciano i vuoti per agevolare la sistemazione degli straordinari.

Ad ogni modo ripeto, farò l'accertamento che l'onorevole Fani desidera.

PRESIDENTE. Procediamo, dunque.

Economato generale dei benefici vacanti di Bologna (Tabella F).

Entrata. Parte prima — Gestione economica. Entrate effettive. Redditi patrimoniali. — Capitolo 1. Rendita sul Debito pubblico, lire 171,340.25.

Capitolo 2. Interessi di somme temporanee impiegate in buoni del Tesoro e in buoni fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito, lire 1,600.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, lire 2,230.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, lire 422.56.

Proventi dei benefici vacanti. — Capitolo 5. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 13,000.

Capitolo 6. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 53,000.

Entrate diverse. — Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire 9,600.

Capitolo 8. Ritenuta in conto pensioni sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 1,530.

Movimento di capitali. Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente. — Capitolo 9. Esenzione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, per memoria.

Capitolo 10. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, lire 140,000.

Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 11. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 5,000.

Capitolo 12. Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 15,000.

Totale del movimento di capitali, lire 160,000.

Totale della Parte I, lire 412,722.81.

Parte seconda - Gestioni speciali — Capitolo 13. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 9,000.

Capitolo 14. Esazione di capitali da rinvestirsi per conto dei terzi, lire 8,000.

Capitolo 15. Depositi vari per conto dei terzi, lire 40,000.

Totale della Parte II, lire 57,000.

Totale generale (Parti I e II), lire 469,722.81.

Spesa. — Parte prima - Gestione economica. — *Spese effettive. Spese d'amministrazione* — Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 58,380.

Capitolo 2. Personale straordinario, lire 3,120.

Capitolo 3. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 11,900.

Capitolo 4. Indennità di tramutamento e di missione, lire 1,600.

Capitolo 5. Spese d'ufficio, lire 4,000.

Capitolo 6. Affitto di locali per la residenza dell'Amministrazione economica, lire 2,100.

Capitolo 7. Spese postali e di telegrammi, lire 1,500.

Capitolo 8. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 2,000.

Capitolo 9. Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli, lire 3,500.

Capitolo 10. Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori, per memoria.

Contribuzioni e tasse. — Capitolo 11. Imposte e tasse, lire 7,900.

Capitolo 12. Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali, lire 18,800.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 13. Spese di liti e contrattuali, lire 3,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 14. Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economiche, lire 400.

Capitolo 15. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità, lire 951.26.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 16. Pensioni ed assegni continuativi, per memoria.

Capitolo 17. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 40,000.

Capitolo 18. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 80,000.

Capitolo 19. Sussidi ai nuovi investiti dei benefici ecclesiastici, lire 3,000.

Spese diverse. — Capitolo 20. Spese casuali, lire 1,000.

Capitolo 21. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 4,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 22. Fondo di riserva, lire 5,000.

Totale delle spese effettive, lire 252,151.26.

Movimento di capitali. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme. — Capitolo 23. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, per memoria.

Capitolo 24. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di casa, lire 140,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 25. Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 5,000.

Capitolo 26. Somministrazione di fondi ai subeconomi ed altri amministratori, lire 15,000.

Totale del Movimento di capitali, lire 160,000.

Totale della parte I, lire 412,151.26.

Parte seconda - Gestioni speciali. — Capitolo 27. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 9,000.

Capitolo 28. Rinvestimento di capitali per conto di terzi, lire 8,000.

Capitolo 29. Restituzione di depositi, lire 40,000.

Totale della parte II, lire 57,000.

Totali generali della spesa (Parte I e II). lire 469,151.26.

Aveva chiesto di parlare l'onorevole Mercè; ma mi pare che l'onorevole ministro guardasigilli abbia già risposto.

MERCI. Certamente.

PRESIDENTE. Procediamo oltre.

Economato generale dei benefici vacanti di Firenze (Tabella G).

Entrata. — Parte I. Gestione economale. — *Entrate effettive. Redditi patrimoniali.* — Capitolo 1. Rendita sul debito pubblico, lire 192,967.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito, lire 25,000.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, *per memoria.*

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, lire 9,304.17.

Proventi dei benefici vacanti. — Capitolo 5. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 12,000.

Capitolo 6. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 242,000.

Entrate diverse. — Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire 26,600.

Capitolo 8. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 2,700.

Totale delle Entrate effettive, lire 510,571 e centesimi 17.

Movimento di capitali. — *Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente* — Capitolo 9. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'economato, *per memoria.*

Capitolo 10. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, lire 100,000.

Recupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni. Capitolo 11. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 55,000.

Capitolo 12. Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 50,000.

Totale del movimento di capitali, lire 205,000.

Totale della parte prima, lire 715,571.17.

Parte seconda - Gestioni speciali. — Capitolo 13. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 53,000.

Capitolo 14. Esazione di capitali da rinvestirsi per conto dei terzi, lire 12,000.

Capitolo 15. Depositi vari per conto dei terzi, lire 70,000.

Totale della parte seconda, lire 135,000.

Totale generale dell'entrata (parte prima e seconda), lire 850,571.17.

Spesa. — Parte prima - *Gestione economale.* — *Spese effettive.* — *Spese d'amministrazione.* — Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 94,770.

Capitolo 2. Personale straordinario, lire 2,400.

Capitolo 3. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 23,400.

Capitolo 4. Indennità di tramutamento e di missione, lire 2,500.

Capitolo 5. Spese d'ufficio, lire 11,300.

Capitolo 6. Affitto dei locali per la residenza dell'amministrazione economale, lire 4,100.

Capitolo 7. Spese postali e di telegrammi, lire 2,800.

Capitolo 8. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 4,090.

Capitolo 9. Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli, lire 5,000.

Capitolo 10. Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 11. Imposte e tasse, lire 27,200.

Capitolo 12. Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle avvocature erariali, lire 24,600.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 13. Spese di liti e contrattuali, lire 3,600.

Spese patrimoniali. — Capitolo 14. Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali, lire 32.34.

Capitolo 15. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità, lire 45,526.28.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 16. Pensioni ed assegni continuativi, lire 9,462.92.

Capitolo 17. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 35,000.

Capitolo 18. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 155,000.

Capitolo 19. Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici, lire 10,000.

Spese diverse. — Capitolo 20. Spese casuali, lire 7,000.

Capitolo 21. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 13,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 22. Fondo di riserva, lire 15,000.

Totale delle spese effettive, lire 495,781.54.

Movimento di capitali. — *Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.* — Capitolo 23. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'economato ed estinzione di passività patrimoniali, per memoria.

Capitolo 24. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 100,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 25. Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 60,000.

Capitolo 26. Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 50,000.

Totale del movimento di capitali, lire 210,000.

Totale della parte I, lire 705,781.54.

Parte seconda - Gestioni speciali. — Capitolo 27. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 53,000.

Capitolo 28. Rinvestimento di capitali per conto dei terzi, lire 12,000.

Capitolo 29. Restituzione di depositi, lire 70,000.

Totale della parte II, lire 135,000.

Totale generale della spesa. (Parte I e II), lire 840,781.54.

Economato generale dei benefici vacanti di Milano (Tabella H).

Entrata. Parte prima - Gestione economica. Entrate effettive. *Redditi patrimoniali.* — Capitolo 1. Rendita sul debito pubblico, lire 139,457.95.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito, lire 2,200.

Capitolo 3. Redditi di beni stabili, per memoria.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, per memoria.

Proventi dei benefici vacanti. — Capitolo 5.

Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 4,000.

Capitolo 6. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 79,000.

Entrate diverse. — Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire 6,500.

Capitolo 8. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 1,500.

Totale dell'entrate effettive, lire 232,657.95.

Movimento di capitali. — *Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.* — Capitolo 9. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, per memoria.

Capitolo 10. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, lire 140,000.

Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 11. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 5,000.

Capitolo 12. Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 30,000.

Totale del movimento di capitali, lire 175,000.

Totale della Parte I, lire 407,657.95.

Parte seconda - Gestioni speciali. — Capitolo 13. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 10,000.

Capitolo 14. Esazione di capitali da rinvestirsi per conto dei terzi, lire 10,000.

Capitolo 15. Depositi vari per conto dei terzi, lire 60,000.

Totale della Parte II, lire 80,000.

Totale generale dell'Entrata (Parte I e II), lire 487,657.95.

Spesa. — *Parte prima - Gestione economica.* — *Spese effettive.* — *Spese d'amministrazione.* — Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 55,000.

Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 15,000.

Capitolo 3. Indennità di tramutamento e di missione, lire 1,900.

Capitolo 4. Spese d'ufficio, lire 6,300.

Capitolo 5. Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economica lire 3,800.

Capitolo 6. Spese postali e di telegrammi, lire 2,700.

Capitolo 7. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 5,500.

Capitolo 8. Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli, lire 3,500.

Capitolo 9. Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 10. Imposte e tasse, lire 7,000.

Capitolo 11. Contributi dell'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle avvocature erariali, lire 15,100.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 12. Spese di liti e contrattuali, lire 1,400.

Spese patrimoniali. — Capitolo 13. Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economiche, *per memoria*.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 14. Pensioni ed assegni continuativi, lire 2,836.

Capitolo 15. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 40,000.

Capitolo 16. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 50,000.

Capitolo 17. Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici, lire 5,000.

Spese diverse. — Capitolo 18. Spese casuali, lire 3,000.

Capitolo 19. — Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 5,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 20. Fondo di riserva, lire 5,000.

Totale della spesa effettiva, lire 228,036.

Movimento di capitali. — *Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.* — Capitolo 21. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, *per memoria*.

Capitolo 22. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 140,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 23. Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 5,000.

Capitolo 24. Somministrazione di fondi ai Subeconomi e ad altri amministratori, lire 30,000.

Totale del movimento di capitali, lire 175,000.

Totale della parte I, lire 403,036.

Parte seconda — Gestioni speciali. — Capitolo 25. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 10,000.

Capitolo 26. Rinvestimento di capitali per conto dei terzi, lire 10,000.

Capitolo 27. Restituzione di depositi, lire 60,000.

Totale della Parte II, lire 80,000.

Totale generale della spesa — (Parte I e II), lire 483,036.

Economato generale dei benefici vacanti di Napoli (Tabella I).

Entrata. — Parte prima — Gestione economica. *Entrate effettive.* — *Redditi patrimoniali.* — Capitolo 1. Rendite sul Debito pubblico, lire 106,936.50.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito, lire, 100.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, lire 33,200.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, ed altre annualità, lire 29,900.

Proventi dei benefici vacanti. — Capitolo 5. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 43,000.

Capitolo 6. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 134,000.

Entrate diverse. — Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire 33,520.

Capitolo 8. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 3,550.

Totale entrate effettive, lire 384,206.50.

Movimento di capitali. — *Esazione di capitali di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.* — Capitolo 9. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, lire 6,000.

Capitolo 10. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, lire 150,000.

Ricupero dei prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 11. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 4,000.

Capitolo 12. Riscossione di fondi somministrati ai sub-economi e ad altri amministratori, lire 50,000.

Totale del movimento di capitali, lire 210,000.

Totale della parte I, lire 594,206.50.

Parte seconda — Gestioni speciali. — Capitolo 13. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 80,000.

Capitolo 14. Esazione di capitali da rinvestirsi per conto dei terzi, lire 50,000.

Capitolo 15. Depositi vari per conto dei terzi, lire 100,000.

Totale della parte II, lire 230,000.

Totale generale dell'Entrata (parte I e II), lire 824,206.50.

Spesa. — Parte prima Gestione economica. — *Spese effettive.* — *Spese d'amministrazione.* — Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 144,550.

Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 32,300.

Capitolo 3. Indennità di tramutamento e di missione, lire 4,000.

Capitolo 4. Spese d'ufficio, lire 9,500.

Capitolo 5. Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economica, lire 9,164.

Capitolo 6. Spese postali e di telegrammi, lire 4,100.

Capitolo 7. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 13,000.

Capitolo 8. Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli, lire 6,000.

Capitolo 9. Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 10. Imposte e tasse, lire 27,500.

Capitolo 11. Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali, lire 5,900.

Spese di liti contrattuali. — Capitolo 12. Spese di liti e contrattuali, lire 10,200.

Spese patrimoniali. — Capitolo 13. Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche, lire 7,500.

Capitolo 14. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità, lire 9,021 e 80 centesimi.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 15. Pensioni ed assegni continuativi, lire 8,270 e 70 centesimi.

Capitolo 16. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 25,000.

Capitolo 17. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 40,000.

Capitolo 18. Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici, lire 4,000.

Spese diverse. — Capitolo 19. Spese casuali, lire 4,000.

Capitolo 20. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 8,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 21. Fondo di riserva, lire 11,200.

Totale delle spese effettive, lire 383,206 e 50 centesimi.

Movimento di capitali. — *Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.* — Capitolo 22. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, lire 6,000.

Capitolo 23. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 150,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 24. Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed enti di varie nature, lire 5,000.

Capitolo 25. Somministrazione di fondi ai Subeconomi e ad altri amministratori, lire 50,000.

Totale del movimento di capitali, lire 211,000.

Totale della Parte I, lire 594,206.50.

Parte seconda. — *Gestioni speciali.* — Capitolo 26. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 80,000.

Capitolo 27. Rinvestimento di capitali per conto di terzi, lire 50,000.

Capitolo 28. Restituzione di depositi, lire 100,000.

Totale della Parte II, lire 230,000.

Totale generale della Spesa. — (Parte I e II), lire 824,206.50.

Economato generale dei benefici vacanti di Palermo (Tabella K).

Entrata. — Parte prima — Gestione economica. — *Entrate effettive. Redditi patrimoniali.* — Capitolo 1. Rendita sul debito pubblico, lire 46,298.42.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito, lire 3,132.27.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, lire 247.75.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, *per memoria.*

Capitolo 5. Fondo delle Onze 2,000, lire 23,405.84.

Capitolo 6. Fondo delle Onze, 1,600, lire 17,646.

Proventi e benefici vacanti. — Capitolo 7. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 77,900.

Capitolo 8. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 24,100.

Entrate diverse. — Capitolo 9. Ricuperi e proventi diversi, lire 166,100.

Capitolo 10. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 1,500.

Totale delle entrate effettive, 360,330.28 lire.

Movimento di capitali. — *Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.* — Capitolo 11. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, per memoria.

Capitolo 12. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro e in depositi fruttiferi, per memoria.

Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 13. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 2,500.

Capitolo 14. Riscossione di fondi somministrati ai Subeconomi e ad altri amministratori, lire 30,000.

Totale del movimento di capitali, lire 32,500.

Totale della parte prima, lire 392,830.28.

Parte seconda - Gestioni speciali. — Capitolo 15. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 40,000.

Capitolo 16. Esazione di capitali da rinvestirsi per conto dei terzi, lire 6,000.

Capitolo 17. Depositi vari per conto dei terzi, lire 15,000.

Capitolo 18. Fondo sul terzo pensionabile inassegnato, lire 128,441.06.

Capitolo 19. Fondo delle Onze 1794, 4, 14 di pensioni perpetue, lire 13,751.83.

Capitolo 20. Fondo per le pensioni di Asturias, lire 58,441.63.

Totale della parte seconda, lire 261,634.52.

Totale generale dell'entrata - (Parti prima e seconda), lire 654,464.80.

Spesa. — Parte prima. Gestione economica. — *Spese effettive.* — *Spese d'amministrazione.* — Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 61,500.

Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 5,683.36.

Capitolo 3. Indennità di tramutamento e di missione, lire 3,000.

Capitolo 4. Spese d'ufficio, lire 5,500.

Capitolo 5. Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economica, lire 3,500.

Capitolo 6. Spese postali e di telegrammi, lire 1,050.

Capitolo 7. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 3,000.

Capitolo 8. Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli, lire 4,000.

Capitolo 9. Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori, per memoria.

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 10. Imposte e tasse, lire 16,800.

Capitolo 11. Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali, lire 20,600.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 12. Spese di liti e contrattuali, lire 6,250.

Spese patrimoniali. — Capitolo 13. Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche, lire 20.

Capitolo 14. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità, lire 15.33.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 15. Pensioni ed assegni continuativi, lire 4,220.

Capitolo 16. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 23,000.

Capitolo 17. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 30,000.

Capitolo 18. Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici, lire 10,000.

Capitolo 19. Pensioni ed assegni sull'antico fondo Spogli e Sedi vacanti, lire 84 mila 187.25.

Spese diverse. — Capitolo 20. Spese casuali, lire 4,000.

Capitolo 21. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 30,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 22. Fondo di riserva, lire 15,000.

Totale delle spese effettive, lire 331,325.94.

Movimento di capitali. — *Rinvestimento di capitali, estinzioni di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.* — Capitolo 23. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, per memoria.

Capitolo 24. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, per memoria.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 25. Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 5,000.

Capitolo 26. Somministrazione di fondi

ai subeconomi ed altri amministratori, lire 30,000.

Totale del Movimento di capitali, lire 35,000.

Totale della parte I, lire 366,325.94.

Parte seconda. *Gestioni speciali*. — Capitolo 27. Restituzioni di rendite esatte per conto dei terzi, lire 40,000.

Capitolo 28. Rinvestimento di capitali per conto dei terzi, lire 6,000.

Capitolo 29. Restituzioni di depositi, lire 15,000.

Capitolo 30. Spese sul fondo del terzo pensionabile inassegnato, lire 128,441.06.

Capitolo 31. Spese sul fondo delle Onze 1794.4.14 di pensioni perpetue, lire 13,751.83.

Capitolo 32. Spese sul fondo delle pensioni di Asturias, lire 58,441.63.

Totale della parte II, lire 261,634.52.

Totale generale della spesa (parte I e II), lire 627,960.46.

Economato generale dei benefici vacanti di Torino (Tabella L).

Entrata. — Parte prima *Gestione economale*. — *Entrate effettive. Redditi patrimoniali*. Capitolo 1. Rendita sul demanio pubblico, lire 679,015.50.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito, lire 15,294.50.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, lire 290,260.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, lire 1,040.

Proventi dei benefici vacanti. — Capitolo 5. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 13,000.

Capitolo 6. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 47,000.

Entrate diverse. — Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire 22,500.

Capitolo 8. Ritenute in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 3,140.

Totale delle entrate effettive, lire 1,071,250.

Movimento di capitali — *Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente*. — Capitolo 9. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, lire 500.

Capitolo 10. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, lire 900,000.

Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 11. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 1,914.83.

Capitolo 12. Riscossione di fondi somministrati ai Subeconomi e ad altri amministratori, lire 271,000.

Totale del Movimento di capitali, lire 1,173,414.83.

Totale della Parte I, lire 2,244,664.83.

Parte seconda — *Gestioni speciali*. — Capitolo 13. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 40,000.

Capitolo 14. Esazioni di capitali da rinvestirsi per conto dei terzi, lire 25,000.

Capitolo 15. Depositi vari per conto dei terzi, lire 350,000.

Totale della Parte II, lire 415,000.

Totale generale dell'Entrata (Parte I e II), lire 2,659,664.83.

Spesa — Parte prima — *Gestione economale* — *Spese effettive* — *Spese d'amministrazione*. — Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 143,800.

Capitolo 2. Personale straordinario, lire 8,040.

Capitolo 3. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 38,000.

Capitolo 4. Indennità di tramutamento o di missione, lire 1,500.

Capitolo 5. Spese d'ufficio, lire 10,250.

Capitolo 6. Affitto dei locali per la residenza dell'amministrazione economale, lire 12,000.

Capitolo 7. Spese postali e di telegrammi, lire 3,570.

Capitolo 8. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 1,000.

Capitolo 9. Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli, lire 8,500.

Capitolo 10. Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 11. Imposte e tasse, lire 121,000.

Capitolo 12. Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali, lire 59,200.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 13. Spese di liti e contrattuali, lire 2,200.

Spese patrimoniali. — Capitolo 14. Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali, lire 78,000.

Capitolo 15. Censi, canoni, livelli, inte-

ressi di capitali ed altre annualità, lire 62,310.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 16. Pensioni ed assegni continuativi, lire 45,880.

Capitolo 17. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 315,000.

Capitolo 18. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 130,000.

Capitolo 19. Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici, lire 5,000.

Spese diverse. — Capitolo 20. Spese casuali, lire 5,000.

Capitolo 21. — Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 5,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 22. Fondo di riserva, lire 10,000.

Totale delle spese effettive, lire 1,071,250.

Movimento di capitali. — *Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.* — Capitolo 23. Rinvestimento di capitali, e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, lire 500.

Capitolo 24. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 900,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 25. Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 1,914.83.

Capitolo 26. Somministrazione di fondi ai sub-economi e ad altri amministratori, lire 271,000.

Totale del movimento di capitali, lire 1,173,414.83.

Totale della parte prima, lire 2,244,664.83.

Parte seconda - Gestioni speciali. — Capitolo 27. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 40,000.

Capitolo 28. Rinvestimento di capitali per conto dei terzi, lire 25,000.

Capitolo 29. Restituzione di depositi, lire 350,000.

Totale della parte seconda, lire 415,000.

Totale generale della spesa (Parte prima e seconda), lire 2,659,664.83.

Economato generale dei benefici vacanti di Venezia (Tabella M).

Entrata. — Parte prima - Gestione economica. — *Spese effettive.* — *Redditi patrimoniali.* — Capitolo 1. Rendita sul Debito pubblico, lire 16,430.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito, lire 3 000.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, *per memoria.*

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, lire 454.44.

Proventi dei benefici vacanti. — Capitolo 5. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 9,000.

Capitolo 6. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 80,000.

Entrate diverse. — Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire 26,000.

Capitolo 8. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 1,220.

Totale Entrate effettive, lire 136,104.44.

Movimento di capitali. — *Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.* — Capitolo 9. Esazione di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, lire 140.

Capitolo 10. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, lire 180,000.

Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 11. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 3,000.

Capitolo 12. Riscossione di fondi somministrati ai sub-economi e ad altri amministratori, lire 30,000.

Totale del Movimento di capitali, lire 213,140.

Totale della parte I, lire 349,244.44.

Parte seconda - Gestioni speciali. — Capitolo 13. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 30,000.

Capitolo 14. Esazioni di capitali da rinvestirsi per conto dei terzi, lire 30,000.

Capitolo 15. Depositi vari per conto dei terzi, lire 30,000.

Capitolo 16. Esazione per conto del fondo clero veneto, lire 251,000.

Totale della parte II, lire 341,000.

Totale generale dell'Entrata (Parte I e II), lire 690,244.44.

Spesa. — Parte prima - Gestione economica. — *Spese effettive.* — *Spese d'amministrazione.* — Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 48,300.

Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 11,000.

Capitolo 3. Indennità di tramutamento e di missione, lire 3,500.

Capitolo 4. Spese d'ufficio, lire 6,000.

Capitolo 5. Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economica, lire 2,000.

Capitolo 6. Spese postali e di telegrammi, lire 1,700.

Capitolo 7. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 3,000.

Capitolo 8. Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli, lire 3,000.

Capitolo 9. Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori, per memoria.

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 10. Imposte e tasse, lire 7,200.

Capitolo 11. Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali, lire 8,400.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 12. Spese di liti e contrattuali, lire 500.

Spese patrimoniali. — Capitolo 13. Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economiche, per memoria.

Capitolo 14. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità, lire 432.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 15. Pensioni ed assegni continuativi, lire 1,800.

Capitolo 16. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 9,000.

Capitolo 17. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri lire 18,000.

Capitolo 18. Sussidi ai nuovi investiti dei benefici ecclesiastici, lire 2,000.

Spese diverse. — Capitolo 19. Spese casuali, lire 3,000.

Capitolo 20. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 2,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 21. Fondo di riserva, lire 3,000.

Totale delle spese effettive, lire 133,832.

Movimento di capitali. — *Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.* — Capitolo 22. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'economato ed estinzione di passività patrimoniali, per memoria.

Capitolo 23. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 180,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 24. Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 5,000.

Capitolo 25. Somministrazione di fondi

ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 30,000.

Totale del movimento di capitali, lire 215,000.

Totale della parte I, lire 348,832.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 26. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 30,000.

Capitolo 27. Rinvestimento di capitali per conto dei terzi, lire 30,000.

Capitolo 28. Restituzione di depositi, lire 30,000.

Capitolo 29. Pagamenti per conto del fondo Clero veneto, lire 251,000.

Totale della parte II, lire 341,000.

Totale generale della spesa (parte I e II) lire 689,832.

Si passerà ora alla discussione degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(È approvato).

Art. 2.

L'amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'articolo n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* della amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(È approvato).

Art. 3.

La detta amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario da 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4 annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(È approvato).

Art. 4.

Le entrate e le spese degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1908-909 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (Tabelle F, G, H, I, K, L, M).

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di martedì.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

PAVIA, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, industria e commercio per apprenderne quanto siavi di vero nelle voci, riferenti che la Società

assicuratrice Nord-Americana *Mutual Reserve Fund* sia riuscita, contro ogni norma di legge ed a rovescio delle tassative disposizioni del Codice, a svincolare dalla Cassa depositi e prestiti la garanzia in lire 300,000, con immensa jattura dei disgraziati assicurati italiani.

« Santini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri per sapere se non ritenga più pietoso e doveroso fare un asilo in America dove giungono in maggior numero i nostri emigranti anzichè in Italia.

« Leali ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio, per sapere, per quali motivi non siano state emanate per il 15 maggio le disposizioni concernenti il permesso della pesca degli agoni nel lago di Como, in conformità alle proposte della Commissione d'inchiesta, approvate dalla Commissione consultiva, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Consiglio di Stato e agli affidamenti dati, al riguardo, dall'onorevole ministro.

« Rubini ».

PRESIDENTE. Queste interrogazioni saranno iscritte all'ordine del giorno.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Di Saluzzo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DI SALUZZO, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge n. 966 per modificazioni alla legge 19 luglio 1906, n. 372, recante provvedimenti per i sottufficiali.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Gli onorevoli deputati Comandini, Sichel ed altri, nonchè l'onorevole Alessio, hanno presentato proposte di legge che saranno trasmesse agli Uffici perchè le ammettano, se credono, alla lettura.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Come la Camera ben ricorda, il lunedì è il giorno assegnato allo svolgimento delle interpellanze. Osservo subito che mentre queste aumentano di numero, formando il solito volume, coloro che dovrebbero svolgerle invece si eclissano (*Sì ride*); tanto che io debbo comunicare alla Camera che sarebbero soltanto due i deputati disposti a svolgere, lunedì prossimo, le loro interpellanze: cioè l'onorevole Larizza al presidente del Consiglio ministro dell'interno e al ministro dei lavori pubblici, e l'onorevole Alfredo Baccelli al ministro di agricoltura, industria e commercio.

CARDANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARDANI. Poichè in molti giornali è stato annunziato che si sarebbe fissato, nella seduta di oggi, il giorno per lo svolgimento delle interpellanze sugli scioperi dell'agro parmense, così mi rivolgo alla cortesia dell'onorevole presidente del Consiglio per sapere se egli sia disposto a fissare fin d'ora il giorno in cui queste interpellanze potranno essere svolte.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Non ho bisogno di dire all'onorevole Cardani quale aspra lotta si combatta nella sua provincia; credo che in questo momento non sarebbe prudente il discutere qui della condotta dell'una o dell'altra parte, perchè è molto difficile a tutti mantenere la misura esatta e rendere giustizia a ciascuno nel momento in cui la battaglia continua; credo quindi che sia opportuno differire questa discussione di alcuni giorni, affinchè si possa avere una situazione di cose che permetta una discussione calma ed esauriente.

D'altra parte vedo che una delle interpellanze, anzi proprio quella presentata dall'onorevole Cardani, si riferisce a provvedimenti che si dovrebbero prendere per assicurare la stabilità del contratto di lavoro agricolo; osservo che il fare una legislazione su questa materia non è cosa che si possa improvvisare in occasione di una discussione di questo genere, e soprattutto non è il momento della battaglia il più opportuno per determinare le linee generali che debbono servire a salvaguardare gli interessi legittimi degli uni e degli altri. (*Approvazioni*).

Per queste considerazioni prego l'onorevole Cardani di non insistere a che questa discussione segua lunedì prossimo.

CARDANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARDANI. Avrei vivamente desiderato che questa discussione si facesse nel più breve tempo possibile, perchè sono persuaso che da una discussione ampia ed esauriente fatta nel Parlamento si sarebbero potute molte cose mettere a posto, molti errori correggere, assodare le responsabilità di coloro che ne potessero avere.

Ad ogni modo comprendo tutta la responsabilità del Governo in questo momento così grave e difficile, responsabilità che naturalmente diventa maggiore dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio.

Quindi, poichè certamente nè io nè l'onorevole Faelli avevamo presentate le nostre interpellanze per mettere ostacoli all'opera del Governo, che è già per sè stessa tanto difficile in questo momento, non ho difficoltà a consentire nella proposta fatta dal presidente del Consiglio...

PRESIDENTE. Per il differimento...

CARDANI. ...augurandomi però che, come ha detto il presidente del Consiglio, il rinvio sia di pochi giorni.

BISSOLATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

BISSOLATI. Parlo, perchè anch'io sono firmatario, con l'onorevole Berenini, di una domanda d'interpellanza.

Comprendo che il Governo ed altri possano non avere molta fretta a discutere dell'argomento; tuttavia vorrei sottolineare le parole dell'onorevole presidente del Consiglio, il quale ha detto che l'argomento è bene sia differito per alcuni giorni, nel senso che questi alcuni giorni sieno pochi: perchè, se anche lo sciopero dovesse continuare per quegli alcuni giorni a cui ha voluto alludere il presidente del Consiglio, credo che il Parlamento debba essere investito di questa discussione; altrimenti, mentre tutta la Nazione è in ansia per lo svolgersi di questa lotta, si potrebbe credere che il Parlamento se ne volesse disinteressare od avesse paura di toccare l'argomento.

Come il presidente del Consiglio ha trovato opportuno di dire, alcuni giorni fa, il suo pensiero al Paese per le stampe, così io credo utile che egli dica il pensiero suo qui dove egli può avere contraddittori e, in ogni modo, dove può sorgere intorno alle sue dichiarazioni una disputa.

Certamente non credo che dalla disputa possano venire delineati quei provvedimenti, che si annunziano, dei proviviri e dell'arbitrato obbligatorio; credo tuttavia che la discussione possa avere questo effetto utile: che si constati la necessità che, prima che la Camera prenda le sue vacanze, quest'argomento sia trattato, e si faccia in proposito qualche cosa di concreto.

Perciò sarà utile discuter presto, perchè si abbia tempo di venire poi ad una discussione esauriente e possibilmente anche ad una soluzione di questi problemi. Certo che il prolungarsi dello sciopero, oltre quegli *alcuni giorni*, potrà dare argomento a nuove interpellanze ed a nuove discussioni; ma, se l'argomento ci sarà, il Parlamento dovrà farne oggetto di discussione.

Insisto dunque nel chiedere che il presidente del Consiglio dia affidamento che non si tratti d'un rinvio fatto per il momento in cui sarà finita la lotta; ma che, se anche la lotta dovesse durare, il Parlamento, lui consenziente, affronterà la discussione.

NICCOLINI. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Parli.

NICCOLINI. Vedo che all'interpellanza dell'onorevole Cardani è stata associata una interpellanza mia concernente gli scioperi nella provincia di Ferrara. Purtroppo questi scioperi, che durano da molto tempo, non accennano a terminare. Siccome però nella mia interpellanza ho accennato anche ad un argomento che investe non solo gli scioperi di Ferrara, ma anche, perchè più lati, quelli della provincia di Parma, così mi associo tanto alle considerazioni dell'onorevole Cardani quanto alle sollecitazioni dell'onorevole Bissolati.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Gli onorevoli interpellanti possono essere sicuri che ho fatto proposta di non discutere ora, immediatamente, quest'argomento così importante, non per il desiderio di nascondere il mio pensiero e le ragioni della mia condotta (perchè, come ha rilevato l'onorevole Bissolati, mi sono creduto in dovere di far conoscere l'uno e le altre, prima d'ora, quando il Parlamento non era aperto), ma perchè ritengo che questo momento sia così caratteristico in questa lotta, che l'intervento di discussioni, che recano necessariamente giudizi, i quali possono anche essere arrischiati per l'una o per l'altra parte, non sia un mezzo di pa-

cificazione. Sarò un ottimista; ma sono ancora in una pacificazione non troppo remota.

Certamente non intendo che la discussione sia protratta al di là del tempo che è necessario per essere sicuri che la discussione medesima non possa recare alcun danno; anzi spero che essa potrà farsi entro pochi giorni, come ho detto fin da principio.

PRESIDENTE. Allora non restano per lunedì che le due interpellanze degli onorevoli Larizza e Alfredo Baccelli.

CIMORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIMORELLI. Prego l'onorevole Presidente di iscrivere nell'ordine del giorno di lunedì, dopo le interpellanze, la discussione del disegno di legge per la separazione del comune di Ateleta dal Mandamento di Pescocostanzo e per la sua aggregazione a quello di Castel di Sangro. Credo che non possano esserci difficoltà avendo l'onorevole presidente del Consiglio già consentito a questa mia domanda.

PRESIDENTE. Si tratta della proposta di legge che trovasi al n. 32 dell'ordine del giorno....

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi pare che potrebbe essere iscritto nell'ordine del giorno di martedì, in principio di seduta...

CIMORELLI. Non ho difficoltà...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. ...tanto più che credo non porterà una lunga discussione.

CIMORELLI. No, no; è stato già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Pozzi fa eguale domanda per la proposta di legge iscritta al n. 31: Costituzione in comune di Villa Santa Lucia, frazione di Ofena.

Dunque, se non ci sono osservazioni in contrario, questi due disegni di legge saranno iscritti nell'ordine del giorno per martedì, in principio di seduta.

(*Rimane così stabilito*).

La seduta termina alle ore 19.15.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì.

1. Interrogazioni.
2. Svolgimento d'interpellanze.

PROF. EMILIO PIOVANELLI
Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1908 — Tip. della Camera dei Deputati